

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2022-137	del 17/02/2022
Oggetto	Indizione di una procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, per l'affidamento, suddiviso in lotti, di servizi assicurativi.	
Proposta	n. PDTD-2022-142	del 17/02/2022
Struttura adottante	Servizio Acquisti E Patrimonio	
Dirigente adottante	Bortolotti Elena	
Struttura proponente	Servizio Acquisti E Patrimonio	
Dirigente proponente	Dott.ssa Bortolotti Elena	
Responsabile del procedimento	Bortolotti Elena	

Questo giorno 17 (diciassette) febbraio 2022 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile del Servizio Acquisti E Patrimonio, Dott.ssa Bortolotti Elena, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Servizio Acquisti e Patrimonio. Indizione di una procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, per l'affidamento, suddiviso in lotti, di servizi assicurativi.**

VISTI:

- la Delibera del Direttore Generale n. 136 del 30/12/2021 recante “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna per il triennio 2022-2024, del Piano Investimenti 2022-2024, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2022, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2022”;
- la Delibera del Direttore Generale n. 137 del 30/12/2021 recante “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2022 ai Centri di Responsabilità dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna”;
- la Determina 980 del 30/12/2021 recante: “Direzione Amministrativa. Assegnazione del budget 2022 ai servizi della Direzione Amministrativa;
- il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae approvato con D.D.G. n. 4 del 21/1/2022;
- il Regolamento recante la disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, previsti dall’art.113 del D.Lgs. 50/2016, come revisionato con D.D.G. n.147 del 30/12/2020;

CONSIDERATO

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- il D.L. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” così come modificato dalla legge 120 dell’11 settembre 2020”;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, in vigore dall’ 1.06.2021 convertito in Legge 29/7/2021 n.108;

VISTI:

- la determina n. 758 del 26/10/2021 e n. 839 del 24/11/2021 a firma della Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio avente ad oggetto la proroga, a termini di contratto, di 120 giorni ovvero fino al 28/2/2022, dei seguenti contratti assicurativi, aggiudicati con le determine n. 221 del 9/3/2020 e n. 823 del 18/10/2021:

Lotti	Ditte aggiudicatarie	CIG
1. All Risks - tutti i rischi del patrimonio	Generali Italia Spa C.F. 00409920584	762299781F
2. Polizza RCT/O	Generali Italia Spa C.F. 00409920584	76230568CF
3. Polizza Infortuni cumulativa	UnipolSai assicurazioni Spa CF 00818570012	76230671E5
4. Polizza RCA libro matricola	Amissima Assicurazioni Spa CF 01677750158	7623081D6F
5. Polizza RCA auto GEV	UnipolSai Assicurazioni s.p.a- C.F.01097280372;	82277623FE

- la determina n. 848 del 23/10/2019 a firma della Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio avente ad oggetto il rinnovo dei contratti assicurativi di responsabilità civile patrimoniale con la società XL Insurance Company SE e di kasko veicoli in missione con la società UnipolSai Assicurazioni Spa per il periodo dal 31/10/2019 al 31/10/2022;

**PREMESSO:**

- che come da programmazione dell'attività contrattuale della Direzione Amministrativa, approvata con la D.D.G. n. 31 del 29/03/2021, persiste la necessità di provvedere all'affidamento dei seguenti contratti assicurativi a copertura dei rischi gravanti sull'agenzia:

1	Incendio ALL RISKS
2	RC T + O
3	Auto Libro Matricola RCA auto arpa e auto GEV
4	Polizza Auto CVT kasko
5	Infortuni Collettiva
6	Tutela Legale
7	RC PATRIMONIALE

- che si è provveduto a cura del Servizio Acquisti e Patrimonio, con la collaborazione del broker assicurativo Assiteca BSA s.r.l., ad espletare l'istruttoria per la predisposizione degli atti di gara;
- che, con lettera del 15/2/2022 prot. n. 24932, il Responsabile del Servizio di riferimento ha provveduto ad individuare il gruppo di lavoro preposto allo svolgimento dell'appalto, anche al fine della corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi del Regolamento adottato con DDG n. 147 del 30/12/2020, di seguito, per brevità denominato "Regolamento Incentivi";

- che Responsabile Unico del Procedimento è, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture vigente in ARPAE e dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Elena Bortolotti, Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio;
- che sussistono, nel caso di specie, i requisiti di cui all'art.10 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», per la nomina di un Direttore dell'esecuzione del contratto;

#### RILEVATO

- che a seguito dell'istruttoria tecnica, è stata redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, con l'ausilio del broker suddetto, una relazione tecnico illustrativa ai sensi dell'art. 23 comma 15) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- che i lotti del presente appalto, corrispondenti ai contratti assicurativi in scadenza nel corso dell'anno 2022 (Polizza All Risk, Polizza RCT/O, Polizza RCA auto Arpae e Polizza RCA auto GEV, Tutela legale, Polizza Infortuni cumulativa), verranno aggiudicati per una durata iniziale di 3 anni, mentre i restanti contratti (polizza Kasko e RCP) in scadenza al 31/10/2022, al fine di avere omogeneità di scadenza, avranno una durata pari a 30 mesi in modo da allineare la scadenza di tutti i contratti assicurativi in essere nell'agenzia;
- che il criterio di aggiudicazione prescelto per tutti i lotti è l'offerta economicamente più vantaggiosa prevedendo 70 punti per il punteggio tecnico e 30 punti per il punteggio economico;
- che in relazione alla progettazione della gara di cui trattasi è stato predisposto il seguente quadro economico:

n.		Descrizione	Importo triennale
Lotto 1	1	Polizza All Risk	249.000,00
	A - VALORE A BASE D'ASTA LOTTO 1		249.000,00
	2	Proroga tecnica ex art. 106 co.11 per 6 mesi	41.500,00
	3	Rinnovi espressi per la durata di ulteriori due anni	166.000,00
	B - IMPORTO ALTRE VOCI LOTTO 1 =somma[2:3]		207.500,00
	C - VALORE STIMATO DELL'APPALTO Lotto 1 =somma[A:B]		456.500,00

Lotto 2	4	Polizza RCT/O	60.000,00
	D - VALORE A BASE D'ASTA LOTTO 2		60.000,00
	5	Proroga tecnica ex art. 106 co.11 per 6 mesi	10.000,00
	6	Rinnovi espressi per la durata di ulteriori due anni	40.000,00
	E - IMPORTO ALTRE VOCI LOTTO 2 =somma[5:6]		60.000,00
	F - VALORE STIMATO DELL'APPALTO Lotto 2		110.000,00
Lotto 3	7	Polizza R.C.Auto Arpae e auto GEV	390.000,00
G- VALORE A BASE D'ASTA LOTTO 3		390.000,00	
	8	Proroga tecnica ex art. 106 co.11 per 6 mesi	65.000,00
	9	Rinnovi espressi per la durata di ulteriori due anni	260.000,00
H - IMPORTO ALTRE VOCI LOTTO 3 =somma[8:9]		325.000,00	
I - VALORE STIMATO DELL'APPALTO Lotto 3 =somma[G:H]		715.000,00	
Lotto 4	10	Polizza Assicurazione veicoli privati utilizzati per servizio	11.250,00
L- VALORE A BASE D'ASTA LOTTO 4		11.250,00	
	11	Proroga tecnica ex art. 106 co.11 per 6 mesi	2.250,00
	12	Rinnovi espressi per la durata di ulteriori due anni	9.000,00
M - IMPORTO ALTRE VOCI LOTTO 4 =somma[11:12]		11.250,00	
N - VALORE STIMATO DELL'APPALTO Lotto 4 =somma[L:M]		22.500,00	
Lotto 5	13	Polizza Infortuni	30.000,00
O- VALORE A BASE D'ASTA LOTTO 5		30.000,00	

	14	Proroga tecnica ex art. 106 co.11 per 6 mesi	5.000,00
	15	Rinnovi espressi per la durata di ulteriori due anni	20.000,00
	P - IMPORTO ALTRE VOCI LOTTO 5 =somma[14:15]		25.000,00
	Q - VALORE STIMATO DELL'APPALTO Lotto 5 =somma[O:P]		55.000,00
Lotto 6	16	Polizza Tutela legale	90.000,00
	R- VALORE A BASE D'ASTA LOTTO 6		90.000,00
	17	Proroga tecnica ex art. 106 co.11 per 6 mesi	15.000,00
	18	Rinnovi espressi per la durata di ulteriori due anni	60.000,00
	S - IMPORTO ALTRE VOCI LOTTO 6 =somma[17:18]		75.000,00
	T - VALORE STIMATO DELL'APPALTO Lotto 6 =somma[R:S]		165.000,00
Lotto 7	19	Polizza RC Patrimoniale	70.000,00
	R- VALORE A BASE D'ASTA LOTTO 7		70.000,00
	20	Proroga tecnica ex art. 106 co.11 per 6 mesi	14.000,00
	21	Rinnovi espressi per la durata di ulteriori due anni	56.000,00
	S - IMPORTO ALTRE VOCI LOTTO 7 =somma[20:21]		70.000,00
	T - VALORE STIMATO DELL'APPALTO Lotto 7 =somma[R:S]		140.000,00
	U - VALORE STIMATO COMPLESSIVO DELL'APPALTO =somma[C:F:I:N: Q:T]		1.664.000,00
	22	W -Incentivi ex art. 113, calcolati sul valore stimato dell'appalto, esclusa proroga	21.182,50
	23	Y -Contributi ANAC	600,00
	24	Z- Spese per pubblicità	6.000,00

	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	1.691.782,50
--	-----------------------------	--------------

- che il valore dell'appalto a base di gara è di euro 900.250,00 (oneri compresi) e il valore complessivo stimato è pari ad euro 1.664.000,00;

**DATO ATTO:**

- che non sono attive convenzioni stipulate da Consip Spa o dall'Agenzia regionale Intercent-ER per il servizio di cui trattasi;
- che, ai sensi dell'art.40 del D.Lgs. n.50/2016, la procedura di selezione del contraente sarà svolta con modalità elettronica avvalendosi della piattaforma telematica SATER messa a disposizione dalla centrale di acquisto regionale Intercent-ER;
- che il servizio da aggiudicare è integralmente descritto nei seguenti atti di gara, tutti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
  - 1) Bandi di gara GUUE e GURI;
  - 2) Disciplinare di gara;
  - 3) Capitolati speciali di polizza, riportanti le condizioni di garanzia richieste, che dovranno regolare le future polizze per coperture assicurative relativi ai lotti:
    - 1 (allegato 1A),
    - 2 (allegato 1B),
    - 3 (allegato 1C) e (allegato 1D),
    - 4 (allegato 1E),
    - 5 (allegato 1F),
    - 6 (allegato 1G),
    - 7 (allegato 1H),
  - 4) Domanda di partecipazione;
  - 5) DGUE strutturato per la procedura;
  - 6) Modulo di accettazione del capitolato e offerta tecnica lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rispettivamente (Allegati 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G)
  - 7) Modulo di offerta economica lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rispettivamente (Allegati 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G)
  - 8) Statistiche sinistri;
  - 9) Report analisi dei rischi contenente informazioni utili a quotare il rischio.
- che la procedura è stata segnalata all'ANAC ed ha ottenuto dal sistema SIMOG il numero di gara 8396235 e per ogni lotto i seguenti codici di identificazione gara:

Numero Lotto	Descrizione	CIG
1	All risks beni immobili e mobili	9036441204
2	RCT/O	9036490B71
3	RCA / ARD auto Ente	9036514F3E
4	ARD veicoli privati utilizzati per servizio	9036535097
5	Infortuni	9036555118
6	Tutela Legale	9036634249
7	RC Patrimoniale	90366607BC

- che ad ogni lotto di gara è stato associato il seguente CPV:

Numero Lotto	Descrizione	CPV
1	All risks beni immobili e mobili	66515000-3
2	RCT/O	66516400-4
3	Sez. A) RCA / ARD auto Ente Sez. B) Auto GEV	66516100-1
4	ARD veicoli privati utilizzati per servizio	66514110-0
5	Infortuni	66512100-3
6	Tutela Legale	66513100-0
7	RC Patrimoniale	66516500-5

- che, per la procedura di cui trattasi, è dovuto, ai sensi della Delibera ANAC n. 1197 del 18/12/2019, il contributo di Euro 600,00;
- che l'oggetto dell'appalto non rientra nelle categorie di servizi e forniture oggetto di criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D.Lgs.50/2016;
- che per la presente procedura di gara non è stato redatto, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26 comma 3- bis del D.Lgs. n.81/2008, non essendo state rilevate interferenze;

**RITENUTO:**

- per tutto sin qui affermato, di indire una procedura aperta a rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art.2 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, come modificato dall'art.51 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, e dell'art.60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi assicurativi, suddivisi per Lotti, di seguito descritti per un periodo massimo di 36 mesi , con importo a base di gara pari a Euro 900.250,00 (oneri compresi), importo che potrà arrivare fino ad un massimo di Euro 1.664.000,00(oneri compresi) nel caso di esercizio delle opzioni di rinnovo biennale e di proroga per tutti i lotti, così suddiviso:



Numero Lotto	Descrizione	Importo a base di gara per durata contratto	CIG
1	All risks beni immobili e mobili	249.000,00	9036441204
2	RCT/O	60.000,00	9036490B71
3	Sez. A) RCA / ARD auto Ente Sez. B) Auto GEV	390.000,00	9036514F3E
4	ARD veicoli privati utilizzati per servizio	11.250,00	9036535097
5	Infortuni	30.000,00	9036555118
6	Tutela Legale	90.000,00	9036634249
7	RC Patrimoniale	70.000,00	90366607BC
Totale complessivo a base di gara		900.250,00	

- di stabilire quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;
- di approvare gli atti di gara, tutti allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, dando atto che alla loro sottoscrizione ed alle necessarie pubblicazioni provvederà la Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio, ai sensi del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse vigente nell'Agenzia;
- di demandare la pubblicazione della gara sulla piattaforma SATER della Regione Emilia-Romagna al RUP, che provvederà all'esame della documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta, quale seggio di gara;
- di demandare al Responsabile Unico del Procedimento la verifica della tempestività della ricezione delle offerte, nonché la verifica della documentazione amministrativa presentata;
- di demandare l'esame delle offerte tecniche ed economiche ad apposita commissione che sarà nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- di stabilire che l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare per lotti disgiunti anche in presenza di una sola offerta valida;
- che sussistendo, nel caso di specie, i requisiti di cui all'art.10 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», è individuato, quale Direttore dell'esecuzione del contratto la dott.ssa Stefania Panato, Collaboratore amministrativo senior del Servizio Acquisti e Patrimonio ;

#### DATO ATTO:

- che è stato adottato, per la redazione del bando della presente procedura di gara, il bando tipo n. 1 "Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", approvato dall'ANAC con delibera n. 773 del 24 novembre 2021 e aggiornato alla luce di tutte le novità normative introdotte dal decreto sblocca-cantieri, dal decreto semplificazioni 2020, dal decreto semplificazioni bis 2021 e dal DPCM n. 148/2021 attuativo dell'art. 44 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) in materia di digitalizzazione delle procedure;
- che al bando tipo n. 1 sono state apportate alcune modifiche per adattare la procedura alla particolare tipologia dei servizi oggetto di aggiudicazione, riguardanti i seguenti aspetti:
  1. adattamento alla piattaforma SATER per la gestione della gara telematica;
  2. possibilità di partecipazione da parte di concorrenti in coassicurazione;
  3. previsione della clausola broker;

- che, in conformità a quanto disposto dagli art. 72, 73 e 216 comma 11 del D. lgs. n.50/16, si provvederà a pubblicare il bando di gara sulla G.U.U.E., sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana, sul SITAR e sul profilo del committente [www.arpae.it](http://www.arpae.it);
- che, della pubblicazione del bando, sarà data notizia con avviso pubblicato su due quotidiani a carattere nazionale e su due a particolare diffusione nella regione Emilia-Romagna;
- che, per quanto attiene la pubblicazione sulla GURI, è stato acquisito lo specifico CIG Z923515EB0;
- di stimare una spesa complessiva per le pubblicazioni di legge in euro 6.000,00 (IVA inclusa) dando atto che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. Infrastrutture e trasporti del 2/12/2016, le spese di pubblicazione dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario, entro sessanta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione;

DATO ATTO, inoltre

- che sarà consentito, per via telematica, l'accesso libero, diretto e completo ad ogni documento di gara;
- che, ad intervenuta individuazione del soggetto contraente, si provvederà all'aggiudicazione del servizio ed all'imputazione contabile della spesa sul budget annuale e nel bilancio economico preventivo pluriennale sugli esercizi di competenza;
- che nel prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio sono stati compresi gli oneri per incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art.113 del D.Lgs.50/2016, previsti dallo specifico regolamento in materia;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che non sussistono situazioni di conflitto anche potenziale di interesse secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016;
- del parere di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sull'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 109/2019 e revisionato con D.D.G. n.114 del 23/10/2020, dal dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico,

DETERMINA

1. per tutto sin qui affermato, di indire una procedura aperta a rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art.2 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, come modificato dall'art.51 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, e dell'art.60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi assicurativi di seguito descritti per un periodo massimo di 36 mesi, con importo a base di gara pari a Euro 900.250,00 (Oneri compresi), importo che potrà arrivare fino ad un massimo di Euro 1.664.000,00 (oneri compresi) nel caso di esercizio delle opzioni di rinnovo biennale e proroga per tutti i lotti, così suddiviso:



Numero Lotto	Descrizione	Importo a base di gara per durata contratto	CIG
1	All risks beni immobili e mobili	249.000,00	9036441204
2	RCT/O	60.000,00	9036490B71
3	Sez. A) RCA / ARD auto Ente Sez. B) Auto GEV	390.000,00	9036514F3E
4	ARD veicoli privati utilizzati per servizio	11.250,00	9036535097
5	Infortuni	30.000,00	9036555118
6	Tutela Legale	90.000,00	9036634249
7	RC Patrimoniale	70.000,00	90366607BC
Totale complessivo a base di gara		900.250,00	

2. di stabilire quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;
3. di approvare gli atti di gara, tutti allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, dando atto che alla loro sottoscrizione ed alle necessarie pubblicazioni provvederà la Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio, ai sensi del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse vigente nell'Agenzia;
4. di demandare la pubblicazione della gara sulla piattaforma SATER della Regione Emilia-Romagna al RUP, che provvederà all'esame della documentazione amministrativa allegata in fase di somministrazione dell'offerta, quale seggio di gara;
5. di dare atto che trattandosi di procedura da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, l'esame delle offerte tecniche ed economiche è demandato ad una commissione giudicatrice appositamente nominata dopo il termine di ricezione delle offerte;
6. di stabilire che l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare per lotti disgiunti anche in presenza di una sola offerta valida;
7. che sussistendo, nel caso di specie, i requisiti di cui all'art.10 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», è individuata, quale Direttore dell'esecuzione del contratto la dott.ssa Stefania Panato, Collaboratore amministrativo senior del Servizio Acquisti e Patrimonio;
8. di dare atto che, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del D. lgs. n.50/16, si provvederà a pubblicare il bando di gara sulla G.U.U.E., sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sul SITAR, sul profilo del committente [www.arpae.it](http://www.arpae.it) e che della pubblicazione del bando sarà data notizia con avviso pubblicato su due quotidiani a carattere nazionale e su due a particolare diffusione nella Regione Emilia-Romagna;
9. di avvalersi della piattaforma telematica SATER per la gestione della procedura di gara;
10. di dare atto che l'importo stimato per le pubblicazioni di legge, pari ad euro 6.000,00 (IVA inclusa), avente natura di "Pubblicazione bandi", è a carico, in via provvisoria dell'esercizio 2022 e del centro di responsabilità del Servizio Acquisti e Patrimonio, dando atto che ai sensi dell'art. 5 del D.M. Infrastrutture e trasporti del 2/12/16, le spese di pubblicazione dovranno essere rimborsate dal soggetto aggiudicatario entro sessanta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione;
11. di dare atto che si provvederà a versare il contributo dovuto in virtù della Delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020;
12. di dare atto che, ad intervenuta individuazione dei soggetti contraenti, si provvederà

all'imputazione contabile della spesa complessiva del servizio, stimata in Euro 900.250,00 avente natura di "Servizi Assicurativi", pro quota sul budget annuale 2022, nel bilancio economico preventivo annuale e pluriennale 2022-2024 e successivi esercizi di competenza, con riferimento al centro di costo del Servizio Acquisti e Patrimonio;

13. di dare atto che la base di calcolo per gli importi da destinare a costo di incentivi per funzioni tecniche è pari ad Euro 21.182,50, ulteriore rispetto al costo di cui al punto 12, calcolato sulla base del Regolamento Incentivi approvato con D.D.G. n.119 del 21/12/2018, come modificato con D.D.G. n. 147/2020;
14. di destinare per i fini di cui all'art.113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo quanto previsto dall'art.6 comma 3 lett. b) del Regolamento Incentivi, il 20% della somma di cui al punto precedente per complessivi Euro 4.236,50, avente la medesima natura di costo, a carico dell'esercizio 2022 con riferimento al centro di responsabilità del Servizio Acquisti e Patrimonio, non trattandosi di costi coperti da finanziamenti europei o a destinazione vincolata;
15. di rinviare all'atto di aggiudicazione l'imputazione contabile dei costi per incentivi da destinare al personale, calcolati ai sensi dell'art. 7 del regolamento in materia e quantificati nella misura massima di Euro 11.523,28.

La Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio

Dott.ssa Elena Bortolotti

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	arpadg
NO_DOC_EXT:	2022-XXXXXX
SOFTWARE_VERSION:	13.1.1
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	spanato@arpae.it

LANGUAGE:	IT
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

## Bando di gara

### Servizi

#### Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

#### **Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice**

##### I.1) **Denominazione e indirizzi**

Denominazione ufficiale: Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna

Indirizzo postale: via Po 5

Città: Bologna

Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

Codice postale: 40139

Paese: Italia

E-mail: [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it)

Tel.: +39 0516223811

Fax: +39 051541026

##### **Indirizzi Internet:**

Indirizzo principale: <http://www.arpae.it>

##### I.3) **Comunicazione**

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: [www.arpae.it](http://www.arpae.it)

Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:

Denominazione ufficiale: Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER)

Città: Bologna

Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

Paese: Italia

E-mail: [intercenter@regione.emilia-romagna.it](mailto:intercenter@regione.emilia-romagna.it)

##### **Indirizzi Internet:**

Indirizzo principale: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it>

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:

Denominazione ufficiale: Agenzia regionale per la prevenzione ambiente dell'Emilia-Romagna

Numero di identificazione nazionale: <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it>

Città: Bologna

Paese: Italia

E-mail: [acquisti@arpae.it](mailto:acquisti@arpae.it)

Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

##### **Indirizzi Internet:**

Indirizzo principale: [www.arpae.it](http://www.arpae.it)

##### I.4) **Tipo di amministrazione aggiudicatrice**

Agenzia/ufficio regionale o locale

##### I.5) **Principali settori di attività**

Ambiente

#### **Sezione II: Oggetto**

##### II.1) **Entità dell'appalto**

##### II.1.1) **Denominazione:**

Procedura aperta telematica per servizi assicurativi

Numero di riferimento: Det. /22

- II.1.2) **Codice CPV principale**  
66510000 Servizi assicurativi
- II.1.3) **Tipo di appalto**  
Servizi
- II.1.4) **Breve descrizione:**  
Affidamento dei servizi assicurativi a favore di Arpae Emilia-Romagna. Importo totale a base di gara Euro 900.250,00 oneri compresi. Importo rinnovo e proroga Euro 763.750,00 oneri compresi
- II.1.5) **Valore totale stimato**  
Valore, IVA esclusa: 1 664 000.00 EUR
- II.1.6) **Informazioni relative ai lotti**  
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì  
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 7
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**  
Polizza All risks beni immobili e mobili  
Lotto n.: 1
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**  
66515000 Servizi di assicurazione contro danni o perdite
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**  
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**  
Polizza All risks beni immobili e mobili CIG 9036441304 Valore a base di gara Euro 249.000,00
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**  
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
- II.2.6) **Valore stimato**  
Valore, IVA esclusa: 456 500.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**  
Durata in mesi: 36  
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì  
Descrizione dei rinnovi:  
Rinnovo e proroga tecnica descritti al par.3.2 del disciplinare di gara.
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**  
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**  
Opzioni: sì  
Descrizione delle opzioni:  
Rinnovo e proroga tecnica descritti al par.3.2 del disciplinare di gara.
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**  
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**  
Tutti gli importi sono indicati comprensivi di oneri

- 
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**  
Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera  
Lotto n.: 2
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**  
66515000 Servizi di assicurazione contro danni o perdite
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**  
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**  
Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera CIG 9036490B71 Valore a base di gara Euro 60.000,00
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**  
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
- II.2.6) **Valore stimato**  
Valore, IVA esclusa: 110 000.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**  
Durata in mesi: 36  
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì  
Descrizione dei rinnovi:  
Rinnovo e proroga tecnica descritti al par.3.2 del disciplinare di gara.
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**  
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**  
Opzioni: sì  
Descrizione delle opzioni:  
Rinnovo e proroga tecnica descritti al par.3.2 del disciplinare di gara.
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**  
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**  
Tutti gli importi sono indicati comprensivi di oneri
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**  
Responsabilità civile Sez. A) RCA / ARD auto Ente Sez. B) Auto GEV  
Lotto n.: 3
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**  
66515000 Servizi di assicurazione contro danni o perdite
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**  
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**  
Responsabilità civile Sez. A) RCA / ARD auto Ente Sez. B) Auto GEV CIG 9036514F3E Valore a base di gara Euro 390.000,00
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**  
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

- II.2.6) **Valore stimato**  
Valore, IVA esclusa: 715 000.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**  
Durata in mesi: 36  
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì  
Descrizione dei rinnovi:  
Rinnovo e proroga tecnica descritti al par.3.2 del disciplinare di gara.
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**  
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**  
Opzioni: sì  
Descrizione delle opzioni:  
Rinnovo e proroga tecnica descritti al par.3.2 del disciplinare di gara.
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**  
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**  
Tutti gli importi sono indicati comprensivi di oneri
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**  
Polizza ARD veicoli privati utilizzati per servizio  
Lotto n.: 4
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**  
66515000 Servizi di assicurazione contro danni o perdite
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**  
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**  
Polizza ARD veicoli privati utilizzati per servizio CIG 9036535097 Valore a base di gara Euro 11.250,00
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**  
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
- II.2.6) **Valore stimato**  
Valore, IVA esclusa: 22 500.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**  
Durata in mesi: 30  
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì  
Descrizione dei rinnovi:  
Rinnovo e proroga tecnica descritti al par.3.2 del disciplinare di gara.
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**  
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**  
Opzioni: sì  
Descrizione delle opzioni:  
Rinnovo e proroga tecnica descritti al par.3.2 del disciplinare di gara.
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

Tutti gli importi sono indicati comprensivi di oneri

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Polizza infortuni

Lotto n.: 5

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

66515000 Servizi di assicurazione contro danni o perdite

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Polizza infortuni CIG 9036555118 Valore a base di gara Euro 30.000,00

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 55 000.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

Rinnovo e proroga tecnica descritti al par.3.2 del disciplinare di gara.

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

Rinnovo e proroga tecnica descritti al par.3.2 del disciplinare di gara.

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

Tutti gli importi sono indicati comprensivi di oneri

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Polizza tutela legale

Lotto n.: 6

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

66515000 Servizi di assicurazione contro danni o perdite

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Polizza tutela legale CIG 9036634249 Valore a base di gara Euro 90.000,00

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 165 000.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

Rinnovo e proroga tecnica descritti al par.3.2 del disciplinare di gara.

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

Rinnovo e proroga tecnica descritti al par.3.2 del disciplinare di gara.

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

Tutti gli importi sono indicati comprensivi di oneri

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Polizza Responsabilità civile patrimoniale

Lotto n.: 7

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

66515000 Servizi di assicurazione contro danni o perdite

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Polizza Responsabilità civile patrimoniale CIG 90366607BC. Valore a base di gara Euro 70.000,00

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 140 000.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 30

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

Rinnovo e proroga tecnica descritti al par.3.2 del disciplinare di gara.

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

Rinnovo e proroga tecnica descritti al par.3.2 del disciplinare di gara.

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**  
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**  
Tutti gli importi sono indicati comprensivi di oneri

### **Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico**

III.1) **Condizioni di partecipazione**

III.1.1) **Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale**

Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Pena l'esclusione dalla gara ciascun concorrente deve soddisfare le condizioni stabilite nel disciplinare di gara e in particolare: a) requisiti di ordine generale di cui al par.5 del disciplinare di gara.

III.1.3) **Capacità professionale e tecnica**  
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

### **Sezione IV: Procedura**

IV.1) **Descrizione**

IV.1.1) **Tipo di procedura**  
Procedura aperta

IV.1.3) **Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione**

IV.1.8) **Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**  
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) **Informazioni di carattere amministrativo**

IV.2.2) **Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione**  
Data: 28/03/2022  
Ora locale: 13:00

IV.2.3) **Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare**

IV.2.4) **Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:**  
Italiano

IV.2.6) **Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta**  
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) **Modalità di apertura delle offerte**  
Data: 28/03/2022  
Ora locale: 14:00

### **Sezione VI: Altre informazioni**

VI.1) **Informazioni relative alla rinnovabilità**  
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.3) **Informazioni complementari:**

La procedura, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 sarà svolta interamente sulla piattaforma informatica di negoziazione SATER della regione Emilia-Romagna. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. Gli aggiudicatari, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 02/12/2016, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, sono tenuti al rimborso delle spese sostenute per gli oneri di pubblicazione, in misura proporzionale al valore dei lotti a base di gara. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Bortolotti. Eventuali richieste di chiarimenti andranno inoltrate tramite SATER.

VI.4) **Procedure di ricorso**

VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

Denominazione ufficiale: TAR Regione Emilia-Romagna sezione di Bologna

Indirizzo postale: via D'Azeglio 54

Città: Bologna

Codice postale: 40125

Paese: Italia

VI.4.3) **Procedure di ricorso**

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**

**Arpae Emilia-Romagna**  
**BANDO DI GARA D'APPALTO DI SERVIZI**

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.

I.1) Arpae-Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna, via Po 5 - 40139 Bologna Tel. 051/6223811 pec:

[dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it). Indirizzi internet: [www.arpae.it](http://www.arpae.it)

1.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso [www.arpae.it/bandi e gare](http://www.arpae.it/bandi_e_gare). Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (SATER) all'indirizzo:

<https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it>

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale

1.5) Principali settori di attività: Ambiente.

Sezione II Oggetto.

II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per servizi assicurativi.

Numero di riferimento: determina .....

II.1.2) Codice CPV principale: 66515000-3.

II.1.3) Tipo di appalto: servizi.

II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei servizi assicurativi a favore di Arpae Emilia-Romagna. Importo totale a base di gara Euro 900.250,00. Importo rinnovo e proroga Euro 763.750,00.

II.1.5) Valore totale stimato: 1.664.000,00 .

II.1.6) Suddivisione in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 7.

**II.2.1) Denominazione: Lotto 1**

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH5

II.2.4) Descrizione dell'appalto: Polizza All risks beni immobili e mobili CIG 9036441304 Valore a base di gara Euro 249.000,00.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.

II.2.6) Valore stimato: Euro 456.500,00.

II.2.7) Durata del contratto d'appalto: Durata in mesi 36. Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì.

II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Rinnovo e proroga tecnica descritti al par.3.2 del disciplinare di gara.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea.

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea: no.

II.2.14) Informazioni complementari: Tutti gli importi sono indicati comprensivi di oneri.

**II.2.1) Denominazione: Lotto 2.**

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH5.

II.2.4) Descrizione dell'appalto: Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera CIG 9036490B71 Valore a base di gara Euro 60.000,00.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.

II.2.6) Valore stimato: Euro 110.000.00.

II.2.7) Durata del contratto d'appalto: Durata in mesi 36. Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì.

II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Rinnovo e proroga tecnica descritti al par.3.2 del disciplinare di gara.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea.

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea: NO.

II.2.14) Informazioni complementari: Tutti gli importi sono indicati comprensivi di oneri.

**II.2.1) Denominazione: Lotto 3.**

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH5.

II.2.4) Descrizione dell'appalto: Responsabilità civile Sez. A) RCA / ARD auto Ente Sez. B) Auto GEV CIG 9036514F3E. Valore a base di gara Euro 390.000,00.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.

II.2.6) Valore stimato: Euro 715.000.00.

II.2.7) Durata del contratto d'appalto: Durata in mesi 36. Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì.

II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Rinnovo e proroga tecnica descritti al par.3.2 del disciplinare di gara.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea.

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea: no.

II.2.14) Informazioni complementari: Tutti gli importi sono indicati comprensivi di oneri.

**II.2.1) Denominazione: Lotto 4.**

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH5.

II.2.4) Descrizione dell'appalto: Polizza ARD veicoli privati utilizzati per servizio CIG 9036535097. Valore a base di gara Euro 11.250,00.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione

e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.

II.2.6) Valore stimato: Euro 22.500.00.

II.2.7) Durata del contratto d'appalto: Durata in mesi 30. Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì.

II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Rinnovo e proroga tecnica descritti al par.3.2 del disciplinare di gara.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea.

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea: NO.

II.2.14) Informazioni complementari: Tutti gli importi sono indicati comprensivi di oneri.

**II.2.1) Denominazione: Lotto 5.**

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH5.

II.2.4) Descrizione dell'appalto: Descrizione dell'appalto: Polizza infortuni CIG 9036555118. Valore a base di gara Euro 30.000,00.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.

II.2.6) Valore stimato: Euro 55.000.00 .

II.2.7) Durata del contratto d'appalto: Durata in mesi 36. Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì.

II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Rinnovo e proroga tecnica descritti al par.3.2 del disciplinare di gara.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea.

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea: NO.

II.2.14) Informazioni complementari: Tutti gli importi sono indicati comprensivi di oneri.

**II.2.1) Denominazione: Lotto 6.**

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH5.

II.2.4) Descrizione dell'appalto: Polizza tutela legale CIG 9036634249. Valore a base di gara Euro 90.000,00.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.

II.2.6) Valore stimato: Euro 165.000.00 .

II.2.7) Durata del contratto d'appalto: Durata in mesi 36. Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì.

II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Rinnovo e proroga tecnica descritti al par.3.2 del disciplinare di gara.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea.

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea: no.

II.2.14) Informazioni complementari: Tutti gli importi sono indicati comprensivi di oneri.

**II.2.1) Denominazione: Lotto 7.**

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH5.

II.2.4) Descrizione dell'appalto: Responsabilità civile patrimoniale CIG 90366607BC. Valore a base di gara Euro 70.000,00.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.

II.2.6) Valore stimato: Euro 140.000.00.

II.2.7) Durata del contratto d'appalto: Durata in mesi 30. Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì.

II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Rinnovo e proroga tecnica descritti al par.3.2 del disciplinare di gara.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea.

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea: no.

II.2.14) Informazioni complementari: Tutti gli importi sono indicati comprensivi di oneri.

Sezione III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.

III.1) Condizioni di partecipazione: Pena l'esclusione dalla gara ciascun concorrente deve soddisfare le condizioni stabilite nel disciplinare di gara e in particolare: a) requisiti di ordine generale di cui al par.5 del disciplinare di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.

Sezione IV .1.1) Tipo di Procedura: Procedura aperta.

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici. L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì.

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 28/3/2022 ora locale: 13:00.

IV.2.4) Lingua: Italiano.

IV.2.6) Periodo minimo nel quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per la ricezione delle offerte).

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 28/3/2022 Ora locale: 14:00 Luogo: Bologna, Via Po 5.

Sezione VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: sì.

VI.3) Informazioni complementari: La procedura, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 sarà svolta interamente sulla piattaforma informatica di negoziazione SATER della regione Emilia-Romagna. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di

gara e relativi allegati. Gli aggiudicatari, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 02/12/2016, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, sono tenuti al rimborso delle spese sostenute per gli oneri di pubblicazione, in misura proporzionale al valore dei lotti a base di gara. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Bortolotti. Eventuali richieste di chiarimenti andranno inoltrate entro il tramite SATER.

VI.4) Procedure di ricorso.

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Sezione Bologna via D'Azeglio n. 54, 40125 Bologna – Italia .

VI.4.3) Procedure di ricorso: Entro 30 giorni data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: alla GUUE: \_\_\_\_\_/2/2022

La Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio  
(dott.ssa Elena Bortolotti)

**Arpae Emilia Romagna**

**LOTTO 1**  
**Capitolato tecnico dell'assicurazione**  
**ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI**

**Decorrenza ore 24.00 del \_\_\_\_\_**  
**Scadenza ore 24.00 del \_\_\_\_\_**

## DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

### **Art. 1 - Definizioni**

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

#### **Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

#### **Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

#### **Assicurato:**

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

#### **Società**

L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

#### **Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione.

#### **Franchigia**

L'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

#### **Scoperto**

La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

#### **Periodo assicurativo annuo**

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

#### **Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

#### **Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

#### **Cose assicurate**

Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati

#### **Sinistro / Danno**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

#### **Danni diretti**

I danni materiali e consequenziali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

#### **Danni Indiretti**

Sospensione di attività a qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

#### **Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

#### **Beni immobili**

Tutti i beni immobili, compresi i "Fabbricati di interesse storico od artistico" - come da successiva definizione specifica - qualora questi ultimi non risultino assicurati con specifica partita.

- A titolo esemplificativo e non limitativo:
- le intere costruzioni edili - o porzioni di esse – complete o in corso di costruzione, manutenzione o ristrutturazione, compresi i relativi impianti fissi - idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria -, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne in genere; impianti e pannelli fotovoltaici-solari, cabine elettriche e/o contenenti le strumentazioni di rilevamento, centrali termiche, box, strutture/coperture pressostatiche e tensostatiche, recinzioni, cancellate e mura, cortili e pavimentazioni, tettoie e altre pertinenze; affreschi, mosaici, bassorilievi, fontane e statue monumentali; nonché fissi ed infissi, opere di fondazione o interrato; di proprietà del Contraente o in locazione e/o detenute a qualunque titolo dal Contraente medesimo, comunque costruiti e ovunque ubicati, adibiti a qualsiasi uso e destinazione inerente l'attività del Contraente, compresi i fabbricati di proprietà, in locazione e/o comodato, che questi abbia concesso in uso a terzi, indipendentemente dall'utilizzo cui vengono destinati;
- affreschi e decorazione, soffitti a cassettoni, mosaici e simili;
- sono compresi, se ed in quanto facenti parte della proprietà del fabbricato: tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes;
- immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42 del 22.01.2004.

#### **Fabbricati di interesse storico od artistico**

I fabbricati di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina di cui D.L. n. 42 del 22.01.2004 e successive modifiche ed esenti da imposte ai sensi della L. 53 del 28/02/1983. Rimane invariato quanto già descritto nella definizione "Beni immobili" ad eccezione della dicitura:

- immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42 del 22.01.2004 e successive modifiche.

#### **Beni mobili / Contenuto**

Tutti i beni non rientranti nella definizione di "Beni immobili", e " Fabbricati di interesse storico od artistico ".

A titolo esemplificativo e non limitativo:

- mobilio, arredi in genere, macchine per ufficio, macchinari, cancelleria, materiale didattico, vestiario in genere e biancheria e quant'altro di simile e tutto quanto in genere di appartenenza ad uffici tecnici od amministrativi, a laboratori di ricerca, di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e residenze;
- impianti ed attrezzature non al servizio di fabbricati;
- stazioni e/o totem e/o colonnine di ricarica veicoli elettrici e biciclette elettriche;
- beni mobili storico artistici: raccolte e collezioni, oggetti d'arte, statue, quadri, tappeti, oggetti di argenteria, escluso quanto oggetto di eventuale separata polizza "All Risks oggetti d'arte";
- valori, come da definizione che segue;
- apparecchiature elettroniche, come da definizione che segue;
- mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato;
- scorte e merci in genere, incluse derrate alimentari e materiali in genere e quant'altro anche se non espressamente menzionato necessari all'Assicurato per l'espletamento della propria attività; sono comprese le merci speciali e gli infiammabili;
- quant'altro - anche se qui non espressamente menzionato - utile o necessario per l'esercizio dell'attività del Contraente / Assicurato, nonché quant'altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa;

- beni e valori dei dipendenti;
- resta escluso quanto rientra nella definizione di "beni immobili" e di "fabbricati di interesse storico od artistico", fatta eccezione per tappezzerie, moquettes e parquets non facenti parte della proprietà del fabbricato.

Il tutto di proprietà del Contraente e/o dallo stesso detenuto o nella sua disponibilità, anche temporaneamente, a qualunque titolo, posto sottotetto di fabbricati ed anche in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi e/o dipendenti, od anche trasportato su veicoli.

### **Apparecchiature elettroniche**

Apparecchi, macchine, sistemi od impianti elettronici:

- di elaborazione dati in genere e relative unità di gestione e periferiche, compresi supporti, accessori, componenti (a titolo esemplificativo e non limitativo: server, switch, routers, personal computer, monitor, videotermini, stampanti, modem, scanner, plotter, etc.) comprese reti di interconnessione, impianti ausiliari o di collegamento, impianti di condizionamento, UPS (gruppi di continuità);
- di rilevazione e controllo nonché di segnalazione e/o allarme, funzionali all'attività svolta (a titolo esemplificativo e non limitativo: telecontrollo, videosorveglianza, antintrusione, centraline e unità fisse di monitoraggio, compresi i relativi supporti dati e unità periferiche), anche posti all'aperto per la loro natura e specifica destinazione d'uso;
- per ufficio (a titolo esemplificativo e non limitativo: macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatrici, affrancatrici, registratori di cassa, etc.);
- di comunicazione (a titolo esemplificativo e non limitativo: centrali, impianti e apparecchi telefonici fissi, telefax, segreterie telefoniche, risponditori, centrali e apparati radiocetrasmittenti, apparati interfonici, etc.);
- audiofonovisivi (es. televisori, lettori e registratori di supporti in genere, videoproiettori, videocamere, fotocamere, apparecchi e impianti per registrazione, apparecchi e impianti di amplificazione nonché, in genere, apparecchi, macchine, sistemi o impianti per la gestione e/o la registrazione e/o la riproduzione di immagini, suoni e luci);
- di uso professionale o di studio o laboratorio (a titolo esemplificativo e non limitativo: centraline di monitoraggio, attrezzatura di laboratorio e di misura, rete di monitoraggio idro-meteo-pluviometrica, rete di monitoraggio dell'aria, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse, ;
- componenti elettronici degli impianti fotovoltaici e solari;

ed ogni altro apparecchio, macchina, sistema od impianto elettronico, d'ufficio e non ubicati nei fabbricati e/o immobili del Contraente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente stesso, i supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritte).

Sono comprese le Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, intendendo tali le apparecchiature elettroniche che - per loro natura, costruzione e finalità d'impiego - sono atte ad essere normalmente trasportate e utilizzate in luoghi diversi, quali, a mero titolo esemplificativo e non limitativo: computers portatili (notebook, palmari, ecc.), apparecchi audiofonovisivi portatili, apparecchiature portatili di rilevazione e misurazione in genere (rilevatori della qualità dell'aria, telefoni cellulari e cordless, apparecchi radio ricetrasmittenti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc.. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.

### **Valori**

Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, ticket restaurant, buoni carburante, fondi spese a mani

dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.

### **Terremoto**

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha data luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".

### **Inondazioni e/o alluvioni**

Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

### **Allagamento**

Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.

### **Furto**

Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.

### **Rapina**

La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.

### **Stima accettata**

Il valore commerciale attribuito al bene assicurato e accettato tra le Parti.

### **Primo Rischio Assoluto**

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

### **Broker incaricato**

Assiteca BSA srl - Sede Legale in Modena, Viale Giardini 474/M - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

### **Art. 2 - Attività e caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo)**

La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia, concessione e deposito o in uso al Contraente, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica, o quant'altro inerente l'espletamento delle attività istituzionali del Contraente stesso, salvo solo quanto espressamente escluso.

Per attività istituzionali si intendono le attività o competenze istituzionali del Contraente previste dalle norme od attribuite dalla Pubblica Amministrazione, consentite o previste dallo Statuto o da ogni altra fonte od atto interno nonché ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, svolte in qualsiasi forma e/o comunque di fatto svolte o che in futuro possano essere espletate, anche se non deliberate con atto specifico.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni mobili / Contenuto".

Sono altresì compresi i beni di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono comprese in copertura le strutture pressostatiche e simili.

I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito degli Stati d'Europa, od altrove ove necessario o previsto nell'ambito delle attività istituzionali, attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi, anche per dimostrazioni, mostre ed esposizioni, fiere e simili.

I Beni mobili / Contenuto si intendono garantiti sia se posti sottotetto di fabbricati che in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi e/o dipendenti, od anche trasportati su veicoli.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

## **SEZIONE 1 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

### **Art. 2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza o dalla data indicata nella determina di aggiudicazione, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento, ed avrà durata 3 anni.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi saranno corrisposti direttamente alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, tuttavia non è esclusa la possibilità che siano corrisposti anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Tale disposizione contrattuale è altresì operante sia per tutti i pagamenti posteriori alla fase di aggiudicazione e stipula del contratto, sia per i pagamenti di rate, appendici e/o regolazioni premio successive, scaturenti dal medesimo contratto assicurativo.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

### **Art. 3 - Regolazione/Aggiornamento del premio**

In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'Art. 26 della Sezione 3 della presente polizza, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
  - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio del premio per l'annualità in corso.
- b) per i beni acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

L'eventuale differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i 60 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, inteso che l'eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.

#### **Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 5 - Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

L'Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

Il Contraente, a seguito di disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (Art 1. C. 13 L 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario nel caso in cui la Società non sia disposta ad una nuova rinegoziazione delle condizioni contrattuali. Altresì con la possibilità di esercitare il potere di recesso ai sensi dell'Art. 109 D.Lgs 50/2016.

#### **Art. 6 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 7 - Produzione di informazioni sui sinistri**

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
  - a) sinistri denunciati;
  - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
  - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
  - d) sinistri senza seguito;
  - e) sinistri respinti;
  - f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo con il massimo di Euro 2.000,00.
5. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
6. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, e a seguito dello svincolo della garanzia definitiva, l'applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o regolazione dei premi, con corrispondente trattenuta dal pagamento.

#### **Art. 8 - Altre assicurazioni**

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 c.c.

L'assicurato e/o il contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

#### **Art. 9 - Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

#### **Art. 10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 11 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

### **Art. 12 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

### **Art. 13 - Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

### **Art. 14 - Clausola Broker**

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. Il pagamento dei premi dovuti agli assicuratori, viene effettuato dal Contraente agli assicuratori stessi; tuttavia il pagamento dei premi qualora venga effettuato su indicazione del contraente tramite il Broker sopra designato, resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.
4. I premi eventualmente incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 6,00%

**Art. 15 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto indicando per ogni operazione il CIG attribuito al contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

**Art. 16 - Clausola di raccordo (valido solo in caso di emissione di due contratti separati per le partite Beni immobili e Fabbricati di interesse storico od artistico)**

Nel caso in cui per motivi amministrativi venisse emesso contratto separato a copertura della partita 2 "Fabbricati di interesse storico od artistico" si precisa che i due diversi contratti verranno considerati contratto unico e che l'eventuale sinistro che dovesse coinvolgere entrambe le polizze deve essere gestito come sinistro unico applicando quindi una sola volta i limiti di indennizzo previsti e gli eventuali scoperti e franchigie.

Si precisa inoltre che nel caso in cui il sinistro venisse denunciato su uno solo dei due contratti la denuncia avrà effetto su entrambi i numeri escluso fin d'ora qualsiasi pregiudizio a riguardo.

**Art. 17 – Codice di comportamento**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia Romagna", approvato con DDG n. 8 del 31/1/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpa /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali ([www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)).

3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

## SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS

### Art. 1 - Oggetto della copertura

#### a) Danni materiali, perdite e/o deterioramenti

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali, diretti e consequenziali, perdite e/o deterioramenti, causati ai beni e/o alle partite assicurati/e, anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti.

La Società si obbliga a risarcire i danni alle cose assicurate causati anche da:

- acqua e liquidi condotti in genere, fuoriusciti a seguito di guasto, rottura accidentale, scoppio, trabocco e/o occlusione di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o raffreddamento, di condutture, serbatoi e tubazioni;
- fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni, fatta eccezione per i danni da gelo e per quelli verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive, sia dell'impianto che dei locali protetti;
- caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli stessi.

#### b) Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La Società senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 20% dell'importo pagabile a termini di polizza, nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 4 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro", indennizza:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi.
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
- d) Le spese sostenute per la bonifica dei beni immobili e dei beni mobili assicurati compreso il terreno di loro pertinenza, nonché le spese di decorticazione, sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e disponibile di materiali residui dalle operazioni predette.  
Sono altresì comprese le spese di bonifica e decontaminazione dei beni assicurati anche se parzialmente o moderatamente interessati dal sinistro.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 c.c. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

#### c) Ordinanze di autorità - oneri di urbanizzazione

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di

fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purchè i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'Art. 12 sezione 2 "Limite massimo dell'indennizzo", salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

#### **d) Onorari di architetti, professionisti e consulenti**

Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 sezione 4 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

#### **e) Spese peritali**

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 4 sotto la voce "Spese peritali".

#### **f) Spese ricerca guasto**

La Società, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, impianti e altre installazioni che abbiano dato luogo a fuoriuscita di acqua o altre sostanze in essi contenute; inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 sezione 4 sotto la voce "Spese ricerca guasto".

#### **g) Ricorso terzi e locatari**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, nonché per le concessioni ed i canoni concessori da concessionari, per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l'assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi e Locatari" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesto, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgono attività inerenti l'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

#### **h) Perdita pigioni**

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda dell'art. 1 sezione 4 sotto la voce "Perdita pigioni" e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., anche quella parte di pigione e/o canoni concessori che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e/o concessi e rimasti danneggiati.

Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 4 sotto la voce "Perdita pigioni".

#### **i) Ricostruzione archivi, documenti, dati e programmi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 4 sotto la voce "Archivi, documenti, dati, programmi, ecc." e senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 C.C., del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati, "Programmi di utente" e "Programmi in licenza d'uso".

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa.

Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

Per "Programmi di utente" si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

È facoltà dell'Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Per "Programmi in licenza d'uso" si intendono una sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti; in caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguita da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

#### **l) Ripristino dei danni**

Relativamente al ripristino dei danni cagionati da sinistro indennizzabile a termine di polizza, se questo avviene con la prestazione d'opera di propri dipendenti si conviene che la Società rimborserà all'Ente Contraente le spese relative desunte dalla documentazione fornita dagli uffici dell'Ente Contraente che contiene come base di calcolo i seguenti parametri:

- per la manodopera (dipendente dell'Ente Contraente): il costo orario per operai qualificati risultanti dalle tabelle bimensili dei prezzi per la manodopera fornite dal Ministero dei LL.PP. tramite il Provveditorato alle OO.PP. della Regione con la maggiorazione del 25% delle stesse tabelle indicato dalla voce "Spese Generali ed utili d'impresa";
- per i materiali (se vengono utilizzati quelli esistenti nelle giacenze del magazzino dell'Ente Contraente): la tabella dei prezzi fornita dallo stesso provveditorato alle OO.PP. della Regione, o, in alternativa il prezzario della Camera di Commercio competente.

## **Art. 2 - Esclusioni**

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a risarcire danni causati da:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.  
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;
- d) guasti meccanici ed elettrici propri del macchinario e delle attrezzature;
- e) graduale deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni assicurati, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso dalle condizioni contrattuali. Si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina, o dell'impianto stesso che hanno provocato il danno.  
Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o la fermentazione;
- f) appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi;
- g) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- h) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;
- i) inquinamento di aria, acqua, suolo;
- j) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di beni. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;
- k) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, impianti e tubazioni nonché crollo e collasso strutturale, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- l) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanta previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione";
- m) maremoti, mareggiate, penetrazione di acqua marina, eruzioni vulcaniche;
- n) virus informatici e cyber risk.

Tutto quanto sopra – ad eccezione dei punti a) e b) – salvo che i danni siano provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai

sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Per i danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il Fornitore, la Società potrà, a proprio giudizio, esercitare il diritto di rivalsa.

### **Art. 3 - Beni esclusi dall'assicurazione**

1. Il valore del terreno;
2. beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto/concessione con l'Assicurato. La presente esclusione non è operante nell'eventualità in cui:
  - l'assicurazione del bene stipulata dal terzo sia insufficiente nelle garanzie e/o nella somma assicurata;
  - l'Assicuratore del bene operi in rivalsa verso l'Assicurato;
3. veicoli iscritti al P.R.A., fatto salvo per le specifiche reinclusioni;
4. aeromobili e natanti.

### **Art. 4 - Delimitazioni di garanzia**

#### **a) Eventi atmosferici**

Relativamente ai danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, pioggia, grandine, neve, si intendono esclusi dalla garanzia

- le insegue;
- le cose poste all'aperto non per normale destinazione.

Relativamente ai danni causati da *gelo* la Società è obbligata unicamente per:

- i danni materiali e diretti a macchinari e impianti;
- i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro.

Relativamente a danni materiali e diretti causati da *sovraccarico di neve*, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve stesso la Società non indennizzerà i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- ai beni immobili in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 4 sotto la voce "Eventi atmosferici".

#### **b) Inondazioni, alluvioni ed allagamenti**

Relativamente ai danni causati: da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 4 sotto la voce "Inondazioni, alluvioni ed allagamenti".

#### **c) Eventi sociopolitici**

Relativamente ai danni occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi perpetrati individualmente e/o in associazione da persone dipendenti e/o non dell'Assicurato, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 4 sotto la voce "Eventi sociopolitici".

Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 10 giorni

consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

#### **d) Terremoto**

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati per effetto di fenomeni tellurici e terremoto, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 4 sotto la voce "Terremoto".

#### **e) Crollo e collasso strutturale**

A parziale deroga dell'Art. 2 punti e) e k) delle esclusioni, la garanzia si intende prestata relativamente ai danni subiti dagli enti assicurati per effetto di crollo, collasso e cedimento strutturale delle cose assicurate; la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5 sotto la voce "Crollo e collasso strutturale".

#### **f) Furto - rapina - estorsione**

f.1.1) Furto, rapina, estorsione di beni e valori

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

- a) perdita o danneggiamento dei beni mobili / contenuto (arredamento, impianti, attrezzature e merci) e valori situati nei fabbricati dell'Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
- b) perdita o distruzione o danneggiamento dei fabbricati (compresi impianti fissi) ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;

a condizione però che l'Assicurato sia il proprietario dei beni e dei valori indicati alle lettere a) e b) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni da rapina ed estorsione, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili) accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa almeno da uno dei seguenti mezzi:

- robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antinfortunio, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o in lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri o nelle struttura dei serramenti.

Sono ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.

Limitatamente agli uffici ed agli altri locali aperti al pubblico, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi

sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti, o il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna o senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, o su beni al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza, sarà liquidato dalla Società con applicazione di uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo della franchigia frontale indicata nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 4.

Relativamente ai Valori il furto è coperto per il 100% dell'importo indennizzabile, salvo quanto più sotto previsto per la rapina, alla condizione che i Valori stessi siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi, registratori di cassa, casseforti od altri idonei mezzi di custodia. In caso contrario - e fatta eccezione per il caso di rapina - il sinistro sarà liquidato dalla Società con applicazione di uno scoperto pari al 10% del danno indennizzabile con il minimo della franchigia frontale indicata nell'apposita scheda dell'art.1 Sezione 4.

Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

La garanzia è inoltre valida per il furto di:

- i "Beni mobili - Contenuto (escluso Valori)" posti all'aperto per destinazione d'uso;
- i "Beni mobili - Contenuto (escluso Valori)" posti all'esterno purché in aree dotate di recinzione ed alla condizione essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse;

ed è operante con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 sezione 4 sotto la voce " Furto, rapina, estorsione ".

#### f.1.2) Furto dei dipendenti

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in aree diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

#### f.1.3) Furto con destrezza

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza all'interno dei locali, sempreché il fatto sia stato riscontrato e denunciato nelle 24 ore successive. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 4 sotto la voce "Furto con destrezza".

#### f.2) Portavalori

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.

In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
- a) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
- b) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.

Ai soli effetti della presente garanzia sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, gli Agenti della Polizia Municipale, le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza e i collaboratori in genere.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda dell'art. 1 sezione 4 sotto la voce "Portavalori".

#### f.3) Rapina/Estorsione

Si precisa che:

- agli effetti della presente polizza con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, nel caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Si precisa che l'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Le garanzie "Furto, Rapina, Estorsione." vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 sezione 4 sotto le voci "Furto, Rapina Estorsione, ecc.".

Le garanzie Furto e Rapina sono operanti anche se avvenute in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi.

Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:

- la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.;
- la somma assicurata si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'Assicurato di pagare il premio pro-rata relativo a detto reintegro dal momento del sinistro sulla base del tasso lordo del 15‰.
- in caso di ritrovamento della refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge;
- la garanzia comprende le spese sostenute per la sostituzione di serrature ed analoghi congegni di chiusura, nonché per il rifacimento degli esemplari di azionamento degli stessi (chiavi e strumenti analoghi), resesi necessarie a seguito di sottrazione delle relative chiavi.

#### g) Fenomeno elettrico

A parziale deroga dell'Art. 2 Esclusioni sezione 3, lett. d), la Società risponde dei danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature, per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 della sezione 4 sotto la voce "Fenomeno elettrico".

#### h) Cedimento, franamento, smottamento del terreno

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno, la Società si obbliga ad indennizzare anche le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione delle reti, impianti e infrastrutture.

Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre

il danno ai beni assicurati. In questo ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 della sezione 4 sotto la voce "Cedimento, franamento, smottamento del terreno".

#### **Cedimento, franamento, smottamento del terreno, caduta di massi, valanghe e slavine**

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno, crollo e caduta di massi, valanghe e slavine, la Società si obbliga ad indennizzare anche le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.

Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre il danno ai beni assicurati. In questo ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 della sezione 4 sotto la voce "Cedimento, franamento, smottamento del terreno, caduta di massi, valanghe e slavine".

#### **Art. 5 - Titolarità dei diritti nascenti della polizza**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 6 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il "Servizio Competente" del Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Il Contraente deve altresì:

- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile c/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

#### **Art. 8 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 9 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;  
oppure, a richiesta da una delle parti;
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, i due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito.

#### **Art. 10 - Mandato dei periti**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato a il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7 della presente sezione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 9 - lettera b) della presente sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### **Art. 11 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

### Beni immobili e Beni mobili/Contenuto

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro e ottenuta secondo i seguenti criteri:

1. Beni immobili - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
2. Beni mobili / Contenuto — si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti; per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- per i Beni immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto 1 alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per i Beni mobili / Contenuto – deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residua delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residuati del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

### Scorte e merci

L'indennizzo verrà effettuato in base al valore di acquisto al momento del sinistro.

### **Art. 12 - Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

### **Art. 13 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

L'assicurato ha diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.

## SEZIONE 3 NORME PARTICOLARI

### **Art. 1 - Modifiche e trasformazioni**

Nell'ambito degli insediamenti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzione ai beni immobili e mobili, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

### **Art. 2 - Diminuzione dei valori assicurati**

In caso di diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà all'Assicurato la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non goduta escluse le imposte.

### **Art. 3 - Rinuncia al diritto di surrogazione**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, ed a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.

### **Art. 4 - Guasti fatti da autorità, assicurato o terzi**

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o le partite oggetto della polizza stessa.

### **Art. 5 - Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

### **Art. 6 - Opere di fondazione**

La Società risponderà anche delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri, costruttivi imposti dalla tecnica,
- leggi, regolamenti e ordinanze statali a locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati,

anche nel caso di ricostruzione su altra area se per causa di forza maggiore.

### **Art. 7 - Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)**

Premesso che per valore a nuovo s'intende convenzionalmente:

1. In caso di distruzione:

- a) Per i "beni immobili", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene, escludendo soltanto il valore dell'area.
- b) Per i macchinari, gli impianti, le attrezzature, l'arredamento e quanto alla voce "beni mobili/contenuto (esclusi valori, oggetti d'arte, scorte e merci) - " il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto, un attrezzo od un altro bene con un altro identico, si

stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

2. In caso di danno parziale:

- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei beni danneggiati,

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
  - a) l'ammontare del danno e della relativa indennità come se la estensione valore a nuovo non esistesse;
  - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo;
- 2) agli effetti delle norme di polizza, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma risulti:
  - a) superiore od eguale al rispettivo valore a nuovo è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
  - b) inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
  - c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento dell'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo sulla stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio degli Stati d'Europa se da ciò non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 48 mesi dall'atto di liquidazione parziale o amichevole o del verbale definitivo di perizia.  
Resta convenuto, a deroga di quanto sopra, che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola.  
Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino o ricostruzione;
- 5) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati deve rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro, si conviene che il supplemento d'indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, nei limiti della somma assicurata;
- 6) è facoltà dell'Assicurato di ricostruire i beni immobili anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti esclusi eventuali ulteriori aggravii conseguenti per l'Assicuratore.

#### **Art. 8 - Cose particolari (Valori e Oggetti d'arte)**

Si conviene di ritenere assicurati con la partita "Beni mobili / Contenuto" i sotto indicati beni:

- Valori, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 della sezione 4 sotto la voce "Valori".
- Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:

- 1) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- 2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
- 3) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- 4) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, L'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

- Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità a numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n.42 del 22.01.2004; in caso di sinistro, L'indennizzo sarà calcolato senza applicazione dei deprezzamenti previsti nel presente contratto, bensì in base al valore di stima (se esistente) o all'equo valore di mercato all'epoca del sinistro, quale dei due risulti più elevato.

#### **Art. 9 - Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo "pagamento dell'indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

#### **Art. 10 - Compensazione tra partite**

L'eccedenza tra somma assicurata e valori accertati, che si riscontrasse al momento del sinistro su una o più partite, viene riportata sull'insieme delle partite che risultassero insufficientemente assicurate - purché per queste sia previsto un tasso di premio uguale o inferiore - mediante ripartizione proporzionale alle insufficienze riscontrate.

#### **Art. 11 - Recuperi**

Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale a parziale, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

#### **Art. 12 - Beni presso terzi**

Si prende atto tra le Parti che i "Beni mobili / Contenuto" e le "Apparecchiature elettroniche" possono trovarsi anche presso terzi in genere, comprese mostre ed esposizioni, fiere e simili, in qualsiasi località.

Fermo quanto previsto dall'art. 12 sezione 2 - limite massimo dell'indennizzo -, la garanzia, sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 4 sotto la voce "Beni presso terzi".

#### **Art. 13 - Spese di collaudo**

La Società, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, riconosce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e le relative prove di idoneità di beni assicurati ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, ciò fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato riferibile al bene interessato dal sinistro.

#### **Art. 14 - Coppie o serie**

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equo del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un bene assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

#### **Art. 15 - Ricostruzione speciale**

Le parti prendono atto che il costo di ricostruzione e/o il restauro dei beni immobili è stato valutato tenuto conto dei pregi artistici degli stessi e in particolare delle volte, delle soffittature, degli stucchi e degli affreschi e altri simili elementi.

Relativamente ai beni immobili, la Società pagherà il costo per la riparazione, ricostruzione e/o restauro sostituzione delle parti danneggiate effettuato utilizzando metodi e materiali moderni di una qualità simile a quella dei beni danneggiati al fine di permettere ai beni riparati, ricostruiti o sostituiti di approssimare per quanto possibile l'originale.

#### **Art. 16 - Rottura di vetri e cristalli**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art. 2 Sezione 2.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 sezione 4 sotto la voce "Rottura vetri e cristalli".

#### **Art. 17 - Maggiori costi**

In caso di danno ai "beni immobili" e/o ai "beni mobili / contenuto" per eventi coperti dalla polizza, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute per l'esercizio delle attività proprie dell'Assicurato, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali o spese conduzione e/o proprietà di fabbricati o parti degli stessi;
- noleggio attrezzature;
- trasporto dipendenti.
- costi aggiuntivi e/o straordinari necessari per il proseguimento dell'attività dopo il verificarsi del sinistro.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda dell'art. 1 sezione 4 sotto la voce "Maggiori costi".

#### **Art. 18 - Merci in refrigerazione**

La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del liquido refrigerante.

Conseguenti a:

1. qualsiasi evento garantito nella presente polizza;

2. accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 sezione 4 sotto la voce "Merci in refrigerazione".

#### **Art. 19 - Differenziale storico-artistico**

Nella somma assicurata alla partita "Beni immobili", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art. 11 della Sezione 2 della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 sezione 4 sotto la voce "Differenziale storico/artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca il bene danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

#### **Art. 20 - Guasti meccanici**

A deroga dell'Art. 2 sezione 2 Esclusioni, lett. d), la Società indennizza anche i guasti meccanici degli impianti, del macchinario e delle attrezzature, compresi i danni che si manifestassero negli impianti fotovoltaici e nei beni compresi nella definizione di "Apparecchiature elettroniche".

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

Sono esclusi i danni:

- a) meccanici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di ordinaria manutenzione;
- b) a parziale deroga dell'Art. 2 sezione 2 - Esclusioni, lett. j), verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione o l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- d) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- e) attribuibili ad usura, limitatamente alla parte direttamente affetta, o di carattere estetico, che non pregiudichino la funzionalità.

#### **Art. 21 - Impiego mobile**

Si prende atto tra le Parti che le "Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile" si ritengono assicurate anche quando vengono utilizzate al di fuori delle sedi di svolgimento

delle attività istituzionali del Contraente e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio degli Stati d'Europa.

Si precisa che la garanzia prestata dalla presente condizione è pienamente valida anche durante l'utilizzo dei beni da parte di personale autorizzato anche nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 6,00.

Limitatamente ai danni da furto su veicoli durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sui quale si trovano le cose assicurate sia chiuso a chiave; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 sezione 4 sotto la voce "Impiego mobile".

#### **Art. 22 - Maggiori costi relativamente ad apparecchiature elettroniche**

Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile che provoca l'interruzione totale o parziale di funzionamento, la Società indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali per la prosecuzione dell'esercizio svolto dalla cosa danneggiata e costituite da:

- uso di apparecchio sostitutivo;
- l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione;
- l'uso di servizio da Terzi;
- altre spese non espressamente escluse.

La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata derivanti da provvedimenti di un governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato per la riparazione od il rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
- modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata.

La Società risponde per ogni sinistro fino al massimo indennizzo convenuto riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, ma comunque non oltre 120 giorni.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale.

Nel determinare l'importo dell'indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse verificato, avrebbero compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (fiere ed esposizioni, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni).

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 sezione 4 sotto la voce "maggiori costi relativamente ad apparecchiature elettroniche".

#### **Art. 23 - Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli**

Gli impianti, i macchinari, le attrezzature, gli apparecchi ed apparecchiature elettroniche assicurate collocate sugli autoveicoli di proprietà dell'Assicurato sono assicurate anche durante la circolazione entro il territorio degli Stati d'Europa, purché installate in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo. Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 sezione 4 sotto la voce "Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli".

#### **Art. 24 - Determinazione del danno per apparecchiature elettroniche - Valore assicurabile**

Limitatamente alle "apparecchiature elettroniche", a deroga di quanto previsto negli articoli 11 sezione 2 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno e 7 sezione 3 - Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)", la determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

La determinazione dei danni, in caso di sinistro indennizzabile, alle cose assicurate, viene eseguita con le seguenti norme:

- a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le cose danneggiate nella stato funzionale in cui si trovano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);
- b) l'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile dai residui delle cose danneggiate.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.

#### **Valore assicurabile**

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.

#### **Art. 25 - Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale**

Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile si conviene che non si terrà conto della eventuale maggiore esistenza, sempreché questa rientri entro il limite del 30% della somma assicurata ad ogni singola partita. Se detto limite del 30% risultasse superato, il disposto del citato articolo del Codice Civile si applicherà solo sull'eccedenza. Resta tuttavia convenuto che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per sinistri nei quali l'indennizzo non superi euro 25.000,00.

#### **Art. 26 - Aggiornamento valori assicurati e introduzione nuovi beni - Leeway Clause**

Premesso che si conviene tra le parti che:

- 1) agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza i beni in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- 2) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia i beni alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- 3) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di beni che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegnerà i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale

di cui all'art.1907 C.C. semprechè l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art. 3 Sezione 1 della presente polizza.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art.1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art.1907 C.C.

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

#### **Art. 27 – Virus Informatici**

Omissis

## SEZIONE 4 LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

### Art. 1 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi limiti di indennizzo e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico Sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più Scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO	FRANCHIGIE - SCOPERTI PER SINISTRO
Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente indicato	=====	€ 1.500,00
Spese di demolizione e sgombero	€ 1.000.000,00 in eccesso a quanto previsto dall'art. 1 b) Sez. 2	Nessuna
Ricorso terzi	Somma assicurata indicata nella scheda di polizza	Nessuna
Onorari di architetti, professionisti e consulenti	€ 100.000,00	Nessuna
Spese peritali	€ 150.000,00	Nessuna
Fuoriuscita di acqua, anche a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione	€ 250.000,00	€ 1.000,00
Spese ricerca guasto	€ 50.000,00 per sinistro e 250.000,00 per periodo assicurativo annuo	€ 250,00
Perdita pigioni	30% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate	Nessuna
Eventi atmosferici (art. 4 a, sez. 3), fatto salvo per: ----- - grandine su fragili ----- - gelo ----- - sovraccarico da neve	50% delle somme assicurate per ogni unità immobiliare con il limite di € 5.000.000,00 ----- € 250.000,00 per sinistro e 500.000,00 per periodo assicurativo annuo ----- € 500.000,00 ----- 50% delle somme assicurate per ogni unità immobiliare con il max di € 5.000.000,00 per tutti i beni assicurati	Scoperto 10% minimo 2.500,00 ----- € 1.000,00 ----- Scoperto 10% minimo € 1.500,00 e massimo 10.000,00 per ogni unità immobiliare
Allagamenti	€ 250.000,00 per sinistro e 500.000,00 per periodo assicurativo annuo	€ 5.000,00
Inondazioni e alluvioni	50% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite di € 3.000.000,00 per tutti i beni assicurati	€ 10.000,00
Eventi sociopolitici	70% delle somme assicurate per ogni unità immobiliare	Scoperto 10% minimo € 2.500,00
Terrorismo	30% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite	Scoperto 20% minimo € 5.000,00 per ogni unità immobiliare

	di € 5.000.000,00 per tutti i beni assicurati	
Terremoto,	50% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite di € 5.000.000,00 per tutti i beni assicurati	€ 25.000,00
Crollo e collasso strutturale	€ 1.000.000,00	€ 10.000,00
Fenomeno elettrico	€ 3.000.000,00	€ 500,00
Cedimento, franamento, smottamento del terreno, caduta di massi, valanghe e slavine	€ 1.500.000,00	€ 10.000,00
Valori (esclusi Furto, Rapina, Estorsione)	€ 25.000,00	Franchigia frontale ???
Furto, rapina, estorsione, guasti cagionati dai ladri con i seguenti sottolimiti:	€ 250.000,00	
- Furto, rapina, estorsione di beni,	- € 200.000,00,	€ 1.000,00
- Furto, rapina, estorsione di valori	- € 15.000,00, con il limite di € 5.000,00 per i valori posti fuori dai mezzi di custodia	€ 500,00
- Portavalori	- € 5.000,00	€ 500,00
- Furto con destrezza	- € 3.000,00 per sinistro e 5.000,00 per periodo assicurativo annuo	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro
- Furto "beni mobili - contenuto" posti all'esterno	- € 15.000,00	Scoperto 10% minimo €1.500,00
- Furto di beni posti all'aperto per destinazione d'uso	- € 50.000,00	10% minimo € 1.500,00
Beni presso terzi	10% della somma assicurata alla partita Beni mobili / Contenuto	Franchigia frontale
Rottura vetri e cristalli	€ 3.000,00 per singola lastra con il massimo di € 25.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	€ 250,00 per sinistro
Maggiori costi	€ 500.000,00	Nessuna
Merci in refrigerazione e/o a temperatura controllata	€ 10.000,00	Franchigia frontale
Differenziale storico artistico	€ 3.000.000,00	Nessuna
Guasti meccanici	€ 50.000,00, con il limite di 25.000,00 per gli impianti fotovoltaici	€ 500,00
Impiego mobile	€ 150.000,00 per sinistro e 200.000,00 per periodo assicurativo annuo	€ 500,00
Impianti e apparecchi installati su autoveicoli	€ 150.000,00	€ 500,00
Ricostruzione archivi, documenti, dati, programmi informatici e supporti dati	€ 500.000,00	€ 500,00
Maggiori costi relativamente ad apparecchiature elettroniche	€ 100.000,00 per sinistro col limite di € 25.000,00 al giorno	2 giorni
Virus informatici, limitatamente ai danni agli archivi e ai programmi informatici	€ 100.000,00	Franchigia frontale
<b>Limite di indennizzo per sinistro, salvo ove diversamente indicato: € 20.000.000,00.</b>		

**Nota = Unità immobiliare: complesso di beni immobili e relativi beni mobili / contenuto.**

**SCHEDA DI POLIZZA**

Costituente parte integrante della polizza All Risks beni immobili e mobili n°  
 .....

**Contraente:** ARPAE Emilia Romagna  
 Via Po, 5  
 40139 - Bologna  
 C.F. 04290860370

**durata del contratto:** anni 3, con  
**effetto dal:** \_\_\_\_\_  
**scadenza il:** \_\_\_\_\_  
**frazionamento:** Annuale

**Partite, somme assicurate e tassi di premio**

N.	Partite	Somma Assicurata (€)	Tasso Lordo %°	Premio Lordo (€)
1	Beni immobili	36.000.000,00		
2	Fabbricati di interesse storico od artistico ( <i>ex D.lgs 490 del 29/10/1999 e successive modifiche; esenti da imposte ai sensi della L. 53 del 28/02/1983</i> )	11.156.000,00		
3	Beni mobili / Contenuto	41.655.000,00		
4	Ricorso Terzi	3.000.000,00		
<b>TOTALE</b>		<b>91.701.000,00</b>		

**Scomposizione del premio**

Premio annuo imponibile	
Imposte	
<b>TOTALE</b>	

La Società

Il Contraente

-----  
 -----

# **ARPAE EMILIA ROMAGNA**

## **LOTTO 2**

**Capitolato tecnico dell'assicurazione**

### **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)**

**Decorrenza ore 24.00 del \_\_\_\_\_**  
**Scadenza ore 24.00 del \_\_\_\_\_**

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

### **Compagnia e/o Società**

L'Impresa Assicuratrice.

### **Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

### **Assicurato**

Ente Contraente;

Direttore, dirigenti, prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati del Contraente.

le persone che, pur non essendo dipendenti del Contraente, svolgono a qualsiasi titolo attività manuali e non (sia continuative che saltuarie od occasionali) per conto del Contraente stesso nell'ambito delle sue attività istituzionali, nonché di ogni altra attività esercitata od iniziativa promossa nell'ambito di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, comunque ed ovunque svolte ed in qualsiasi forma, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. A titolo esemplificativo e non limitativo in questa categoria di persone rientrano: lavoratori in regime di L.S.U. (lavoratori socialmente utili), lavoratori di pubblica utilità (ex art. 54 D.lgs 274/2000, DM Giustizia 26.03.2001 e s.m.i.), soggetti percettori reddito cittadinanza, dipendenti di altra amministrazione a comando e/o in avvalimento e/o in distacco funzionale o/o con incarichi di supplenza, volontari in genere, guardie ambientali ecologiche (ai sensi L.R. Toscana n. 30/2015, L.R. Toscana n. 48/2016 e s.m.i.), borsisti, stagisti, tirocinanti e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, formazione, qualificazione o altro prestino la loro opera o partecipino ad attività organizzate dal Contraente, esclusi in ogni caso gli appaltatori, i subappaltatori e i rispettivi dipendenti.

### **Polizza**

Il contratto di assicurazione.

### **Premio**

La somma dovuta alla Società.

### **Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

### **Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

### **Danni**

Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e/o danneggiamento di cose.

### **Indennizzo / Risarcimento**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### **Scoperto**

La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

### **Franchigia**

La parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

### **Periodo assicurativo annuo**

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

### **Broker incaricato**

Assiteca BSA srl - Sede Legale in Modena, Viale Giardini 474/M - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

### **Cose**

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

### **Appaltatore/Subappaltatore**

La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha affidato, mediante contratto di appalto o subappalto – a norma di legge - l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

### **Prestatori di lavoro**

Tutte le persone fisiche di cui – nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro – il Contraente/Assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate con la presente polizza, incluse:

- a) quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende;
- b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.

### **Retribuzioni lorde**

Tutto quanto, al lordo di ogni trattenuta, i Prestatori di lavoro ricevono a compenso dell'opera prestata e/o gli importi (esclusa l'I.V.A.) pagati dal Contraente/Assicurato a soggetti terzi regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi.

### **Malattia trasmissibile**

Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:

- per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e
- il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
- la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.

### **Sistema Informatico**

Si intende qualsiasi genere di computer, hardware, software, tecnologia informatica e/o sistema di comunicazione e/o dispositivo elettronico, (includendo, ma non limitandosi a, smart phone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, includendo qualsiasi sistema simile ai suddetti o qualsiasi configurazione degli stessi, ed inoltre si intendono inclusi qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione dati, apparecchiature di rete e/o struttura/servizio di backup associata, di proprietà o gestita dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.

### **Attacco informatico**

Si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o la minaccia o la truffa di tali atti che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.

### **Incidente informatico**

Si intende:

- qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni correlati che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico; o
- qualsiasi indisponibilità o guasto parziale o totale o serie di correlati guasti o indisponibilità parziali o totali relativi all'accesso, all'elaborazione, all'uso o al funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.

### **Dati informatici**

Si intendono le informazioni, i fatti, i concetti, il codice o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma che può essere utilizzata, acceduta, elaborata, trasmessa o memorizzata da un Sistema Informatico.

## **SEZIONE 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

### **1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza o dalla data indicata nella determina di aggiudicazione, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento, ed avrà durata 3 anni.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi saranno corrisposti direttamente alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, tuttavia non è esclusa la possibilità che siano corrisposti anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Tale disposizione contrattuale è altresì operante sia per tutti i pagamenti posteriori alla fase di aggiudicazione e stipula del contratto, sia per i pagamenti di rate, appendici e/o regolazioni premio successive, scaturenti dal medesimo contratto assicurativo.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

### **1.3 Determinazione e regolazione del premio**

Il premio viene calcolato applicando il tasso (comprensivo di imposte) pattuito in polizza al preventivo delle retribuzioni lorde annue corrisposte al personale, con l'intesa che il detto tasso rimane fisso per tutta la durata del contratto, fatto salvo il suo adeguamento unicamente in relazione alla eventuale modifica delle imposte sui premi assicurativi.

Detto premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda tecnica ed è soggetto a conguaglio definitivo alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per il conteggio del premio. A tale proposito si prevede che:

**a. Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio.**

Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo delle retribuzioni lorde corrisposte al personale nel medesimo periodo affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

L'eventuale differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i 60 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società, inteso che l'eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.

**b. Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati.**

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva eventualmente dovuta, la Società dovrà fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (premio a deposito più conguaglio).

#### **1.4 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **1.5 Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

L'Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

Il Contraente, a seguito di disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (Art 1. C. 13 L 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario nel caso in cui la Società non sia disposta ad una nuova rinegoziazione delle condizioni contrattuali. Altresì con la possibilità di esercitare il potere di recesso ai sensi dell'Art. 109 D.Lgs 50/2016.

### **1.6 Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'assicurato**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o al Broker incaricato entro trenta giorni lavorativi dal momento in cui il "Servizio Competente" del Contraente ne è venuto a conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 c.c.

Per data di presa conoscenza deve intendersi quella di ricevimento della richiesta di risarcimento avanzata in forma scritta direttamente dal danneggiato ovvero tramite un legale e/o un terzo aventi titolo a rappresentarlo, inteso che il Contraente ha l'obbligo di denuncia solo se, o quando, abbia ricevuto detta richiesta scritta.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (Rco), il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri unicamente:

- in caso di infortunio per il quale abbia ricevuto notizia dell'avvio d'inchiesta da parte delle autorità competenti a norma di legge;
- nel caso abbia ricevuto una richiesta di risarcimento o sia stata promossa azione legale o di rivalsa da parte degli aventi diritto.

### **1.7 Gestione del sinistro - Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale, ivi compresa la mediazione, che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.

Tuttavia, prima della liquidazione di un danno rientrante completamente in franchigia, la Società è tenuta a richiedere l'autorizzazione alla liquidazione al Contraente il quale può rifiutarla. In tal caso la Società ha la facoltà di non proseguire nella gestione della vertenza che dovrà essere obbligatoriamente presa in carico dal Contraente. Se ciò si verificasse la Società non è più obbligata in relazione a tale sinistro anche per eventuali somme eccedenti la franchigia contrattuale, salvo diversa pattuizione tra la Società e il Contraente.

### **1.8 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

### **1.9 Produzione di informazioni sui sinistri**

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati, con indicazione del nominativo della controparte;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti;
- f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 50,00 per ogni giorno di ritardo con il massimo di Euro 1.000,00.
5. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
6. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, e a seguito dello svincolo della garanzia definitiva, l'applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o regolazione dei premi, con corrispondente trattenuta dal pagamento.

#### **1.10 Modalità per il recupero delle franchigie**

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato o agli aventi causa l'importo del danno al lordo della franchigia contrattuale.

La Società provvederà successivamente a richiedere al Contraente/Assicurato il rimborso della franchigia contrattualmente prevista. A tale scopo la Società, al termine di ciascuna scadenza annuale, invierà al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l'avvenuto risarcimento dei sinistri per i quali esiste una residua franchigia a carico del Contraente/Assicurato, richiedendone il rimborso, unitamente alla statistica sinistri aggiornata secondo le modalità indicate al precedente art. 1.9.

Il Contraente/Assicurato entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto. Per tutti i sinistri risarciti in data successiva alla cessazione del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente al risarcimento del sinistro, ed entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione il Contraente provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

#### **1.11 Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

#### **1.12 Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

#### **1.13 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **1.14 Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato. Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

#### **1.15 Forma delle comunicazioni**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

#### **1.16 Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

#### **1.17 Clausola Broker**

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. Il pagamento dei premi dovuti agli assicuratori, viene effettuato dal Contraente agli assicuratori stessi; tuttavia il pagamento dei premi qualora venga effettuato su

indicazione del contraente tramite il Broker sopra designato, resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.

4. I premi eventualmente incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 6,00%.

#### **1.18 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto indicando per ogni operazione il CIG attribuito al contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

#### **1.19 Sanctions Clause**

Resta stabilito che la Società non sarà obbligata a garantire copertura alcuna o al pagamento di sinistro alcuno, ancorché indennizzabile a termini di polizza, qualora così facendo si esponesse a certe e dimostrabili sanzioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi, regolamenti o direttive dell'Unione Europea, Regno Unito e Stati Uniti d'America.

In ogni caso, in caso di conflitto tra fonti normative disciplinanti il regime di sanzioni tra Stati, resta stabilita la supremazia del diritto europeo e l'applicazione del Regolamento (CE) n. 2271/96 (cd. Regolamento di blocco) e del Regolamento (UE) n. 267/2021

#### **1.20 – Codice di comportamento**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia Romagna", approvato con DDG n. 8 del 31/1/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpa /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali ([www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)).

3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

## **SEZIONE 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO**

### **2.0 Descrizione del rischio**

La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente dall'esercizio delle proprie attività istituzionali nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, svolte in qualsiasi forma - anche in concorso con altri soggetti o tramite volontariato, associato e non - e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite ad Aziende Speciali e Consorzi o ad altri enti pubblici o privati, che gestiscano, per conto del Contraente, servizi o attività in regime di concessione o di appalto, salvo che ne derivi al Contraente/Assicurato una responsabilità indiretta o solidale.

L'assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Assicurato, sia diretta sia indiretta o solidale, anche quale committente, organizzatore, promotore o a qualunque altro titolo, potendo l'attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione.

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall'uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile (comprese aree e terreni), di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

L'assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. Sono pure comprese le attività e/o i servizi, svolti da soggetti con cui il Contraente intrattenga rapporti di collaborazione e/o convenzione, ai quali l'Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.

### **2.1 Oggetto dell'assicurazione**

#### **A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione od errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni regolamentari.

#### **B. Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – compreso danno biologico**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003, alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi) e al D.lgs 81 del 15/06/2015 (c.d. jobs act) e s.m.i.

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97,

al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi) e al D.lgs 81 del 15/06/2015 (c.d. jobs act) e s.m.i, saranno considerati Terzi a tutti gli effetti. Agli effetti dell'assicurazione della "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" (RCO), la Società dà e prende atto che questi possono fare uso, come conducenti o trasportati, di automezzi del Contraente o di terzi.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e semprechè sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

1. la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche.

## **2.2 Estensione territoriale**

La validità della garanzia assicurativa è estesa al mondo intero.

## **2.3 Soggetti esclusi dal novero dei terzi**

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono esclusi dal novero dei terzi i dipendenti del Contraente per i quali è operante la garanzia RCO.

I soggetti sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non prestano servizio e in caso di danno a cose di loro proprietà.

## **2.4 Garanzie a titolo esemplificativo**

L'assicurazione comprende comunque, a titolo esemplificativo e non limitativo i danni derivanti, anche:

1. dalla proprietà, gestione e manutenzione di terreni, strade, ed altre infrastrutture viarie in genere, nonché di ogni altro manufatto, opera o bene pubblico;
2. dalla proprietà e/o conduzione e/o manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché da impiego di anticrittogamici e/o antiparassitari; sono comprese le attività di tutela e conservazione di piante di interesse paesaggistico ed ambientale, anche nell'interesse di terzi proprietari, ove sottoposte a vincolo;
3. da officine di manutenzione e/o riparazione di mezzi dell'Ente, comprese le officine mobili;
4. dalla organizzazione, gestione e/o partecipazione di/a:
  - convegni, seminari, riunioni, fiere, mostre ed esposizioni in genere,
  - spettacoli, sagre, feste e manifestazioni in genere, esclusi comunque i rischi da circolazione di veicoli e navigazione di natanti a motore (soggetti agli obblighi assicurativi di cui alla Legge 990/69 e s.m. e i.) e i danni derivanti dall'impiego di velivoli e aeromobili;compresi i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture mobili impiegate; l'assicurazione vale anche in favore delle associazioni, gruppi organizzati e singoli cittadini che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento delle manifestazioni;
5. dall'affidamento di spazi e strutture nei quali i Terzi siano organizzatori di fiere, mostre, convegni e simili;

6. dall'organizzazione e/o gestione e/o partecipazione ad attività di istruzione professionale e di formazione in genere, compresi i danni cagionati dai partecipanti a terzi e a prestatori d'opera del Contraente;
7. dall'utilizzo delle modalità operative del telelavoro e dello smart working;
8. dalla proprietà ed impiego di cani ed altri animali;
9. provocati da animali, per i quali l'Amministrazione sia direttamente od indirettamente ritenuta responsabile;
10. dalla proprietà e/o conduzione e gestione di uffici, magazzini, depositi, parcheggi, alloggi, teatri, cinema, auditorium, centri sportivi, impianti e strutture ricreative in genere, nonché di strutture e servizi scolastici in genere ed altre strutture adibite a pubblici servizi, compresi servizi e dipendenze;
11. dalla proprietà e/o esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
12. dalla proprietà e/o gestione di giochi ed attrezzature vari (es. scivoli, altalene, giostre e simili attrezzature) sistemati nelle aree di pertinenza dei servizi gestiti;
13. dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni, ovunque installati;
14. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici e a motore in genere, quali biciclette, tricicli, ciclofurgoncini, carrelli a mano, nonché – fatta salva l'esclusione dei rischi da circolazione soggetti agli obblighi assicurativi di cui alla Legge 990/69 e s.m. e i – dalla proprietà e/o dall'esercizio di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione di merci e materiali (carrelli, transpallets e simili);
15. da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, esclusi i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
16. dall'impiego di squadre di pronto intervento;
17. all'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina verificatisi nell'ambito delle aree dell'Ente, nonché attentati od atti violenti legati a manifestazione di natura sindacale;

## **2.5 Rischi esclusi dall'assicurazione**

### *L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:*

- a) derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore, soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione nonché da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dall'art. 2.4 e dalle Condizioni Particolari **Committenza veicoli, R.C. integrativa autoveicoli**;
- b) derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Inquinamento accidentale**; nonché conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da furto**;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da incendio**;
- f) a cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico nonché a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari **Danni a cose sollevate, caricate o scaricate, Danni a cose in consegna o custodia, Danni da attività di rimozione veicoli, RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del codice civile**;

- g) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori nonché alle cose mobili che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari **Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori, Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori**;
  - h) a cose in genere cagionati da cedimento o franamento del terreno, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da cedimento o franamento del terreno**;
  - i) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari **Mense e punti ristoro**;
  - l) derivanti da attività e/o competenze esercitate da Consorzi, Aziende Municipalizzate, Aziende Speciali, Aziende/Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, salvo che ne derivi al Contraente una responsabilità indiretta o solidale.
- L'assicurazione R.C.T. – R.C.O. non comprende inoltre i danni:
- m) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.);
  - n) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori/attività che richiedano l'impiego di tali materiali, comprese le manifestazioni pirotecniche, nonché per il munizionamento in regolare dotazione alla Polizia Municipale;
  - o) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile(TSE);
  - p) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o dal contatto con l'asbesto, l'amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
  - q) derivanti dall'esistenza di campi elettromagnetici;
  - r) derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
  - s) derivanti da atti di terrorismo, sabotaggio e guerra.

## 2.7 Esclusione Cyber e Data

Ferme le condizioni generali e particolari di polizza, con la presente si prende atto di quanto segue:

- 1 Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza o contenuta in qualsiasi appendice alla stessa, la presente polizza non copre perdite, danni, responsabilità, richieste di risarcimento, multe, ammende, penali, costi o spese di qualsiasi natura che siano direttamente o indirettamente causate da e/o risultanti da e/o derivanti da e/o connesse a:
  - 1.1 Attacco informatico o Incidente informatico, incluso, ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi Attacco informatico o Incidente informatico; o
  - 1.2 Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, restauro, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato informatico, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati informatici;
 a prescindere da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca in modo concomitante o in qualsiasi altra sequenza.
- 2 Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa clausola sia ritenuta non valida o non applicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti.
- 3 La presente norma e sostituisce qualsiasi altra disposizione presente in polizza o qualsiasi altra appendice introdotta successivamente, che abbia rilevanza su un Attacco informatico, Incidente informatico o un Dato informatico e, se in conflitto con tale disposizione, la presente appendice la sostituisce.
- 4 Se la Società sostiene che in ragione della presente clausola la perdita subita dall'Assicurato non è coperta dalla presente polizza, l'onere di provare il contrario sarà a carico dell'Assicurato.

## 2.8 Franchigia frontale RCT

Si conviene fra le parti che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con una franchigia assoluta RCT in base a quanto indicato alla sezione 4 scoperti, franchigie, limiti di risarcimento salvo i casi in cui le norme che regolano l'assicurazione prevedano un importo minimo non indennizzabile o una franchigia di ammontare superiore. Si conviene altresì che la Società si impegna a liquidare l'intero importo dei sinistri e provvederà al recupero delle singole franchigie con le modalità indicate all'art. 1.10. Le garanzie di cui all'Art. 2.1 B (RCO) e 3.1 (Malattie professionali) vengono prestate senza applicazione di franchigia.

## **SEZIONE 3 – NORME PARTICOLARI** (sempre operanti)

### **3.1 Malattie professionali**

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art 2.1 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia.

La garanzia non è operante per:

- le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.

Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.

### **3.2 Danni da interruzione o sospensioni di attività**

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Tale estensione di garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

### **3.3 Committenza veicoli**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di mezzi di locomozione a motore e non a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

### **3.4 R.C. integrativa autoveicoli**

Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autoveicoli immatricolati ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.

### **3.5 Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi (escluso il Contraente) nello svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i massimali pattuiti per la garanzia RCT. Agli effetti della presente estensione di garanzia, limitatamente alle lesioni corporali subite in occasione di lavoro e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i lavoratori dipendenti e gli altri prestatori di lavoro del Contraente.

### **3.6 Danni da incendio**

L'assicurazione è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, per i quali è operante con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio recante la garanzia "ricorso vicini / terzi", la presente estensione opererà in

secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l'anzidetta polizza incendio.

### **3.7 Danni a veicoli sotto carico e scarico**

Relativamente all'assicurazione dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, la garanzia è operante con esclusione dei danni derivanti da mancato uso dei mezzi stessi ed è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

### **3.8 Danni ai veicoli in parcheggio**

L'assicurazione è estesa ai danni ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi dell'Assicurato. La garanzia è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

### **3.9 Danni a cose sollevate, caricate e scaricate**

Relativamente ai danni cagionati alle cose sollevate, caricate o scaricate, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

### **3.10 Proprietà di fabbricati adibiti a pubblici servizi e non**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario di fabbricati e opere civili in genere, adibiti a pubblici servizi e non, compresi le relative parti comuni – se in condominio – e gli impianti di pertinenza destinati alla loro conduzione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ascensori, montacarichi e scale mobili.

L'assicurazione è estesa ai rischi derivanti dall'esistenza di antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, terreni, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici.

L'Assicurazione è inoltre estesa ai rischi della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione dei fabbricati (compresi impianti) e opere civili. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Sono esclusi i danni derivanti dall'esercizio di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi nei fabbricati di proprietà del Contraente/Assicurato, salvo che quest'ultimo sia tenuto a risponderne nella sua qualità di proprietario.

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati, facendo ad ogni effetto fede, per la loro identificazione, la risultanza dei documenti, atti, contratti, in possesso del Contraente/Assicurato.

### **3.11 Danni da cedimento o franamento del terreno**

L'assicurazione è estesa ai danni a cose dovuti a cedimento o franamento o vibrazione del terreno, fatta eccezione per i danni che derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

### **3.12 Danni da scavo e reinterro**

L'assicurazione è estesa alla responsabilità dell'Assicurato per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, fino a 180 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.

### **3.13 Danni da furto**

L'assicurazione è estesa alla responsabilità dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature o

ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori, da parte dell'Assicurato o di terzi cui siano stati commissionati. Tale estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

### **3.14 Attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)**

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "Responsabile del servizio di protezione e sicurezza", nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti dell'anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato.

### **3.15 Danni da inquinamento accidentale**

L'assicurazione è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture.

La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

### **3.16 Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori**

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

### **3.17 Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori**

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati a cose mobili trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

### **3.18 Danni a condutture ed impianti sotterranei**

Relativamente ai danni cagionati a condutture e/o impianti sotterranei, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

### **3.19 Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale o di cantiere, da difettoso funzionamento di impianti semaforici e di segnalazione in genere nonché da mancato o insufficiente servizio di vigilanza e pubblica sicurezza.

### **3.20 RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del codice civile**

Limitatamente ai servizi ove esista servizio di guardaroba custodito o sia prescritto agli utenti l'obbligo di deposito di indumenti e/o cose (teatri, sale di spettacolo, musei, biblioteche, etc.) nonché relativamente alle strutture di servizio del Contraente (asili, scuole, colonie, case di soggiorno, case protette, ambulatori ed altre simili anche se qui non menzionate) l'assicurazione è estesa ai danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere, ai sensi dei sopra richiamati articoli del codice civile.

Dall'anzidetta estensione sono in ogni caso esclusi: denaro, marche e valori bollati, titoli di credito, oggetti preziosi (pietre e metalli), veicoli e loro contenuto.

La presente garanzia è prestata, in deroga ad ogni diversa previsione dell'assicurazione, con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella della sezione 4.

### **3.21 Danni a cose in consegna o custodia**

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato. Sono comunque esclusi i danni alle cose utilizzate per l'esercizio delle attività per le quali è prestata l'assicurazione od oggetto dell'esecuzione di lavori. La garanzia è prestata con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella della sezione 4.

### **3.22 Mense e punti ristoro**

Relativamente all'esercizio di servizi di ristorazione, quali mense e affini, come pure per quanto riguarda la proprietà e/o l'esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, l'assicurazione è estesa ai danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo. Qualora i servizi di ristorazione siano appaltati a terzi, l'assicurazione è operante per la responsabilità derivante all'Assicurato quale committente.

### **3.23 Pluralità di assicurati – Massimo risarcimento**

Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento deve intendersi unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

### **3.24 R.C. personale distaccato/comandato**

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti/provocati da:

- dipendenti di società od Enti distaccati/comandati presso il Contraente/Assicurato;
- dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati/comandati presso altre società od Enti.

### **3.25 Responsabilità solidale del committente con l'appaltatore/subappaltatore**

La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità civile che, ai sensi di legge, possa derivare all'Assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore e/o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.

### **3.26 R.C. incrociata**

In relazione alle diverse persone fisiche rientranti tra i soggetti Assicurati, si precisa che le garanzie del presente contratto operano tra le stesse considerandole terze fra di loro nell'ambito della copertura RCT e RCO.

### **3.27 Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensotrutture/aree verdi/cabine elettriche/centraline/cabine di monitoraggio**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione e/o detenzione a qualsiasi titolo di:

- fabbricati, e relative pertinenze e dipendenze, beni immobili in genere, parcheggi, parchi e giardini, alberi, anche ad alto fusto, piante (compreso l'abbattimento delle stesse) terreni, aree verdi in genere, compresi tutti i relativi impianti fissi e non;
- tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature;
- beni mobile ed attrezzature ovunque collocate,

che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari,

- cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione e/o monitoraggio, strade, impianti di illuminazione centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

- centraline per la rilevazione di sostanze inquinanti di proprietà o noleggiate dalla contraente.

### **3.28 Danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna**

- L'assicurazione per i danni derivanti da spargimento d'acqua e/o da rigurgito di fogne conseguenti o non conseguenti a rotture o guasti accidentali di tubazioni, condutture e/o depositi, sono compresi in garanzia con le franchigie ed i limiti di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

### **3.29) Estensioni di garanzia**

In riferimento ai danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissioni e fusioni nucleari, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), tenuto conto delle motivazioni dell'Arpa ER che dichiara:

Arpa ER non svolge attività di manipolazione di sostanze radioattive né di trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;

Le apparecchiature presenti nelle varie sedi di Arpa ER o nelle centraline di rilevamento, sono unicamente dotate di alcuni componenti che rappresentano sorgenti di radiazioni ionizzanti o che funzionano comunque sulla base di emissioni di radiazioni ionizzanti e che dette apparecchiature sono interamente adibite ad attività di analisi laboratoristiche.

Tutto ciò premesso la garanzia comprende i danni dalla detenzione e uso di fonti radioattive necessarie all'attività dell'Assicurato con un massimale per sinistro e per anno pari ad Euro 3.000.000,00, nelle modalità di seguito enunciate:

1. la garanzia è subordinata alla condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente Autorità.

L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate, a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti radioattive dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse;

2. l'Assicurato accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente garanzia;
3. il massimale per sinistro indicato rappresenta il limite di esposizione della Società per ciascun periodo assicurativo annuo.

Per altre tipologie di rischio non sopra descritte la garanzia non comprende i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissioni e fusioni nucleari, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

## SEZIONE 4. MASSIMALI - SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO

### 4.1 Massimali assicurati

Per ogni sinistro **Euro 10.000.000,00**, con il limite di:

*Responsabilità civile verso terzi (RCT)*

- Euro 6.000.000,00** per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, con i limiti di
- Euro 6.000.000,00** per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di
- Euro 6.000.000,00** per danni cose, anche se appartenenti a più persone.

*Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)*

- Euro 6.000.000,00** per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d'opera infortunati, ma con il limite di
- Euro 2.500.000,00** per ogni infortunato

### 4.2 Scoperti, franchigie, limiti di risarcimento

Art. n.	condizione particolare	scoperto %	franchigia o minimo non indennizzabile per sinistro, salvo diversa indicazione (Euro)	massimo risarcimento per sinistro e periodo assicurativo annuo (Euro)
2.1	Danno biologico (RCO)		2.500,00	i massimali di polizza RCO
2.6	Franchigia frontale RCT		1.000,00	
3.1	Malattie professionali (RCO)		Nessuna	I massimali di polizza RCO
3.2	Interruzioni/sospensioni di attività di terzi	10	2.500,00	500.000,00 per sinistro
3.6	Danni da incendio		2.500,00	1.000.000,00 (in eccesso ad eventuale clausola Ric. Terzi pol. incendio)
3.7	Danni a veicoli sotto carico e scarico		vedasi franchigia frontale	I massimali di polizza RCT
3.8	Danni a veicoli in parcheggio		vedasi franchigia frontale	i massimali di polizza RCT
3.9	Danni a cose sollevate, caricate e scaricate		vedasi franchigia frontale	50.000,00
3.11	Danni da cedimento o franamento del terreno		vedasi franchigia frontale	500.000,00
3.12	Danni da scavo e reinterro		vedasi franchigia frontale	250.000,00
3.13	Danni da furto		vedasi franchigia frontale	50.000,00
3.15	Danni da inquinamento accidentale	10	2.500,00	500.000,00

3.16	Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori		vedasi franchigia frontale	500.000,00
3.17	Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori		vedasi franchigia frontale	500.000,00
3.18	Danni a condutture e impianti sotterranei		vedasi franchigia frontale	1.000.000,00
3.21	R.C. ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis e 1786 del c.c.		vedasi franchigia frontale	350.000,00
3.22	Danni a cose in consegna o custodia			
3.23	Danni da rimozione veicoli		vedasi franchigia frontale	25.000,00 per sinistro e 100.000 per periodo assicurativo annuo
3.28	Danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fognature: a) conseguenti a guasti o rotture accidentali di tubazioni, condutture o depositi b) non conseguenti a rotture a guasti o rotture accidentali di tubazioni, condutture o depositi	b) 10	a) vedasi franchigia frontale b) 2.500,00	a) i massimali di polizza RCT b) 500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo

<b>SCHEDA DI POLIZZA</b>
--------------------------

Costituente parte integrante della polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro n° .....

**Contraente:** ARPAE Emilia Romagna  
Via Po, 5  
40139 - Bologna  
C.F. 04290860370

**durata del contratto:** anni 3 con

**effetto dal:** \_\_\_\_\_

**scadenza il:** \_\_\_\_\_

**frazionamento:** Annuale

**Elementi per il conteggio del premio:**

Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione è determinato in base all'elemento delle Retribuzioni lorde annue (*come definite in polizza*), in base agli elementi di seguito indicati:

Retribuzioni lorde annue preventivate	Tasso lordo pro mille	Premio lordo (euro)
€ 46.000.000,00		

**Scomposizione del premio**

Premio annuo imponibile	
Imposte	
<b>TOTALE</b>	

La Società

Il Contraente

-----  
-----

# **ARPAE EMILIA ROMAGNA**

## **LOTTO 3 Sezione A**

### **Capitolato tecnico dell'assicurazione VEICOLI E NATANTI DELL'ENTE R.C. AUTO GARANZIE ACCESSORIE E AUTO RISCHI DIVERSI (cumulativa amministrata con Libro Matricola)**

**Decorrenza ore 24.00 del \_\_\_\_\_  
Scadenza ore 24.00 del \_\_\_\_\_**

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

### Accessori

- **di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
- **non di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata, contestualmente o successivamente all'acquisto, su richiesta e dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- **fonoaudiovisivi** - Apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari, stabilmente fissati al veicolo.

### Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o - per le altre garanzie operanti - il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### Broker incaricato

Assiteca BSA srl - Sede Legale in Modena, Viale Giardini 474/M - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

### Classe di Conversione Universale o C.U.

La classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di assicurazione che, in base alla vigente normativa, è assegnata al contratto RCA relativamente ai veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio, correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.

### Compagnia e/o Società

L'Impresa Assicuratrice che presta le garanzie.

### Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

### Danno parziale

Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

### Danno totale

Il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

### Degrado

Il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

### Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

### Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato e/o del Contraente in caso di sinistro.

### Furto

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 C.P.).

**Incendio**

La combustione - con sviluppo di fiamma - che può autoestendersi e propagarsi.

**Indennizzo**

La somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

**Codice delle Assicurazioni**

Il Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm. e ii.

**Massimale**

La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.

**Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Rapina**

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 C.P.).

**Risarcimento**

La somma corrisposta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

**Scoperto**

La percentuale del danno indennizzabile (con l'eventuale minimo) che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

**Scoppio**

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Valore Commerciale**

Il valore di mercato esclusa ogni attribuzione di valore storico o d'epoca.

**Veicolo**

Ciascuno dei veicoli assicurati indicati nel Libro Matricola alla data di effetto dell'assicurazione o incluso successivamente nel periodo di validità della medesima.

## SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

### 1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza o dalla data indicata nella determina di aggiudicazione, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento, ed avrà durata 3 anni.

La Società e/o l'Agenzia della Società sono comunque tenute a prevedere la messa in copertura dell'assicurazione dei veicoli, anche in pendenza del pagamento del premio, entro il 15° giorno successivo alla data di decorrenza della polizza e delle scadenze annuali o di frazionamento successive.

**Contemporaneamente la Società deve dare segnalazione dell'avvenuta messa in copertura dell'assicurazione all'archivio dei veicoli immatricolati e assicurati istituito presso gli Organi competenti (Banca dati ANIA).**

La Società si impegna inoltre a consegnare al Contraente l'apposito certificato di assicurazione entro e non oltre tre giorni antecedenti la decorrenza dell'assicurazione. La Società avrà facoltà di posticipare la consegna del certificato di assicurazione sino alla data dell'effettivo pagamento del premio dovuto a fronte del rilascio di un documento provvisorio equipollente (ossia dichiarazione rilasciata dalla Società attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, trasmessa in via telematica, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008) avente validità fino alla data dell'effettivo pagamento e comunque non oltre le ore 24 del termine di mora di 60 giorni.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Tale disposizione contrattuale è altresì operante sia per tutti i pagamenti posteriori alla fase di aggiudicazione e stipula del contratto, sia per i pagamenti di rate, appendici e/o regolazioni premio successive, scaturenti dal medesimo contratto assicurativo.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

### **1.3 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **1.4 Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

L'Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

Il Contraente, a seguito di disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (Art 1. C. 13 L 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario nel caso in cui la Società non sia disposta ad una nuova rinegoziazione della condizioni contrattuali. Altresì con la possibilità di esercitare il potere di ricorso ai sensi dell'Art. 109 D.Lgs 50/2016.

### **1.5 Estensione territoriale / rilascio certificato internazionale di assicurazione (carta verde)**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) alla stipulazione dell'assicurazione e ad ogni scadenza di rata successiva, a semplice richiesta del Contraente.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità, o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza

indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato all'immediata restituzione della stessa alla Società.

### **1.6 Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita**

Ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge, in caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge.

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N., previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo.

### **1.7 Rinvio alle norme di legge**

Unicamente per quanto costituisce integrazione necessaria e compatibile col presente capitolato normativo e - in ogni caso - per quanto regolamentato in senso più favorevole al Contraente e/o Assicurato, si fa espresso rinvio alle condizioni di assicurazione depositate dalla Società - in osservanza alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e dei relativi regolamenti - che la Società è tenuta ad allegare al contratto.

Ciò premesso la Società prende atto che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole per il Contraente e/o l'Assicurato.

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

### **1.8 Produzione di informazioni sui sinistri**

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
  - a) sinistri denunciati;
  - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
  - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
  - d) sinistri senza seguito;
  - e) sinistri respinti;
  - f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo con il massimo di Euro 2.000,00.
5. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
6. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, e a seguito dello svincolo della garanzia definitiva, l'applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o regolazione dei premi, con corrispondente trattenuta dal pagamento.

### **1.9 Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

#### **1.10 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **1.11 Foro competente**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato.

Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

#### **1.12 Forma delle comunicazioni**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

#### **1.13 Amministrazione del contratto con Libro Matricola**

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurarsi inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati in leasing o concessi in comodato o, se non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso allo stesso per l'esercizio delle sue attività istituzionali, compresi eventuali veicoli di Associazione o Enti che gestiscono servizi per conto del Contraente.

Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio sarà determinato con riferimento alla tariffa ed alla normativa in base alle quali è stato stipulato il contratto.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e - salvo il caso di risoluzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge - dovranno essere accompagnate dalla restituzione alla Società dei relativi certificati di assicurazione e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni di veicoli la garanzia prende effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta del Contraente recante la richiesta di inclusione e/o esclusione, purché non antecedente alla data di invio della comunicazione medesima, salva la facoltà della Società stessa di anticipare l'ora di decorrenza dell'assicurazione se ed in quanto ciò sia compatibile con il termine di ricevimento della richiesta.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli in caso di alienazione, demolizione, distruzione ed esportazione definitiva.

In caso di sostituzione di veicoli per i quali l'assicurazione rca sia stipulata nella forma bonus malus o equivalente, il Contraente potrà usufruire della classe di merito del veicolo sostituito sempreché:

l'esclusione e l'inclusione avvengano contestualmente;

il veicolo da includere e quello da sostituire appartengano allo stesso settore tariffario.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 120 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

La differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione dovrà essere corrisposta, dalla parte debitrice, entro il 60° giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.

Se il Contraente non provvede al pagamento della regolazione del premio richiesto dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente medesimo e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri riguardanti le garanzie Auto Rischi Diversi, il mancato pagamento della regolazione premio nei termini previsti dal contratto, determina la sospensione delle medesime garanzie - ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile - limitatamente ai veicoli cui si riferisce la regolazione del premio.

#### **1.14 Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

#### **1.15 Clausola Broker**

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione

di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. Il pagamento dei premi dovuti agli assicuratori, viene effettuato dal Contraente agli assicuratori stessi; tuttavia il pagamento dei premi qualora venga effettuato su indicazione del contraente tramite il Broker sopra designato, resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.
4. I premi eventualmente incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 2,00%

#### **1.16 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto indicando per ogni operazione il CIG attribuito al contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

#### **1.17 – Codice di comportamento**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia Romagna", approvato con DDG n. 8/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpa /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali ([www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)).

3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

## **SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)**

### **2.1 Oggetto dell'assicurazione**

La Società, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere - entro i limiti convenuti - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto - dalla circolazione dei veicoli descritti nel Libro Matricola che forma parte integrante del contratto alla data di effetto dell'assicurazione o inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento dei veicoli in aree private.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile:

- per i sinistri che avvenissero all'interno di depositi, autorimesse o officine;
- quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- per i danni alle cose di proprietà dei terzi trasportati, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero mentre sostano a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo stesso;
- per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all'esterno dell'abitacolo per motivi di servizio.

### **2.2 Esclusioni e rivalsa**

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
- b) nel caso di veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;
- c) nel caso di veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la normativa vigente;
- d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche.

Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto, ai sensi della normativa vigente.

### **2.3 Periodi di osservazione della sinistrosità**

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle singole tariffe, devono considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo - il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa.

- Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

#### 2.4 Formula tariffaria

In relazione alla tipologia dei veicoli assicurati, l'assicurazione è stipulata, secondo le indicazioni della Scheda tecnica e/o dell'Elenco veicoli che integrano la polizza, in una o più delle Formule tariffarie di seguito indicate:

**a) Formula tariffaria "Bonus / Malus" - per autovetture o autocarri**

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

**b) Formula tariffaria "Bonus / Malus" o equivalente - per motocicli e ciclomotori**

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

**c) Formula tariffaria "Franchigia fissa e assoluta"**

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza.

**d) Formula tariffaria "FISSA" senza franchigia - con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)**

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria - *riguardo ai veicoli destinati al trasporto di cose, esclusi i carrelli, ai veicoli per usi speciali e per trasporti specifici* - prevede aumenti del premio in misura del 15% o del 25% se nel periodo di osservazione vengono pagati rispettivamente due sinistri nel primo caso e tre o più sinistri nel secondo caso.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

#### 2.5 Rimborso nei limiti della franchigia

Nel caso l'assicurazione sia stipulata nella forma tariffaria "Franchigia fissa ed assoluta", la Società - alla scadenza di ogni semestre - richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati ai terzi rientranti nel limite della franchigia prevista.

La Società formulerà la richiesta allegando l'elenco analitico delle liquidazioni. Il Contraente è tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

#### 2.6 Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad un'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto.

#### 2.7 Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23.12.1976, n. 857, convertito con modificazioni nella L. 26.2.1977, n. 39 (c.d. Modulo Blu) ovvero mediante comunicazione sostitutiva dello stesso e deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro ovvero nell'invio di documentazione o di atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

### **2.8 Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 della Legge)**

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° della Legge) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 della Legge) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 della Legge.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 della Legge, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro.

In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 della Legge.

### **2.9 Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 della Legge)**

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al punto precedente, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte.

### **2.10 Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 della Legge)**

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art. 141 della Legge.

### **2.11 Gestione delle vertenze**

Nei casi in cui sia inapplicabile la procedura di Risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, la Società assume, a nome dell'Assicurato e fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando - ove occorra - legali o tecnici. La Società si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati con il suo preventivo benestare e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**SEZIONE 3 - NORME AGGIUNTIVE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RISCHI  
NON COMPRESI NELLA RCA OBBLIGATORIA**  
(Sempre operanti)

**3.1 Responsabilità civile dei trasportati**

La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali della responsabilità civile indicati in polizza.

**3.2 Carico e scarico**

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico, da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, con esclusione dei danni arrecati alle cose trasportate o in consegna;

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

**3.3 Autoveicoli speciali per il trasporto di persone con handicap**

L'assicurazione vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi o dispositivi meccanici.

**3.4 Danni a cose di terzi trasportati su autobus**

L'assicurazione copre anche i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo assicurato, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé da terzi trasportati.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

La presente estensione non vale per: denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono altresì esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

**3.5 Ricorso terzi**

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - dei danni materiali e diretti (a persone, cose e animali) cagionati a terzi.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il sottolimito del 10% del massimale suindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo.

La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società ha la facoltà di assumere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici.

Relativamente alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

**3.6 Inquinamento accidentale**

Ad integrazione della copertura responsabilità civile relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale

civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora il medesimo non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente s'intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, da parte delle sostanze sopra indicate.

La presente estensione di garanzia non vale:

- a) per i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- b) per danni conseguenti ad operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante del veicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- c) se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali, nei confronti del Contraente, dalla Legge;
- d) per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente, se tali danni siano occorsi durante la prestazione di lavoro e/o servizio.

### **3.7 Danni causati dal trasporto di vittime della strada**

La società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - le spese sostenute per eliminare i danni materiali causati all'interno del veicolo, in conseguenza del trasporto per soccorso di persone rimaste vittime di incidenti stradali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

### **3.8 Rottura cristalli**

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto stipulato separatamente con la Società.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

In alternativa, il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi a un centro cristalli convenzionato con la Società. In tal caso, la Società si assume l'onere di riparare direttamente il veicolo danneggiato e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a suo carico.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6.

### **3.9 Ripristino airbag**

La Società, previa presentazione di idonea documentazione e fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, rimborsa le spese sostenute dal Contraente a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a cause accidentali o per incidente da circolazione.

### **3.10 Spese di immatricolazione - premio RC Auto - tassa di proprietà**

Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

La Società rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo simile;

- b) l'importo pari a 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purché prestata dalla Società, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza dell'assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.;
- c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per la tassa di proprietà, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (fatta eccezione per i ciclomotori).

### **3.11 Perdita delle chiavi**

La Società, previa presentazione di regolare fattura, rimborsa - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - le spese sostenute dall'Assicurato a causa dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

### **3.12 Traino e recupero**

La presente garanzia opera in caso di incidente da circolazione, guasto, incendio, furto tentato e/o parziale, rapina, atti vandalici, foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante, errato rifornimento.

In tali casi la Società rimborsa, purché documentate e fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, le spese di recupero e/o traino fino al punto di assistenza più vicino in grado di procedere alle riparazioni, oppure fino alla residenza del Contraente o fino al punto di assistenza di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per le riparazioni e i costi relativi all'esecuzione delle stesse. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

In alternativa il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi al numero verde della struttura organizzativa della Società.

In tal caso, la Società si assume l'onere di inviare direttamente apposito mezzo di soccorso e le conseguenti spese rimangono totalmente a suo carico.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6.

### **3.13 Rientro dei passeggeri**

Qualora, in conseguenza di un sinistro, il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborsa le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale, fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6. La garanzia è operante anche se ciò venga effettuato con mezzi del Contraente.

### **3.14 Trasporto in ambulanza**

La Società, a seguito di infortunio connesso alla circolazione del veicolo assicurato e previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa, fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, le spese sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate trovantisi a bordo del veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di soccorso (Pronto Soccorso, Ospedale o Casa di Cura).

### **3.15 Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici**

La Società assicura la responsabilità dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuata con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i

danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

### **3.16 Veicolo in sostituzione**

La società si obbliga a rimborsare, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta, le spese per noleggio di un veicolo in sostituzione (esclusi carburante), a seguito della mancata disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di un evento dannoso garantito in polizza, compreso il sequestro conseguente ad incidente stradale.

Si precisa che l'assicurato, in caso di sequestro del veicolo, è tenuto ad allegare i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità ed a precisare il luogo ove trovasi sequestrato il veicolo stesso. La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6.

### **3.17 Dissequestro del veicolo**

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese (e/o indennizzare) l'Assicurato nelle pratiche giudiziarie e stragiudiziarie per lo svincolo del veicolo che sia stato sottoposto a fermo o a sequestro da parte dell'Autorità competente a seguito di un sinistro.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6.

### **3.18 Rinuncia alla rivalsa**

La Società, a parziale deroga dell'art. 2.2 delle Norme che regolano l'assicurazione RCA, rinuncia al diritto di rivalsa:

- nei confronti del Contraente e/o - se persona diversa - del proprietario, se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore in quanto l'abilitazione alla guida sia stata sospesa o revocata e ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente;
- nei confronti del Contraente e/o - se persona diversa - del proprietario, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche. Ricorrendo tale ipotesi, la rivalsa della Società nei confronti del conducente - sempre che non si tratti di persona affetta da etilismo cronico - sarà limitata a un importo pari al 10% del danno, con il massimo di Euro 1.000,00;
- nel caso di sinistro cagionato da conducente con patente idonea ma scaduta, della quale sia stato omesso involontariamente di provvedere al rinnovo.  
La Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti del conducente qualora la patente scaduta non venisse rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro stesso;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Comunque l'Impresa non esercita rivalsa nei confronti del Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 del Codice Civile.

## **SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE A.R.D. PER I DANNI DA INCENDIO, EVENTI SOCIO-POLITICI, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E RAPINA**

(operanti limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza  
il valore assicurato per le specifiche garanzie)

### **4.1 Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi di seguito indicati:

- a) **Incendio** - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine;
- b) **Eventi socio-politici** - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo;
- c) **Eventi atmosferici e diversi** - trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine;
- d) **Furto o rapina** - (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina;

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell'ambito del valore assicurato del veicolo.

Relativamente ai danni derivanti da **Eventi socio-politici** e da **Eventi atmosferici e diversi**, in caso di sinistro, per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato, verrà applicato lo scoperto con il minimo non indennizzabile indicato alla sezione 6.

### **4.2 Esclusioni**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Contraente e/o dalle persone di cui debba rispondere a norma di legge;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

### **4.3 Adeguamento del valore assicurato e del premio**

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

### **4.4 Denuncia dei sinistri**

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o l'Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

### **4.5 Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo del veicolo al momento del sinistro.

Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

1. non verrà applicato nessun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%;
2. relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad un anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 5% fino ad un massimo del 50%;
3. non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 20%.

#### **4.6 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

#### **4.7 Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e

sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

#### **4.8 Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In tale ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi congruagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

#### **4.9 Danni derivanti da colpa grave**

La Società è obbligata anche per i sinistri derivanti da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo assicurato.

## **SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE A.R.D. PER I DANNI KASKO** (limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza il valore assicurato per la specifica garanzia)

### **5.1 Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi rientranti nella garanzia kasko come di seguito definita:

- **Kasko** - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, per effetto della circolazione, sia su area pubblica sia su area privata, anche nel caso in cui i detti eventi e i danni conseguenti siano derivati da colpa grave del Contraente/Assicurato o del conducente.

Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell'ambito del valore assicurato del veicolo e i relativi danni si verifichino congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia.

In caso di sinistro, per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato, verrà applicato lo scoperto con il minimo non indennizzabile indicato alla sezione 6.

### **5.2 Esclusioni**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni nonché di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) a ruote, cerchioni, pneumatici e camere d'aria, salvo se verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;
- c) conseguente a traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- d) provocati dolosamente dal Contraente e/o dall'Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge;
- e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove.

L'assicurazione non è inoltre operante:

- se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare abilitazione alla guida;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti.

### **5.3 Rinuncia al diritto di rivalsa**

La Società, in caso di sinistro e ferma l'esclusione dei danni causati con dolo, rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante - ai sensi dell'art. 1916 c.c. - nei confronti del conducente per le somme pagate, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente.

### **5.4 Adeguamento del valore assicurato e del premio**

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

### **5.5 Denuncia dei sinistri**

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

### **5.6 Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo del veicolo al momento del sinistro.

Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

1. non verrà applicato nessun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%;
2. relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad un anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 5% fino ad un massimo del 50%;
3. non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 20%.

### **5.7 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del foro competente.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

### **5.8 Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e

sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti comprovanti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

## SEZIONE 6 - MASSIMALE, LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

### 6.1 Massimale unico RCA:

- Euro 10.000.000,00 per ogni veicolo e natante assicurato  
vedasi Allegato ELENCO VEICOLI.

### 6.2 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi limiti di indennizzo e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

NORMA	GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO	FRANCHIGIE - SCOPERTI PER SINISTRO
3.5	Ricorso Terzi	€ 500.000,00	Nessuna
3.7	Danni causati dal trasporto di vittime della strada	€ 1.000,00	Nessuna
3.8	Rottura cristalli	€ 1.000,00	Nessuna
	Rottura cristalli riparazione/sostituzione presso centro cristalli convenzionato con la Società	€ 1.500,00	Nessuna
3.9	Ripristino airbag	€ 1.500,00	€ 100,00
3.10	Spese di immatricolazione	€ 500,00	Nessuna
	Spese assicurazione RCA	1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza dell'assicurazione	Nessuna
	Spese tassa di proprietà	1/360° di quanto versato per la tassa di proprietà, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto	Nessuna
3.11	Perdita delle chiavi	€ 500,00	Nessuna
3.12	Traino e recupero	€ 1.000,00	Nessuna
	Traino e recupero presso officina convenzionata con la Società	€ 1.500,00	Nessuna
3.13	Rientro dei passeggeri	€ 1.000,00	Nessuna
3.14	Trasporto in ambulanza	€ 1.000,00	Nessuna
3.16	Veicolo in sostituzione	€ 500,00	Nessuna
3.17	Dissequestro del veicolo	€ 500,00	Nessuna
4.1	Eventi sociopolitici	=	Franchigia € 250,00
	Eventi atmosferici e diversi	=	Franchigia € 250,00

5.1	Kasko	=	Franchigia 250,00	€
-----	-------	---	----------------------	---

## SCHEDA DI POLIZZA

costituente parte integrante della polizza veicoli dell'Ente rca – ard cumulativa n°  
.....

**Contraente:** ARPAE Emilia Romagna  
Via Po, 5  
40139 - Bologna  
C.F. 04290860370

**durata del contratto:** anni 3 con  
**effetto dal:** \_\_\_\_\_  
**scadenza il:** \_\_\_\_\_  
**frazionamento:** Annuale

### Descrizione del rischio assicurato

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** - recante gli elementi per la valutazione del rischio, l'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

- RCA, Norme aggiuntive** (norme 3.0) per tutti i mezzi identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o inclusi nell'assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa;
- Auto Rischi Diversi - Incendio, Eventi Socio – politici, Eventi Atmosferici e diversi, Furto e Rapina** norme 4.0) e **Kasko** (norme 5.0), limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato il rispettivo valore assicurato nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o nelle richieste di inclusione successive alla data di effetto dell'assicurazione, fatta salva l'indicazione di esclusione di una o più delle anzidette garanzie.

### Forma tariffaria dell'assicurazione RCA:

- TARIFFA BONUS / MALUS** per autovetture, autopromiscui, motocicli e ciclomotori
- TARIFFA FISSA** con pejus, ove previsto, per ogni altro veicolo indicato nell'elenco allegato

### Determinazione del premio

Il premio viene determinato con riferimento alle tariffe in vigore per la Provincia di Bologna e in base ai dati indicati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI**, redatto in base alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di gara. Lo stesso è suscettibile di modifica in base:

- alle risultanze delle attestazioni sullo stato del rischio (o rilevabile tramite la banca dati ANIA) alla data di effetto della presente assicurazione, limitatamente alla garanzia RCA;
- alle variazioni intervenute, per inclusione od esclusione di veicoli, prima della data di effetto della presente assicurazione.

Relativamente alle garanzie Auto Rischi Diversi, ove rese operanti, si applicano le tariffe indicate in sede di offerta per le diverse tipologie di veicoli assicurati, unite all'assicurazione per formarne parte integrante.

RIEPILOGO PREMIO ANNUO LORDO		
Garanzia	N. veicoli	Premio annuo lordo
RCA e garanzie accessorie		
Incendio		
Eventi atmosferici		
Eventi socio politici		
Furto		
Kasko		
	<b>Totale</b>	

**Scomposizione del premio**

<b>Premio annuo imponibile</b>	
<b>Contributo SSN</b>	
<b>Imposte</b>	
<b>TOTALE</b>	

La Società

Il Contraente

-----  
-----

**ARPAE VEICOLI DI PROPRIETA' - ELENCO VEICOLI - Allegato al capitolato tecnico dell'assicurazione RCA/ARD cumulativa**

N°	Sede settore	TIPO VEICOLO	MODELLO	TARGA	CV - Q.li CC	PRIMA IMMATR.	BM	INC	FUR	EV.S.P	EV.NAT	Kasko	Ganci o Traino	Valore Comm.
1	Parma	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	BN295SL	12	22/6/05	1							
2	Parma	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	BN296SL	12	22/6/05	1							
3	Parma	AUTOVETTURA	FIAT MULTIPLA BIPOWER	BZ266ZH	17	mar.2002	1							
4	Parma	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO NATURAL POWER	CM030ET	14	febb. 2004	1							
5	Parma	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' CARGO BIPOWER	CK506LN	Q.li	febb. 2004	1							
6	Parma	AUTOVETTURA	FIAT MULTIPLA BIPOWER	CT286RM	14	febb. 2005	1							
7	Parma	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	DF500CD	14	nov.2006	1							
8	Parma	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DS789FS	14	sett. 2008	1							
9	Parma	AUTOCARRO	FIAT PANDA VAN	DS786FS	Q.li 14	1/8/08	3							
10	Parma	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	DS024FT	Q.li 30	1/10/08	4							
11	Parma	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	ED163WM	15	agos.2010	1							
12	Parma	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	ED826HZ	15	1/7/10	1							
13	Parma	AUTOCARRO	PANDA VAN	FK287EH	Qli 16	lug.2017	1							
14	Parma	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK708EH	Q.li	ago.2017	1							



6	Forlì Cesena	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT279RM	14	febbr. 2005	1								
7	Forlì Cesena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' CARGO	CS689DK	Q.li 21	1/3/05	1								
8	Forlì Cesena	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	DB143EV	14	nov.2006	1								
9	Forlì Cesena	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DK210ZY	14	ott.2007	1								
10	Forlì Cesena	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DS790FS	14	sett. 2008	1								
11	Forlì Cesena	AUTOCARRO	FIAT IVECO	ED013WR	Q.li 30	sett.2010	4								
12	Forlì Cesena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' CARGO	ED015WR	Q.li 22	sett.2010	4								
13	Forlì Cesena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' COMBI	ED834HZ	Q.li 22	1/7/10	4								
14	Forlì Cesena	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	BN314SK	12	22/6/05	1								
15	Forlì Cesena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK706EH	Qli 21	lug.2017	12								
16	Forlì Cesena	AUTOCARRO	PANDA VAN	FK292EH	Qli 16	lug.2017	9								
17	Forlì Cesena	AUTOCARRO	PANDA VAN	FK127RZ	Qli 16	lug.2017	1								
18	Forlì Cesena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK131RZ	Qli 24	lug.2017	1								
19	Forlì Cesena	AUTOVETTURA	Fiat Panda 4X4 85Cv Benzina	GC549KD	14	26/11/20	14								
20	Forlì Cesena	AUTOVETTURA	Fiat Panda 4X4 85Cv Benzina	GC547KD	14	26/11/20	14								
21	Forlì Cesena	AUTOVETTURA	Fiat Panda 0.9	GG390XR	11	27/10/21	14								



14	Ferrara	NATANTE/Motore Marino	AMOV	0502F681199										
15	Ferrara	NATANTE/Motore Marino	AMOV	6H5000728										
16	Ferrara	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.1 ACTUAL	CH829HY	13	25/6/05	8							
17	Ferrara	AUTOVETTURA	FIAT GRANDE PUNTO 1.2	DR305BB	19	30/6/05	8							
18	Ferrara	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK695EH	Qli 21	lug.2017	9							
19	Ferrara	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK688EH	Qli 21	lug.2017	9							
20	Ferrara	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK696EH	Qli 21	lug.2017	9							
21	Ferrara	AUTOCARRO	ISUZU	FK437VA	Q.li 30	lug.2017	10							
22	Ferrara	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.2 4x4	FX976AD	14	nov.2019	13							
23	Ferrara	AUTOVETTURA	FITA DOBLO CARGO 1.4. METANO	GC613KD	q.LI 24	4/12/20	14							
24	Ferrara	AUTOCARRO	Doblò Cargo Combi CH1 Easy 1.3 Mj 95 CV	GG247FX	22	22/7/21	14							
25	Ferrara	AUTOVETTURA	Fiat Panda 0.9 Twinair Metano	GG391XR	11	27/10/21	14							
1	Rimini	AUTOCARRO	FIAT DUCATO 230	FT204TJ	Q.li 42	11/7/05	1							
2	Rimini	AUTOVETTURA	LAND ROVER DEFENDER SW	ZA742PK	23	giu.2002	1							
3	Rimini	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO NAT.	CM800WC	14	1/3/04	1							











2	Modena	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	BN315SK	13	23/6/05	1								
3	Modena	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	CM029ET	14	febb.2004	1								
4	Modena	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	CM824WC	14	1/3/04	1								
5	Modena	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT284RM	14	febb. 2005	1								
7	Modena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	DL975VS	Qli 21	nov.2007	2								
8	Modena	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	DV931GY	Qli 30	feb.2009	7								
9	Modena	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a Serie	DW246CB	14	giu.2009	3								
10	Modena	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	ED825HZ	15	1/7/10	1								
11	Modena	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	EH113WN	Q.li 30	apr.2011	5								
12	Modena	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT280RM	14	genn. 2005	1								
13	Modena	AUTOVETTURA	FIAT NUOVA PANDA	CL602BE	13	26/6/05	2								
14	Modena	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	DR782PR	Qli 30	30/6/05	1								
15	Modena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK686EH	Qli 21	lug.2017	1								
16	Modena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK687EH	Qli 21	lug.2017	1								
17	Modena	AUTOCARRO	PANDA VAN	FK288EH	Qli 16	lug.2017	1								
18	Modena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FP475CP	Q.LI 35	10/7/05	13								



9	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DK201ZY	14	ott.2007	1								
10	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	DF501CD	14	nov.2006	1								
11	Bologna Triachini	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	DL976VS	Qli 21	nov.2007	2								
12	Bologna Triachini	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	DS853FS	Q.li 30	sett. 2008	3								
13	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a Serie	DW245CB	14	giu.2009	3								
14	Bologna Triachini	AUTOVEICOLO SPECIALE	FIAT IVECO	DY160BP	Q.li 52	dic.2009	10	x	x	x	x				37.494,90
15	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	ED824HZ	15	lug.2010	1								
16	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	FIAT PANDA DYNAMIC	ED814HZ	14	lug.2010	1								
17	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	FIAT PANDA DYNAMIC	ED813HZ	14	lug.2010	1								
18	Bologna Triachini	AUTOVEICOLO SPECIALE	FIAT IVECO DAILY 50C14G/P	DF266ZA	Q.li 52	apr.2007	5	x	x	x	x				36.016,65
19	Bologna Triachini	CARRELLO PORTAIMBARC	CRESCI	AF88094	Q.li 6,50	giu.2011									
20	Bologna Triachini	NATANTE/Motore Marino	MERCURY	0R403386		POT. DIC. 7,30									
21	Bologna Triachini	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK693EH	Qli 21	lug.2017	1								
22	Bologna Triachini	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK694EH	Qli 21	lug.2017	9								
23	Bologna Triachini	AUTOCARRO	PANDA VAN	FK290EH	Qli 16	lug.2017	9								

24	Bologna Triachini	AUTOCARRO	PANDA VAN	FK289EH	Qli 16	lug.2017	1								
25	Bologna Triachini	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FR196GT	Q.li 35	lug.2018	10								
26	Bologna Triachini	AUTOCARRO	Doblò Cargo Combi CH1 Easy 1.3 Mj 95 CV	GG907FW	22	22/7/21	14								
27	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	Panda 4X4 85Cv Benzina	GC633KH	14	12/11/20	14								
28	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	Panda 4X4 85Cv Benzina	GC693KH	14	12/11/20	14								
29	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	Fiat Panda 4X4 85Cv Benzina	GC558KD	14	26/11/20	14								
30	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	Fiat Fiorino Cargo	GC743KH	Qli 17	12/11/20	14								
31	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	Fiat Panda 4X4 85Cv Benzina	GC557KD	14	26/11/20	14								
32	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	Fiat Panda 0.9 Twinair Metano	GC435KD	14	28/12/20	14								
33	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	VOLKSWAGEN E-UP ELETTRICA	GF072VZ	Qli 15	21/9/21	14								
1	Bologna Via Po	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a Serie	DW243CB	14	giu.2009	1								
2	Bologna Via Po	AUTOVETTURA	TOYOTA YARIS HYBRID	GA372BM	16	magg.2020	13								
4	Bologna Via Po	AUTOVETTURA	VOLKSWAGEN ID.4 ELETTRICA	GF055VZ	Qli 24	21/9/21	14								
1	Bologna Dir. Tecnica	AUTOCARRO	PUNTO VAN	FK567EH	Qli 16	lug.2017	1								
2	Bologna Dir.	AUTOCARRO	PUNTO VAN	FK572EH	Qli	lug.2017	9								

	Tecnica				16										
1	Bologna Idro Meteo	AUTOVETTURA	PIAGGIO PORTER CLASS	CB940HX	8	giu.2002	1								
2	Bologna Idro Meteo	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	DS060TC	Q.li 21	1/10/08	6								
3	Bologna Idro Meteo	AUTOVETTURA	LAND ROVER DEFENDER SW	ZA743PK	23	magg.2002	1								
4	Bologna Idro Meteo	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK691EH	Qli 21	lug.2017	1								
5	Bologna Idro Meteo	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK692EH	Qli 21	lug.2017	9								
6	Bologna Idro Meteo	AUTOVETTURA	DUSTER 1.5 DCI 115CV DIESEL	GC830KY	q.LI 14	22/1/21	14								
7	Bologna Idro Meteo	AUTOCARRO	Fiat Doblò	GG454XT	Qli 24	15/11/21	14								

# **ARPAE EMILIA ROMAGNA**

## **LOTTO 3 Sezione B**

**Capitolato tecnico dell'assicurazione  
VEICOLI DELL'ENTE  
R.C. AUTO  
GARANZIE ACCESSORIE  
E  
AUTO RISCHI DIVERSI  
(cumulativa amministrata con Libro Matricola)**

**VEICOLI IN USO AL G.E.V.**

Decorrenza ore 24.00 del \_\_\_\_\_  
Scadenza ore 24.00 del \_\_\_\_\_

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

### Accessori

- **di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
- **non di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata, contestualmente o successivamente all'acquisto, su richiesta e dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- **fonoaudiovisivi** - Apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari, stabilmente fissati al veicolo.

### Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o - per le altre garanzie operanti - il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### Broker incaricato

Assiteca BSA srl - Sede Legale in Modena, Viale Giardini 474/M - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

### Classe di Conversione Universale o C.U.

La classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di assicurazione che, in base alla vigente normativa, è assegnata al contratto RCA relativamente ai veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio, correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.

### Compagnia e/o Società

L'Impresa Assicuratrice che presta le garanzie.

### Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

### Danno parziale

Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

### Danno totale

Il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

### Degrado

Il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

### Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

### Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato e/o del Contraente in caso di sinistro.

### Furto

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 C.P.).

**Incendio**

La combustione - con sviluppo di fiamma - che può autoestendersi e propagarsi.

**Indennizzo**

La somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

**Codice delle Assicurazioni**

Il Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm. e ii.

**Massimale**

La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.

**Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Rapina**

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 C.P.).

**Risarcimento**

La somma corrisposta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

**Scoperto**

La percentuale del danno indennizzabile (con l'eventuale minimo) che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

**Scoppio**

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Valore Commerciale**

Il valore di mercato esclusa ogni attribuzione di valore storico o d'epoca.

**Veicolo**

Ciascuno dei veicoli assicurati indicati nel Libro Matricola alla data di effetto dell'assicurazione o incluso successivamente nel periodo di validità della medesima.

## SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

### 1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza o dalla data indicata nella determina di aggiudicazione, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento, ed avrà durata 3 anni.

La Società e/o l'Agenzia della Società sono comunque tenute a prevedere la messa in copertura dell'assicurazione dei veicoli, anche in pendenza del pagamento del premio, entro il 15° giorno successivo alla data di decorrenza della polizza e delle scadenze annuali o di frazionamento successive.

**Contemporaneamente la Società deve dare segnalazione dell'avvenuta messa in copertura dell'assicurazione all'archivio dei veicoli immatricolati e assicurati istituito presso gli Organi competenti (Banca dati ANIA).**

La Società si impegna inoltre a consegnare al Contraente l'apposito certificato di assicurazione entro e non oltre tre giorni antecedenti la decorrenza dell'assicurazione. La Società avrà facoltà di posticipare la consegna del certificato di assicurazione sino alla data dell'effettivo pagamento del premio dovuto a fronte del rilascio di un documento provvisorio equipollente (ossia dichiarazione rilasciata dalla Società attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, trasmessa in via telematica, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008) avente validità fino alla data dell'effettivo pagamento e comunque non oltre le ore 24 del termine di mora di 60 giorni.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Tale disposizione contrattuale è altresì operante sia per tutti i pagamenti posteriori alla fase di aggiudicazione e stipula del contratto, sia per i pagamenti di rate, appendici e/o regolazioni premio successive, scaturenti dal medesimo contratto assicurativo. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

### **1.3 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **1.4 Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

L'Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

Il Contraente, a seguito di disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (Art 1. C. 13 L 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario nel caso in cui la Società non sia disposta ad una nuova rinegoziazione della condizioni contrattuali. Altresì con la possibilità di esercitare il potere di recesso ai sensi dell'Art. 109 D.Lgs 50/2016.

### **1.5 Estensione territoriale / rilascio certificato internazionale di assicurazione (carta verde)**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) alla stipulazione dell'assicurazione e ad ogni scadenza di rata successiva, a semplice richiesta del Contraente.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità, o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza

indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato all'immediata restituzione della stessa alla Società.

### **1.6 Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita**

Ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge, in caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge.

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N., previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo.

### **1.7 Rinvio alle norme di legge**

Unicamente per quanto costituisce integrazione necessaria e compatibile col presente capitolato normativo e - in ogni caso - per quanto regolamentato in senso più favorevole al Contraente e/o Assicurato, si fa espresso rinvio alle condizioni di assicurazione depositate dalla Società - in osservanza alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e dei relativi regolamenti - che la Società è tenuta ad allegare al contratto.

Ciò premesso la Società prende atto che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole per il Contraente e/o l'Assicurato.

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

### **1.8 Produzione di informazioni sui sinistri**

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
  - a) sinistri denunciati;
  - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
  - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
  - d) sinistri senza seguito;
  - e) sinistri respinti;
  - f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo con il massimo di Euro 2.000,00.
5. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
6. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, e a seguito dello svincolo della garanzia definitiva, l'applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o regolazione dei premi, con corrispondente trattenuta dal pagamento.

### **1.9 Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

#### **1.10 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **1.11 Foro competente**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato.

Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

#### **1.12 Forma delle comunicazioni**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

#### **1.13 Amministrazione del contratto con Libro Matricola**

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurarsi inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati in leasing o concessi in comodato o, se non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso allo stesso per l'esercizio delle sue attività istituzionali, compresi eventuali veicoli di Associazione o Enti che gestiscono servizi per conto del Contraente.

Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio sarà determinato con riferimento alla tariffa ed alla normativa in base alle quali è stato stipulato il contratto.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e - salvo il caso di risoluzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge - dovranno essere accompagnate dalla restituzione alla Società dei relativi certificati di assicurazione e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni di veicoli la garanzia prende effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta del Contraente recante la richiesta di inclusione e/o esclusione, purché non antecedente alla data di invio della comunicazione medesima, salva la facoltà della Società stessa di anticipare l'ora di decorrenza dell'assicurazione se ed in quanto ciò sia compatibile con il termine di ricevimento della richiesta.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli in caso di alienazione, demolizione, distruzione ed esportazione definitiva.

In caso di sostituzione di veicoli per i quali l'assicurazione rca sia stipulata nella forma bonus malus o equivalente, il Contraente potrà usufruire della classe di merito del veicolo sostituito sempreché:

l'esclusione e l'inclusione avvengano contestualmente;

il veicolo da includere e quello da sostituire appartengano allo stesso settore tariffario.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 120 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

La differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione dovrà essere corrisposta, dalla parte debitrice, entro il 60° giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.

Se il Contraente non provvede al pagamento della regolazione del premio richiesto dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente medesimo e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri riguardanti le garanzie Auto Rischi Diversi, il mancato pagamento della regolazione premio nei termini previsti dal contratto, determina la sospensione delle medesime garanzie - ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile - limitatamente ai veicoli cui si riferisce la regolazione del premio.

#### **1.14 Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

#### **1.15 Clausola Broker**

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione

di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. Il pagamento dei premi dovuti agli assicuratori, viene effettuato dal Contraente agli assicuratori stessi; tuttavia il pagamento dei premi qualora venga effettuato su indicazione del contraente tramite il Broker sopra designato, resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.
4. I premi eventualmente incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 2,00%

#### **1.16 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto indicando per ogni operazione il CIG attribuito al contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

#### **1.17 – Codice di comportamento**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia Romagna", approvato con DDG n. 8/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpa /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali ([www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)).

3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

## **SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)**

### **2.1 Oggetto dell'assicurazione**

La Società, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere - entro i limiti convenuti - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto - dalla circolazione dei veicoli descritti nel Libro Matricola che forma parte integrante del contratto alla data di effetto dell'assicurazione o inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento dei veicoli in aree private.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile:

- per i sinistri che avvenissero all'interno di depositi, autorimesse o officine;
- quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- per i danni alle cose di proprietà dei terzi trasportati, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero mentre sostano a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo stesso;
- per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all'esterno dell'abitacolo per motivi di servizio.

### **2.2 Esclusioni e rivalsa**

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
- b) nel caso di veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;
- c) nel caso di veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la normativa vigente;
- d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche.

Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto, ai sensi della normativa vigente.

### **2.3 Periodi di osservazione della sinistrosità**

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle singole tariffe, devono considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo - il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa.

- Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

#### 2.4 Formula tariffaria

In relazione alla tipologia dei veicoli assicurati, l'assicurazione è stipulata, secondo le indicazioni della Scheda tecnica e/o dell'Elenco veicoli che integrano la polizza, in una o più delle Formule tariffarie di seguito indicate:

**a) Formula tariffaria "Bonus / Malus" - per autovetture o autocarri**

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

**b) Formula tariffaria "Bonus / Malus" o equivalente - per motocicli e ciclomotori**

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

**c) Formula tariffaria "Franchigia fissa e assoluta"**

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza.

**d) Formula tariffaria "FISSA" senza franchigia - con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)**

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria - *riguardo ai veicoli destinati al trasporto di cose, esclusi i carrelli, ai veicoli per usi speciali e per trasporti specifici* - prevede aumenti del premio in misura del 15% o del 25% se nel periodo di osservazione vengono pagati rispettivamente due sinistri nel primo caso e tre o più sinistri nel secondo caso.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

#### 2.5 Rimborso nei limiti della franchigia

Nel caso l'assicurazione sia stipulata nella forma tariffaria "Franchigia fissa ed assoluta", la Società - alla scadenza di ogni semestre - richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati ai terzi rientranti nel limite della franchigia prevista.

La Società formulerà la richiesta allegando l'elenco analitico delle liquidazioni. Il Contraente è tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

#### 2.6 Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad un'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto.

#### 2.7 Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23.12.1976, n. 857, convertito con modificazioni nella L. 26.2.1977, n. 39 (c.d.Modulo Blu) ovvero mediante comunicazione sostitutiva dello stesso e deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro ovvero nell'invio di documentazione o di atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

### **2.8 Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 della Legge)**

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° della Legge) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 della Legge) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 della Legge.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 della Legge, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro.

In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 della Legge.

### **2.9 Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 della Legge)**

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al punto precedente, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte.

### **2.10 Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 della Legge)**

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art. 141 della Legge.

### **2.11 Gestione delle vertenze**

Nei casi in cui sia inapplicabile la procedura di Risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, la Società assume, a nome dell'Assicurato e fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando - ove occorra - legali o tecnici. La Società si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati con il suo preventivo benestare e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **SEZIONE 3 - NORME AGGIUNTIVE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI NELLA RCA OBBLIGATORIA (Sempre operanti)**

#### **3.1 Responsabilità civile dei trasportati**

La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali della responsabilità civile indicati in polizza.

#### **3.2 Carico e scarico**

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico, da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, con esclusione dei danni arrecati alle cose trasportate o in consegna;

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

#### **3.3 Autoveicoli speciali per il trasporto di persone con handicap**

L'assicurazione vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi o dispositivi meccanici.

#### **3.4 Danni a cose di terzi trasportati su autobus**

L'assicurazione copre anche i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo assicurato, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé da terzi trasportati.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

La presente estensione non vale per: denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono altresì esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

#### **3.5 Ricorso terzi**

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - dei danni materiali e diretti (a persone, cose e animali) cagionati a terzi.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il sottolimito del 10% del massimale suindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo.

La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società ha la facoltà di assumere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici.

Relativamente alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

#### **3.6 Inquinamento accidentale**

Ad integrazione della copertura responsabilità civile relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale

civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora il medesimo non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente s'intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, da parte delle sostanze sopra indicate.

La presente estensione di garanzia non vale:

- a) per i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- b) per danni conseguenti ad operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante del veicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- c) se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali, nei confronti del Contraente, dalla Legge;
- d) per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente, se tali danni siano occorsi durante la prestazione di lavoro e/o servizio.

### **3.7 Danni causati dal trasporto di vittime della strada**

La società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - le spese sostenute per eliminare i danni materiali causati all'interno del veicolo, in conseguenza del trasporto per soccorso di persone rimaste vittime di incidenti stradali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

### **3.8 Rottura cristalli**

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto stipulato separatamente con la Società.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

In alternativa, il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi a un centro cristalli convenzionato con la Società. In tal caso, la Società si assume l'onere di riparare direttamente il veicolo danneggiato e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a suo carico.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6.

### **3.9 Ripristino airbag**

La Società, previa presentazione di idonea documentazione e fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, rimborsa le spese sostenute dal Contraente a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a cause accidentali o per incidente da circolazione.

### **3.10 Spese di immatricolazione - premio RC Auto - tassa di proprietà**

Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

La Società rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo simile;

- b) l'importo pari a 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purché prestata dalla Società, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza dell'assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.;
- c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per la tassa di proprietà, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (fatta eccezione per i ciclomotori).

### **3.11 Perdita delle chiavi**

La Società, previa presentazione di regolare fattura, rimborsa - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - le spese sostenute dall'Assicurato a causa dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

### **3.12 Traino e recupero**

La presente garanzia opera in caso di incidente da circolazione, guasto, incendio, furto tentato e/o parziale, rapina, atti vandalici, foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante, errato rifornimento.

In tali casi la Società rimborsa, purché documentate e fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, le spese di recupero e/o traino fino al punto di assistenza più vicino in grado di procedere alle riparazioni, oppure fino alla residenza del Contraente o fino al punto di assistenza di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per le riparazioni e i costi relativi all'esecuzione delle stesse. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

In alternativa il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi al numero verde della struttura organizzativa della Società.

In tal caso, la Società si assume l'onere di inviare direttamente apposito mezzo di soccorso e le conseguenti spese rimangono totalmente a suo carico.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6.

### **3.13 Rientro dei passeggeri**

Qualora, in conseguenza di un sinistro, il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborsa le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale, fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6. La garanzia è operante anche se ciò venga effettuato con mezzi del Contraente.

### **3.14 Trasporto in ambulanza**

La Società, a seguito di infortunio connesso alla circolazione del veicolo assicurato e previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa, fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, le spese sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate trovantisi a bordo del veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di soccorso (Pronto Soccorso, Ospedale o Casa di Cura).

### **3.15 Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici**

La Società assicura la responsabilità dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuata con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i

danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

### **3.16 Veicolo in sostituzione**

La società si obbliga a rimborsare, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta, le spese per noleggio di un veicolo in sostituzione (esclusi carburante), a seguito della mancata disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di un evento dannoso garantito in polizza, compreso il sequestro conseguente ad incidente stradale.

Si precisa che l'assicurato, in caso di sequestro del veicolo, è tenuto ad allegare i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità ed a precisare il luogo ove trovasi sequestrato il veicolo stesso. La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6.

### **3.17 Dissequestro del veicolo**

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese (e/o indennizzare) l'Assicurato nelle pratiche giudiziarie e stragiudiziarie per lo svincolo del veicolo che sia stato sottoposto a fermo o a sequestro da parte dell'Autorità competente a seguito di un sinistro.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6.

### **3.18 Rinuncia alla rivalsa**

La Società, a parziale deroga dell'art. 2.2 delle Norme che regolano l'assicurazione RCA, rinuncia al diritto di rivalsa:

- nei confronti del Contraente e/o - se persona diversa - del proprietario, se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore in quanto l'abilitazione alla guida sia stata sospesa o revocata e ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente;
- nei confronti del Contraente e/o - se persona diversa - del proprietario, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche. Ricorrendo tale ipotesi, la rivalsa della Società nei confronti del conducente - sempre che non si tratti di persona affetta da etilismo cronico - sarà limitata a un importo pari al 10% del danno, con il massimo di Euro 1.000,00;
- nel caso di sinistro cagionato da conducente con patente idonea ma scaduta, della quale sia stato omesso involontariamente di provvedere al rinnovo.  
La Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti del conducente qualora la patente scaduta non venisse rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro stesso;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Comunque l'Impresa non esercita rivalsa nei confronti del Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 del Codice Civile.

## **SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE A.R.D. PER I DANNI DA INCENDIO, EVENTI SOCIO-POLITICI, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E RAPINA**

(operanti limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza il valore assicurato per le specifiche garanzie)

### **4.1 Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi di seguito indicati:

- a) **Incendio** - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine;
- b) **Eventi socio-politici** - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo;
- c) **Eventi atmosferici e diversi** - trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine;
- d) **Furto o rapina** - (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina;

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell'ambito del valore assicurato del veicolo.

Relativamente ai danni derivanti da **Eventi socio-politici** e da **Eventi atmosferici e diversi**, in caso di sinistro, per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato, verrà applicato lo scoperto con il minimo non indennizzabile indicato alla sezione 6.

### **4.2 Esclusioni**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Contraente e/o dalle persone di cui debba rispondere a norma di legge;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

### **4.3 Adeguamento del valore assicurato e del premio**

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

### **4.4 Denuncia dei sinistri**

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o l'Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

### **4.5 Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo del veicolo al momento del sinistro.

Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

1. non verrà applicato nessun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%;
2. relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad un anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 5% fino ad un massimo del 50%;
3. non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 20%.

#### **4.6 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

#### **4.7 Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e

sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

#### **4.8 Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In tale ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi congruagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

#### **4.9 Danni derivanti da colpa grave**

La Società è obbligata anche per i sinistri derivanti da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo assicurato.

## **SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE A.R.D. PER I DANNI KASKO** (limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza il valore assicurato per la specifica garanzia)

### **5.1 Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi rientranti nella garanzia kasko come di seguito definita:

- **Kasko** - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, per effetto della circolazione, sia su area pubblica sia su area privata, anche nel caso in cui i detti eventi e i danni conseguenti siano derivati da colpa grave del Contraente/Assicurato o del conducente.

Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell'ambito del valore assicurato del veicolo e i relativi danni si verifichino congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia.

In caso di sinistro, per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato, verrà applicato lo scoperto con il minimo non indennizzabile indicato alla sezione 6.

### **5.2 Esclusioni**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni nonché di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) a ruote, cerchioni, pneumatici e camere d'aria, salvo se verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;
- c) conseguente a traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- d) provocati dolosamente dal Contraente e/o dall'Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge;
- e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove.

L'assicurazione non è inoltre operante:

- se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare abilitazione alla guida;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti.

### **5.3 Rinuncia al diritto di rivalsa**

La Società, in caso di sinistro e ferma l'esclusione dei danni causati con dolo, rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante - ai sensi dell'art. 1916 c.c. - nei confronti del conducente per le somme pagate, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente.

### **5.4 Adeguamento del valore assicurato e del premio**

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

### **5.5 Denuncia dei sinistri**

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

### **5.6 Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo del veicolo al momento del sinistro.

Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

1. non verrà applicato nessun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%;
2. relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad un anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 5% fino ad un massimo del 50%;
3. non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 20%.

### **5.7 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del foro competente.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

### **5.8 Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e

sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti comprovanti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

## SEZIONE 6 - MASSIMALE, LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

### 6.1 Massimale unico RCA:

- Euro 10.000.000,00 per ogni veicolo e natante assicurato  
vedasi Allegato ELENCO VEICOLI.

### 6.2 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi limiti di indennizzo e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

NORMA	GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO	FRANCHIGIE - SCOPERTI PER SINISTRO
3.5	Ricorso Terzi	€ 500.000,00	Nessuna
3.7	Danni causati dal trasporto di vittime della strada	€ 1.000,00	Nessuna
3.8	Rottura cristalli	€ 1.000,00	Nessuna
	Rottura cristalli riparazione/sostituzione presso centro cristalli convenzionato con la Società	€ 1.500,00	Nessuna
3.9	Ripristino airbag	€ 1.500,00	€ 100,00
3.10	Spese di immatricolazione	€ 500,00	Nessuna
	Spese assicurazione RCA	1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza dell'assicurazione	Nessuna
	Spese tassa di proprietà	1/360° di quanto versato per la tassa di proprietà, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto	Nessuna
3.11	Perdita delle chiavi	€ 500,00	Nessuna
3.12	Traino e recupero	€ 1.000,00	Nessuna
	Traino e recupero presso officina convenzionata con la Società	€ 1.500,00	Nessuna
3.13	Rientro dei passeggeri	€ 1.000,00	Nessuna
3.14	Trasporto in ambulanza	€ 1.000,00	Nessuna
3.16	Veicolo in sostituzione	€ 500,00	Nessuna
3.17	Dissequestro del veicolo	€ 500,00	Nessuna
4.1	Eventi sociopolitici	=	Franchigia € 250,00
	Eventi atmosferici e diversi	=	Franchigia € 250,00

5.1	Kasko	=	Franchigia 250,00	€
-----	-------	---	----------------------	---

**SCHEDA DI POLIZZA**

costituente parte integrante della polizza veicoli dell'Ente rca – ard cumulativa n° .....

**Contraente:** ARPAE Emilia Romagna  
**Via Po, 5**  
**40139 - Bologna**  
**C.F. 04290860370**

**durata del contratto:** anni 3, con  
**effetto dal:** \_\_\_\_\_  
**scadenza il:** \_\_\_\_\_  
**frazionamento:** Annuale

**Descrizione del rischio assicurato**

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** - recante gli elementi per la valutazione del rischio, l'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

- a. **RCA, Norme aggiuntive** (norme 3.0) per tutti i mezzi identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o inclusi nell'assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa;
- b. **Auto Rischi Diversi - Incendio, Eventi Socio – politici, Eventi Atmosferici e diversi, Furto e Rapina** norme 4.0) e **Kasko** (norme 5.0), limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato il rispettivo valore assicurato nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o nelle richieste di inclusione successive alla data di effetto dell'assicurazione, fatta salva l'indicazione di esclusione di una o più delle anzidette garanzie.

**Forma tariffaria dell'assicurazione RCA:**

- TARIFFA BONUS / MALUS** per autovetture, autopromiscui, motocicli e ciclomotori
- TARIFFA FISSA** con pejus, ove previsto, per ogni altro veicolo indicato nell'elenco allegato

**Determinazione del premio**

Il premio viene determinato con riferimento alle tariffe in vigore per la Provincia di Bologna e in base ai dati indicati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI**, redatto in base alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di gara. Lo stesso è suscettibile di modifica in base:

- 1. alle risultanze delle attestazioni sullo stato del rischio (o rilevabile tramite la banca dati ANIA) alla data di effetto della presente assicurazione, limitatamente alla garanzia RCA;
- 2. alle variazioni intervenute, per inclusione od esclusione di veicoli, prima della data di effetto della presente assicurazione.

Relativamente alle garanzie Auto Rischi Diversi, ove rese operanti, si applicano le tariffe indicate in sede di offerta per le diverse tipologie di veicoli assicurati, unite all'assicurazione per formarne parte integrante.

<b>RIEPILOGO PREMIO ANNUO LORDO</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>N. veicoli</b>	<b>Premio annuo lordo</b>
RCA e garanzie accessorie		
Incendio		
Eventi atmosferici		
Eventi socio politici		
Furto		
Kasko		
	<b>Totale</b>	

**Scomposizione del premio**

<b>Premio annuo imponibile</b>	
<b>Contributo SSN</b>	
<b>Imposte</b>	
<b>TOTALE</b>	

La Società

-----  
-----

Il Contraente

**ARPAE Auto GEV. - ELENCO VEICOLI - Allegato al capitolato tecnico dell'assicurazione RCA/ARD cumulativa**

N°.	TARGA/ telaio	TIPO VEICOLO	USO	Descrizione veicolo	B/M	Alimentazione	Valore Veicolo	Incendio e Furto	Eventi Socio-pol.	Eventi atmosferici	Kasko
1	GA354BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO
2	GA355BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO
3	GA356BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO
4	GA357BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO
5	GA358BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO
6	GA359BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO
7	GA360BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO
8	GA361BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO
9	GA362BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO
10	GA363BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO
11	GA364BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO

12	GA365BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO
13	GA366BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO
14	GA367BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO
15	GA368BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO
16	GA369BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO
17	GA371BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO
18	GD752NF	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.700,00	X	X	X	NO
19	GD753NF	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.700,00	X	X	X	NO
20	GD754NF	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.700,00	X	X	X	NO
21	GD756NF	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.700,00	X	X	X	NO
22	GD759NF	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.700,00	X	X	X	NO
23	GD760NF	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.700,00	X	X	X	NO
24	GD761NF	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.700,00	X	X	X	NO
25	GD763NF	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.700,00	X	X	X	NO

26	GD764NF	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.700,00	X	X	X	NO
----	---------	-------------	---------	------------------------------------	----	-----	----------	---	---	---	----

# **ARPAE EMILIA ROMAGNA**

## **LOTTO 4**

### **Capitolato tecnico dell'assicurazione**

#### **AUTO RISCHI DIVERSI**

**per i danni ai veicoli utilizzati per missioni  
e adempimenti di servizio o di mandato e  
non appartenenti all'amministrazione**

**Decorrenza ore 24.00 del 31/10/2022**

**Scadenza ore 24.00 del \_\_\_\_\_**

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

**Compagnia e/o Società**

L'Impresa Assicuratrice.

**Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

**Assicurato**

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.

**Polizza**

Il contratto di assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta alla Società.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

**Indennizzo / Risarcimento**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Scoperto**

Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

**Franchigia**

Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

**Primo Rischio Assoluto**

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

**Periodo assicurativo annuo**

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

**Broker incaricato**

Assiteca BSA srl - Sede Legale in Modena, Viale Giardini 474/M - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

## **SEZIONE 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

### **1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. L'assicurazione avrà scadenza indicata nella determina di aggiudicazione e comunque avrà durata iniziale non inferiore a 2 anni e 6 mesi.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi saranno corrisposti direttamente alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, tuttavia non è esclusa la possibilità che siano corrisposti anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Tale disposizione contrattuale è altresì operante sia per tutti i pagamenti posteriori alla fase di aggiudicazione e stipula del contratto, sia per i pagamenti di rate, appendici e/o regolazioni premio successive, scaturenti dal medesimo contratto assicurativo.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

### **1.3 Regolazione del premio**

Il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo minimo indicato nella scheda tecnica ed è definito alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni

intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per la determinazione del premio stesso.

A tal fine, entro 120 giorni dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'ammontare delle variazioni di cui sopra affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

La differenza di premio eventualmente risultante dalla regolazione deve essere pagata nei 60 giorni successivi alla data di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alla ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

#### **1.4 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **1.5 Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

L'Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

Il Contraente, a seguito di disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (Art 1. C. 13 L 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario nel caso in cui la Società non sia disposta ad una nuova rinegoziazione delle condizioni contrattuali. Altresì con la possibilità di esercitare il potere di recesso ai sensi dell'Art. 109 D.Lgs 50/2016.

#### **1.6 Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'assicurato**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o al Broker incaricato entro 30 giorni dal momento in cui l'ufficio assicurazioni del Contraente ne è venuto a conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 c.c.

La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati in possesso del Contraente relativi al sinistro.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Limitatamente ai danni da Furto, Rapina ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o l'Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia all'Impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

Nel caso di furto verificatosi in uno Stato estero, l'Assicurato - oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera - dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

### **1.7 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

### **1.8 Produzione di informazioni sui sinistri**

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
  - a) sinistri denunciati;
  - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
  - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
  - d) sinistri senza seguito;
  - e) sinistri respinti;
  - f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 25,00 per ogni giorno di ritardo con il massimo di Euro 500,00.
5. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
6. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, e a seguito dello svincolo della garanzia definitiva, l'applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o regolazione dei premi, con corrispondente trattenuta dal pagamento.

### **1.9 Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

### **1.10 Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta

dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

#### **1.11 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **1.12 Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

#### **1.13 Forma delle comunicazioni**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

#### **1.14 Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

#### **1.15 Clausola Broker**

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della

Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.

3. Il pagamento dei premi dovuti agli assicuratori, viene effettuato dal Contraente agli assicuratori stessi; tuttavia il pagamento dei premi qualora venga effettuato su indicazione del contraente tramite il Broker sopra designato, resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.
4. I premi eventualmente incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
5. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 6,00%.

#### **1.16 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto indicando per ogni operazione il CIG attribuito al contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio..

#### **1.17 – Codice di comportamento**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia Romagna", approvato con DDG n. 8/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpa /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali ([www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)).

3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

## SEZIONE 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

### 2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato - anche se derivanti da colpa grave del medesimo - per il danneggiamento o la perdita del veicolo assicurato, conseguenti agli eventi indicati nelle seguenti definizioni:

- **Incendio** - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione, azione del fulmine;
- **Furto - totale o parziale - e rapina** - consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina, nonché quelli derivanti dalla circolazione stradale conseguente ai detti eventi;
- **Kasko** - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, per effetto della circolazione, sia su area pubblica sia su area privata;
- **Trasporto, traino attivo e/o passivo**, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- **Rottura cristalli** - la Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito della rottura dei medesimi, dovuta a qualsiasi causa, senza l'applicazione della franchigia eventualmente prevista dalla polizza;
- **Eventi socio - politici** - tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, atti di vandalismo;
- **Eventi naturali** - trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni, bufere, tempeste, alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di grandine, neve, ghiaccio, meteoriti e relative scorie, smottamenti del terreno, frane, valanghe e slavine, terremoti ed eruzioni vulcaniche, vento e cose da esso trasportate;
- **Eventi diversi** - sprofondamento di strade, crollo di ponti, edifici e manufatti in genere, caduta di aeromobili e/o loro parti e/o cose da essi trasportate.

L'assicurazione comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui i veicoli sono destinati, compresi gli accessori fono-audio-visivi, purché ai medesimi incorporati e validamente fissati.

### 2.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni nonché di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati od agevolati dolosamente dal Contraente e/o dall'Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove.

L'assicurazione non è inoltre operante:

- se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare abilitazione alla guida;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti.

-

### 2.3 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio dell'Europa intera.

### 2.4 Forma della garanzia - Massimale assicurato

La garanzia è prestata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" fino alla concorrenza, per ciascun veicolo assicurato, del massimale indicato nella sezione 5. Fermo l'anzidetto limite, in ogni caso l'entità dell'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

## **2.5 Esonero preventiva denuncia generalità**

Il Contraente è esonerato dell'obbligo della preventiva denuncia delle targhe degli autoveicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali automezzi.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente attestante:

- che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per missione, comandi o per adempimenti di servizio;
- la data e il luogo della trasferta;
- le generalità del soggetto autorizzato alla trasferta;
- i dati identificativi del veicolo utilizzato;
- la percorrenza chilometrica relativa alla trasferta.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli in relazione ai quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria, ivi compreso il dato relativo alla percorrenza chilometrica coperta, per missioni, comandi o per adempimenti di servizio, dai veicoli per i quali è prestata l'assicurazione.

## **2.6 Estensioni**

L'assicurazione deve intendersi estesa:

- a) limitatamente ai soggetti per i quali esista espressa previsione del CCNL di comparto, ai danni subiti dai beni trasportati sul mezzo di trasporto assicurato, esclusivamente se verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza. In deroga ad ogni diversa pattuizione contrattuale;  
Restano in ogni caso esclusi dalla presente estensione i seguenti beni: oggetti preziosi, gioielli, pellicce, denaro e titoli di credito in genere.
- b) al rimborso delle spese sostenute dal Contraente a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a cause accidentali o per incidente da circolazione;
- c) al soccorso stradale = spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di un sinistro assicurato.

## **2.7 Franchigia**

In caso di sinistro verrà applicata la franchigia indicata nella Sezione 5 "Limiti, Franchigie e Scoperti" (salvo ove diversamente indicato) per ciascun autoveicolo assicurato che risulti danneggiato.

Resta tuttavia convenuto che la Società provvederà in ogni caso alla gestione e liquidazione anche dei danni il cui importo rientri totalmente o parzialmente nella franchigia, importo che il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di quest'ultima.

## **2.8 Prestazione aggiuntiva - Noleggio auto sostitutiva**

In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, nel caso in cui il veicolo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate dall'officina), la Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi indicati nella Sezione 4 ad indennizzare i costi relativi al noleggio di un'autovettura sostitutiva di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc a chilometraggio illimitato per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo con il massimo di 5 giorni. Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, pedaggio e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione

### **3.0 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI**

#### **3.1 Determinazione dell'ammontare del danno**

L'indennizzo viene determinato senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo del veicolo al momento del sinistro.

Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

1. non verrà applicato nessun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli;
2. relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad un anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 5% fino ad un massimo del 50%;
3. non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

#### **3.2 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine - anche su istanza di una sola delle Parti - sono demandate al Presidente del Tribunale del foro competente.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

#### **3.3 Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni

dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

### **3.4 Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate, in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

### **3.5 Rinuncia al diritto di rivalsa**

La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti degli assicurati e dei trasportati.

## SEZIONE 4 MASSIMALE, LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

### 4.1 Massimale

Massimale assicurato "a primo rischio assoluto" per ciascun veicolo: euro 30.000,00.

### 4.2 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi limiti di indennizzo e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO	FRANCHIGIE - SCOPERTI PER SINISTRO
Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente indicato	==	€ 250,00
Danni subiti dai beni trasportati sul mezzo di trasporto assicurato	€ 1.000,00	Nessuna
Ripristino airbag	€ 1.000,00	Nessuna
Rottura cristalli	€ 1.000,00	Nessuna
Soccorso stradale	€ 1.000,00	Nessuna
Noleggio auto sostitutiva Art. 2.8	Massimo 5 giorni	Nessuna

**SCHEMA DI POLIZZA**

Costituente parte integrante della polizza auto rischi diversi n°.....

**Contraente:** **ARPAE Emilia Romagna**  
**Via Po, 5**  
**40139 - Bologna**  
**C.F. 04290860370**

**durata del contratto:** **anni 2 e mesi 6 con**  
**effetto dal:** **31/10/2022**

**scadenza il:** \_\_\_\_\_

**frazionamento:** **Annuale**

**Descrizione del rischio / Veicoli assicurati:**

Veicoli di proprietà di e/o in uso a (anche se di familiari e/o di terzi) Direttore Generale, Dirigenti Dipendenti, nonché personale di altri Enti in comando presso la Contraente e comunque personale autorizzato dalla Contraente ed utilizzati in occasione di espletamento di missioni e/o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi sia in aree pubbliche che private. Si intendono compresi anche i trasferimenti da struttura a struttura della Contraente per ragioni di servizio.

Si intendono assicurati gli optional, gli accessori e gli audio-fono-visivi stabilmente installati nei veicoli. Sono esclusi i veicoli di proprietà del contraente o in uso esclusivo allo stesso a seguito di contratti di noleggio.

**Elementi per il conteggio del premio:**

Il premio annuo lordo è determinato con riferimento alla percorrenza complessivamente coperta dai veicoli assicurati per l'uso sopra descritto. A tale fine viene anticipato dal Contraente nella misura sotto indicata - in base alla percorrenza annua presunta - e sarà regolato al termine di ciascun periodo assicurativo annuo, sulla scorta della percorrenza registrata a consuntivo e nei termini previsti dalla norma "regolazione premio", mediante imputazione del premio lordo unitario per ogni chilometro eccedente la percorrenza preventivata.

<b>Preventivo percorrenza annua</b>	<b>Premio lordo unitario</b>	<b>Premio lordo annuo anticipato (euro)</b>
<b>Km. 30.000</b>	<b>euro _____ per Km</b>	<b>euro _____</b>

**Scomposizione del premio**

<b>Premio annuo imponibile</b>	<b>euro _____</b>
<b>Imposte</b>	<b>euro _____</b>
<b>TOTALE</b>	<b>euro _____</b>

La Società

Il Contraente

-----  
 -----

**ARPAE EMILIA ROMAGNA**

**LOTTO 5**  
**Capitolato tecnico dell'assicurazione**  
**INFORTUNI CUMULATIVA**

Decorrenza ore 24.00 del \_\_\_\_\_  
Scadenza ore 24.00 del \_\_\_\_\_

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato

**Compagnia e/o Società**

L'Impresa Assicuratrice.

**Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

**Assicurato**

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.

**Polizza**

Il contratto di assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta alla Società.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

**Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Franchigia**

Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

**Invalidità permanente**

Perdita o diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

**Inabilità temporanea**

Temporanea incapacità di attendere alle occupazioni professionali svolte.

**Infortunio**

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o l'inabilità temporanea

**Ricovero**

Degenza in istituto di cura che comporti il pernottamento o la degenza diurna (Day Hospital) di almeno 6 ore continuative.

**Ingessatura**

Mezzo di contenzione costituito da fasce gessate o altri apparecchi comunque immobilizzanti e applicati in istituti di cura o ambulatori medici.

**Istituti di cura**

Ospedali, cliniche, case di cura, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.

**Periodo assicurativo annuo**

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

**Broker incaricato**

Assiteca BSA srl - Sede Legale in Modena, Viale Giardini 474/M - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

## **SEZIONE 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'art. 1897 c.c., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso a essa spettante a termini del sopra richiamato art. 1897 c.c.

### **1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza o dalla data indicata nella determina di aggiudicazione, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento, ed avrà durata 3 anni.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi saranno corrisposti direttamente alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, tuttavia non è esclusa la possibilità che siano corrisposti anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Tale disposizione contrattuale è altresì operante sia per tutti i pagamenti posteriori alla fase di aggiudicazione e stipula del contratto, sia per i pagamenti di rate, appendici e/o regolazioni premio successive, scaturenti dal medesimo contratto assicurativo.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa

### **1.3 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **1.4 Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

L'Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo a ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

Il Contraente, a seguito di disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (Art 1. C. 13 L 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario nel caso in cui la Società non sia disposta ad una nuova rinegoziazione delle condizioni contrattuali. Altresì con la possibilità di esercitare il potere di recesso ai sensi dell'Art. 109 D.Lgs 50/2016.

#### **1.5 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **1.6 Produzione di informazioni sui sinistri**

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
  - a. sinistri denunciati;
  - b. sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
  - c. sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
  - d. sinistri senza seguito;
  - e. sinistri respinti.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 50,00 per ogni giorno di ritardo con il massimo di Euro 1.000,00.
5. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
6. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, e a seguito dello svincolo della garanzia definitiva, l'applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o regolazione dei premi, con corrispondente trattenuta dal pagamento.

#### **1.7 Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

### **1.8 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **1.9 Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

### **1.10 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

### **1.11 Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 c.c.;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente e ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto, le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto, la firma apposta su detti documenti dalla società Delegataria li rende validi a ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

### **1.2 Clausola Broker**

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del

rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.

3. Il pagamento dei premi dovuti agli assicuratori, viene effettuato dal Contraente agli assicuratori stessi; tuttavia il pagamento dei premi qualora venga effettuato su indicazione del contraente tramite il Broker sopra designato, resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.
4. I premi eventualmente incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 6,00%.

### **1.13 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la Stazione Appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto indicando per ogni operazione il CIG attribuito al contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

### **1.14 – Codice di comportamento**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia Romagna", approvato con DDG n. 8/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpae /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali ([www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)).

3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

## SEZIONE 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

### 2.1 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- a) delle attività professionali principali e secondarie, nonché delle eventuali diverse attività professionali non dichiarate che, in base alle effettive caratteristiche del rischio, non avrebbero determinato alcun aumento del premio; attività derivanti da ragioni di servizio e/o di incarico e/o mandato ricevuto; attività svolte per altri enti pubblici a seguito di comando dell'Ente di appartenenza
- b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, di incarico o di mandato.

### 2.2 Estensione dell'assicurazione

Sono compresi nell'assicurazione:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti e le intossicazioni acute e/o lesioni prodotte da ingestione di cibo o di altre sostanze;
- le morsicature, le punture e le ustioni causate da animali e/o vegetali in genere, nonché le infezioni tetaniche conseguenti a infortuni risarcibili a termine di polizza;
- le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria;
- l'annegamento;
- le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di altre cure rese necessarie da infortunio;
- l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre influenze termiche e atmosferiche;
- le ernie traumatiche e gli strappi muscolari derivanti da sforzo;
- gli infortuni sofferti in conseguenza di contatto con corrosivi;
- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, purché l'assunzione di queste ultime abbia comprovato carattere terapeutico, esclusi quelli sofferti alla guida di mezzi di locomozione;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da movimenti tellurici e altre calamità naturali, nonché, a condizione che l'Assicurato non abbia preso parte attiva a tali eventi, gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo e attentati.

### 2.3 Rischio volo

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque esercitati tranne che da aeroclub.

Il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare le somme assicurate:

- € 2.000.000,00.= per il caso di invalidità permanente
- € 2.000.000,00.= per il caso morte
- € 500,00.= al giorno per inabilità temporanea

per persona e di:

- € 7.000.000,00.= per il caso di invalidità permanente
- € 7.000.000,00.= per il caso di morte
- € 10.000,00.= al giorno per inabilità temporanea

complessivamente per aeromobile.

In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

#### **2.4 Rischio di guerra all'estero**

La garanzia viene estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra, insurrezione, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), se e in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero e ciò per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità.

#### **2.5 Estensione territoriale**

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

Gli eventuali indennizzi saranno corrisposti in Italia e in Euro.

#### **2.6 Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) dalla guida di mezzi di locomozione aerei;
- b) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere;
- c) da corse e gare – e relative prove – di ippica, calcio, ciclismo, football americano e rugby, salvo che esse abbiano carattere non professionistico;
- d) da corse e gare – e relative prove – comportanti l'uso di veicoli a motore o natanti a motore, salvo si tratti di regolarità pura;
- e) da reati dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- f) da guerra o insurrezione, salvo quanto previsto alla norma "rischio di guerra all'estero";
- g) da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche.

#### **2.7 Limiti di età**

L'assicurazione, salvo diversa pattuizione risultante in polizza, non vale per le persone di età superiore a 80 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza annuale successiva.

#### **2.8 Persone non assicurabili**

Non sono assicurabili (salvo diversa previsione risultante dalla scheda di polizza) le persone affette da infermità mentali che incidano sulla capacità di intendere e di volere, da alcolismo o da tossicodipendenza. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

#### **2.9 Denuncia del sinistro e relativi obblighi**

La denuncia dell'infortunio, con la descrizione dell'evento e delle cause che lo determinano, corredata anche successivamente di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Società entro 30 giorni dal sinistro o dal momento in cui il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente il Contraente o l'Assicurato devono inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.

Nel caso di inabilità temporanea, i certificati dovranno essere rinnovati. In caso di mancato rinnovo, la liquidazione dell'indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data diversa. L'Assicurato o, in caso di morte, il beneficiario devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.

## **2.10 Criteri di indennizzabilità**

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono considerati conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se questo avesse interessato una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dalla norma "Invalidità permanente".

## **2.11 Morte**

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione, la Società liquida la detta somma, in parti uguali, agli eredi.

## **2.12 Morte presunta**

Se il corpo dell'Assicurato non viene trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto terrestre, aereo, lacuale, fluviale o marittimo, verrà riconosciuto l'indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio. Quando sia stato effettuato il pagamento dell'indennità e, in seguito, l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.

## **2.13 Invalidità permanente**

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste dalla tabella di cui all'allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1124 e ss.mm.ii. in vigore fino al 24/07/2000, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistro.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti a ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse.

L'indennità per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all'anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie.

Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 66% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolo.

#### **2.14 Inabilità temporanea (se assicurata)**

Se l'infortunio ha per conseguenza una inabilità dell'Assicurato ad attendere alle sue occupazioni, la Società liquida la diaria assicurata:

- a) integralmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle occupazioni medesime;
- b) parzialmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.

L'indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni a decorrere dalle ore 24 del giorno dell'infortunio fino alle ore 24 dell'ultimo giorno di inabilità. I sinistri avvenuti al di fuori dell'Europa sono indennizzabili limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero.

#### **2.15 Rimborso spese sanitarie (se assicurato)**

Se l'Assicurato in conseguenza di infortunio fa ricorso a prestazioni sanitarie, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale previsto per anno assicurativo, o per il minor periodo di validità pattuito, le spese sostenute per:

- accertamenti diagnostici e medico legali (esclusi quelli previsti alla norma "controversie");
- visite mediche e specialistiche;
- acquisto medicinali, apparecchi ortopedici e carrozzelle;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale d'intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico o, limitatamente alle specifiche previsioni delle singole schede tecniche di polizza, danneggiati in conseguenza di infortunio indennizzabile;
- rette di degenza;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- trasporto dell'Assicurato con qualsiasi mezzo.
- Spese di natura alberghiera

#### **2.16 Indennità di ricovero a seguito di infortunio (se assicurata)**

Se l'infortunio ha per conseguenza un ricovero in istituto di cura, la Società corrisponde l'indennità giornaliera prevista in polizza per un periodo massimo di 365 giorni, su presentazione di cartella clinica.

Qualora venga applicata un'ingessatura, l'indennità giornaliera prevista viene corrisposta, sino alla rimozione del mezzo di contenzione, anche per il periodo trascorso fuori dell'istituto.

#### **2.17 Cumulo di indennità**

L'indennità per il caso di morte non è cumulabile con quella per invalidità permanente.

Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.

#### **2.18 Controversie**

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se e in quale misura siano dovuti i

rimborsi o le indennità, a norma e nei limiti delle norme di polizza, a un Collegio di tre medici nominati uno per parte e il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede ove ha sede il Contraente.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

La Società, entro 10 giorni dalla nomina del terzo medico, convoca il Collegio invitando l'Assicurato a presentarsi.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.

È data facoltà al Collegio Medico di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente, ove ne riscontri l'opportunità, a un termine, entro 2 anni, da fissarsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto stabilire una provvisoria sull'indennizzo totale non inferiore alla percentuale di invalidità permanente non in discussione.

### **2.19 Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia a ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato, o dei suoi aventi causa, nei confronti dei responsabili dell'infortunio.

### **2.20 Esonero denuncia condizioni degli Assicurati**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le malattie sofferte, nonché le mutilazioni e i difetti fisici da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.

### **2.21 Esonero denuncia generalità degli Assicurati**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone si farà riferimento alla documentazione amministrativa tenuta dal Contraente a termini di legge.

### **2.22 Esonero denuncia altre assicurazioni**

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da loro stipulate.

### **SEZIONE 3. NORME PARTICOLARI**

(operanti solo se espressamente richiamate alle singole sezioni della Scheda di polizza)

#### **3.1 Limitazione dell'assicurazione agli infortuni professionali o da attività specifiche**

L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività e nell'espletamento delle funzioni professionali e/o durante lo svolgimento di qualsiasi incarico inerente al servizio e/o al mandato conferitogli e/o in occasione di comando da parte del Contraente presso altri Enti Pubblici e/o durante lo svolgimento delle attività meglio descritte nella Scheda tecnica di polizza.

#### **3.2 Assicurazione in base ai multipli delle retribuzioni**

Il premio viene anticipato in base al preventivo delle retribuzioni lorde annue corrisposte al personale dipendente, alle quali è applicato il tasso lordo di premio, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, come indicati nella scheda di polizza; il detto premio è soggetto a conguaglio al termine di ciascun periodo assicurativo, sulla scorta delle retribuzioni lorde annue registrate a consuntivo. Agli effetti del calcolo del premio per retribuzione si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve in compenso delle sue prestazioni, comprese le indennità fisse, i premi, le gratificazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura, le indennità di disagio, di missione, la tredicesima e l'eventuale quattordicesima. Ai fini della liquidazione delle indennità è considerata retribuzione annua dell'infortunato quella percepita per i titoli di cui sopra nei 3 mesi precedenti quello in cui si è verificato l'infortunio, moltiplicata per quattro e al netto delle somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese. All'importo così ottenuto si aggiungono:

- le somme non pagabili ricorrentemente in ciascun mese, ma effettivamente corrisposte all'infortunato nei 3 mesi cui sopra;
- la tredicesima ed eventualmente la quattordicesima mensilità, pagate al dipendente prima dell'infortunio.

Se l'infortunato ha una anzianità di servizio inferiore ai 3 mesi, è considerata retribuzione quella che egli avrebbe percepito nel primo anno di servizio in base al C.C.N.L. di categoria.

#### **3.3 Rischio in itinere**

L'assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall'Assicurato mentre compie il tragitto per recarsi dall'abitazione al luogo di svolgimento dell'attività, del mandato o dell'incarico, e viceversa.

#### **3.4 Malattie professionali**

L'assicurazione viene estesa anche alle malattie professionali, che siano insorte nel corso della validità del presente contratto, intendendosi come tali quelle attualmente previste al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e con la franchigia relativa prevista. È fatta eccezione per la silicosi, per l'asbestosi e per le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, che si intendono pertanto escluse dalla garanzia.

#### **3.5 Elevazione dell'indennità assicurata in caso di morte da aggressione**

La Società, per il solo caso di morte determinata da aggressione, atti di terrorismo o attentato, ai danni delle persone assicurate, corrisponderà l'indennità prevista in polizza per il caso di morte, maggiorata del 30%.

#### **3.6 Estensione alle aggressioni al di fuori dell'orario di svolgimento dell'attività**

L'assicurazione è operante anche per gli infortuni subiti dagli assicurati in seguito ad aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale, anche fuori dall'orario di lavoro e/o fuori dai luoghi di svolgimento di mandati o di incarichi, sempre che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

#### **3.7 Deroga ai limiti di età**

L'assicurazione è operante anche per le persone di età superiore a 70 anni e fino a 75 anni, per le quali resta tuttavia convenuto che la garanzia per invalidità permanente deve intendersi prestata con una franchigia assoluta del 5% (cinque per cento), in deroga a ogni diversa previsione delle norme che regolano l'assicurazione.

### **3.8 Danni estetici**

In caso di infortunio che abbia cagionato un danno di carattere estetico e lo stesso non risulti altrimenti indennizzabile in forza del presente contratto, la Società rimborserà, fino a un massimo di Euro 2.500,00 per Assicurato, le spese per cure e applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare il danno estetico, comprese le spese per interventi di chirurgia plastica ed estetica.

### **3.9 Malattie tropicali**

La garanzia è prestata per il rischio delle malattie tropicali da cui gli assicurati fossero colpiti durante il soggiorno in tutto il mondo, con l'intesa che per le malattie tropicali devono intendersi quelle contemplate nel R.D. 07.02.38 n. 281 e successive modifiche e integrazioni.

La validità della garanzia per le malattie tropicali è subordinata al fatto che gli assicurati si trovino in perfette condizioni di salute e che si siano sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi richieste dalle autorità sanitarie dei paesi ove si recano.

### **3.10 Spese di rimpatrio**

La garanzia viene estesa alle spese di rimpatrio che le persone assicurate (o il Contraente per esse) dovessero sostenere a seguito di infortunio grave occorso all'estero, nonché al rimborso delle spese sostenute in caso di decesso per il rimpatrio della salma.

Per tale estensione di garanzia è previsto un limite di Euro 5.000,00 per Assicurato.

### **3.11 Spese funerarie**

A seguito di un infortunio mortale indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa agli aventi diritto le spese funerarie effettivamente sostenute fino alla concorrenza di € 1.500,00.

### **3.12 Regolazione del premio**

Il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria, sulla base dei parametri e dei rispettivi importi unitari indicati nelle singole schede tecniche quali elementi per il conteggio del premio.

Il detto premio viene definito al termine di ciascun periodo assicurativo annuo sulla scorta delle differenze registrate a consuntivo negli anzidetti parametri.

A tal fine, entro 120 giorni dalla scadenza di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo dei parametri sopra menzionati, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

L'eventuale differenza di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i 60 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società, inteso che l'eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento dell'eventuale differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni. Trascorso tale termine, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o non è stato effettuato il pagamento della differenza attiva; in carenza della prescritta comunicazione o del pagamento della differenza attiva dovuta alla Società, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, per iscritto, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

### **3.13 Variazione assicurati e regolazione premio (valida per le sole sezioni che rechino l'elenco nominativo degli assicurati)**

Premesso che l'assicurazione vale per le persone nominativamente designate, le eventuali variazioni delle medesime devono essere comunicate dal Contraente per iscritto.

Rispetto a tali variazioni, l'assicurazione prende effetto dalle ore 24 del giorno di ricevimento, da parte della Società, della relativa comunicazione scritta.

Ai fini del conteggio del corrispondente premio in aumento o in diminuzione, si conviene fra le parti che:

- entro 120 giorni dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo la Società, sulla scorta delle comunicazioni di variazione ricevute nel corso del medesimo periodo, procederà all'emissione dell'appendice recante il riepilogo delle persone assicurate oltre al conteggio premio annuo definitivo;
- il pagamento della eventuale differenza di premio verrà effettuato dalla parte debitrice entro 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte del Contraente, dell'anzidetta appendice; nel caso risulti una differenza passiva, l'importo del rimborso a favore del Contraente verrà corrisposto al netto delle imposte.

## **SEZIONE 4 LIMITI E FRANCHIGIE**

### **4. 1 Limite catastrofale**

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di Euro 5.000.000,00.

Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

### **4.2 Franchigia**

Non è prevista l'applicazione di franchigie.

<b>SCHEDA DI POLIZZA</b>
--------------------------

costituente parte integrante della polizza infortuni n° .....

**Contraente:** **ARPAE Emilia Romagna**  
**Via Po, 5**  
**40139 - Bologna**  
**C.F. 04290860370**

**durata del contratto:** **anni 3, con**  
**effetto dal:** \_\_\_\_\_  
**scadenza il:** \_\_\_\_\_  
**frazionamento:** **Annuale**

L'assicurazione è operante in favore degli Assicurati e con riferimento agli ambiti meglio precisati alle seguenti singole Sezioni, per le indennità assicurate e dietro corresponsione dei premi rispettivamente indicati in ciascuna di esse:

Sezione/Assicurati	Riepilogo premi lordi annui
<b>Sezione A – Dirigenti, dipendenti e altri soggetti</b>	Euro.0,00=
<b>Sezione B – Infortuni in trasferta – rischio volo</b>	Euro.0,00=
<b>PREMIO ANNUO TOTALE</b>	<b>Euro.0,00=</b>

**Scomposizione del premio annuo**

<b>Premio annuo imponibile</b>	<b>Euro.0,00=</b>
<b>Imposte</b>	<b>Euro.0,00=</b>
<b>TOTALE</b>	<b>Euro.0,00=</b>

La Società

Il Contraente

-----  
 -----

## Sezione A – Dirigenti, dipendenti e altri soggetti

### Assicurati

Tutti i dirigenti ed i dipendenti, nonché altri soggetti (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: personale comandato da altri Enti, titolari di contratti di collaborazione o di incarichi a contratto, lavoratori interinali e disciplinati dalla L. Biagi, soggetti occupati in lavori socialmente utili, volontari), autorizzati dal Contraente all'utilizzo di mezzi di trasporto e assicurabili in forza di specifiche previsioni di leggi, contratti o convenzioni e per la cui identificazione varrà la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente a termini di legge. Limitatamente all'impiego di mezzi di trasporto di proprietà del Contraente compresi velocipedi, ovvero a esso locati, in uso o comodato, in forza di convenzioni o altri atti ufficiali, l'assicurazione è estesa a tutte le persone autorizzate dal Contraente medesimo a farne uso.

### Ambito di validità dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati in qualità di conducenti o trasportati di mezzi di trasporto utilizzati per conto e su autorizzazione del Contraente, per l'espletamento di compiti di servizio al di fuori dell'ufficio e limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio, compresi gli infortuni sofferti salendo o scendendo sui/dai mezzi di trasporto menzionati e durante le operazioni necessarie, in caso di fermata, a riprendere la marcia. Per l'identificazione dei mezzi di trasporto per il cui utilizzo è prestata l'assicurazione, farà fede la documentazione amministrativa del Contraente. La garanzia è operante anche in occasione di missioni esterne svolte per conto di Enti presso i quali i menzionati assicurati siano comandati dal Contraente, anche per incarichi di reggenza o di supplenza, sempre che per tali incarichi siano considerati i corrispondenti elementi pattuiti per il computo del premio della presente sezione.

### Indennità assicurate pro capite

- Euro 300.000,00 in caso di morte;
- Euro 350.000,00 in caso di invalidità permanente.
- Euro 10.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio.
- 

### Condizioni particolari operanti

- 3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
- 3.8 Danni estetici
- 3.12 Regolazione del premio

### Elementi per il conteggio del premio

Il premio annuo lordo viene determinato in base:

- 1) relativamente all'utilizzo di mezzi di trasporto non di proprietà del Contraente – alla percorrenza chilometrica coperta, per conto e su autorizzazione del Contraente, dai mezzi di trasporto utilizzati dagli Assicurati per gli adempimenti sopra descritti;
- 2) relativamente all'utilizzo di mezzi di trasporto di proprietà del Contraente, o nelle disponibilità dello stesso per convenzione, comodato o locazione – al numero complessivo di tali mezzi di trasporto, compresi velocipedi ed esclusi rimorchi;

e viene anticipato in base a:

- a) preventivo percorrenza di cui al punto 1) = Km. 30.000  
tasso di premio per Km. = Euro \_\_\_\_\_  
per un importo di \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_
- b) numero iniziale dei mezzi di trasporto di cui al punto 2) = 240  
premio per mezzo di trasporto = Euro \_\_\_\_\_

per un importo di

Euro \_\_\_\_\_

per un premio lordo annuo (a + b), soggetto a regolazione a consuntivo, pari a Euro  
\_\_\_\_\_

## Sezione B – Infortuni personale in trasferta – Rischio volo

### **Assicurati**

Tutti i dipendenti e tutte le persone autorizzate dal Contraente.

### **Ambito di validità dell'assicurazione**

L'assicurazione è operante per gli infortuni che le persone autorizzate dal Contraente subiscano in occasione di trasferta, all'interno o all'estero, durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti.

Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs.

Per numero di voli effettuati devono intendersi i viaggi di andata e ritorno, mentre non dovranno essere conteggiati i voli relativi a scali intermedi (qualora effettuati).

L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti durante le operazioni di decollo e/o atterraggio nonché per la salita a bordo sul veicolo e/o viceversa.

In caso di incidente aeronautico e/o atti di terrorismo aereo, sono compresi in garanzia anche gli infortuni occorsi al di fuori dell'aeromobile durante atti compiuti per solidarietà umana e/o salvaguardia della propria integrità fisica.

Per l'identificazione degli Assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente ai sensi di Legge.

### **Indennità assicurate pro capite**

- Euro 300.000,00 in caso di morte;
- Euro 350.000,00 in caso di invalidità permanente.
- Euro 10.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio.

### **Condizioni particolari operanti**

- 3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
- 3.5 Elevazione dell'indennità assicurata in caso di morte da aggressione
- 3.6 Estensione alle aggressioni al di fuori dell'orario e dell'ambito di svolgimento dell'attività
- 3.8 Danni estetici
- 3.10 Spese di rimpatrio
- 3.11 Spese funerarie
- 3.12 Regolazione del premio

### **Elementi per il conteggio del premio**

Il premio annuo lordo è determinato in base a:

*n. voli preventivato* = 50

*premio unitario* = Euro \_\_\_\_\_

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a Euro \_\_\_\_\_

# **ARPAE EMILIA ROMAGNA**

## **LOTTO 6** **Capitolato tecnico dell'assicurazione**

### **TUTELA LEGALE**

**Decorrenza ore 24.00 del \_\_\_\_\_**  
**Scadenza ore 24.00 del \_\_\_\_\_**

## 1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

#### **Assicurazione**

il contratto di assicurazione.

#### **Polizza**

il documento che prova l'assicurazione.

#### **Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

#### **Assicurato**

il Contraente, i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti, come indicati in polizza.

#### **Società o Compagnia**

l'impresa assicuratrice.

#### **Broker incaricato**

Assiteca BSA srl - Sede Legale in Modena, Viale Giardini 474/M - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

#### **Premio**

la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

#### **Rischio**

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

#### **Sinistro**

la controversia o il procedimento che richiede l'azione di tutela a favore dell'Assicurato relativa ad un evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.

#### **Indennizzo**

la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

#### **Dipendenti**

le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, anche se soltanto in via temporanea.

#### **Retribuzioni lorde**

l'ammontare delle retribuzioni corrisposte dal Contraente ai dipendenti e ai non dipendenti (al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali a carico di tali soggetti) nonché le remunerazioni erogate agli amministratori.

#### **Periodo assicurativo annuo**

l'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

#### **Periodo di efficacia**

il periodo compreso tra la data di effetto retroattivo dell'assicurazione e la data di scadenza del contratto comprese le eventuali proroghe.

**Ultrattività**

il termine temporale entro il quale l'Assicurato può denunciare un sinistro insorto nel periodo di efficacia della copertura.

## **SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

### **1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza o dalla data indicata nella determina di aggiudicazione, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento, ed avrà durata 3 anni.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi saranno corrisposti direttamente alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, tuttavia non è esclusa la possibilità che siano corrisposti anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Tale disposizione contrattuale è altresì operante sia per tutti i pagamenti posteriori alla fase di aggiudicazione e stipula del contratto, sia per i pagamenti di rate, appendici e/o regolazioni premio successive, scaturenti dal medesimo contratto assicurativo.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

### **1.3 Regolazione del premio**

Il premio offerto dalla Società è da intendersi quale premio forfettario.

Non è pertanto prevista alcuna regolazione del premio alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.

#### **1.4 Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

L'Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

Il Contraente, a seguito di disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (Art 1. C. 13 L 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario nel caso in cui la Società non sia disposta ad una nuova rinegoziazione delle condizioni contrattuali. Altresì con la possibilità di esercitare il potere di recesso ai sensi dell'Art. 109 D.Lgs 50/2016.

#### **1.5 Oneri fiscali**

Tutti gli oneri fiscali - presenti e futuri - relativi al premio dell'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se ne sia stato anticipato il pagamento dalla Società.

#### **1.6 Foro competente**

Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

#### **1.7 Forma delle comunicazioni**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o pec.

#### **1.8 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

#### **1.9 Coassicurazione e delega**

- Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;

- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

### **1.10 Clausola broker**

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. Il pagamento dei premi dovuti agli assicuratori, viene effettuato dal Contraente agli assicuratori stessi; tuttavia il pagamento dei premi qualora venga effettuato su indicazione del contraente tramite il Broker sopra designato, resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.
4. I premi eventualmente incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 6,00%

### **1.11 Produzione di informazioni sui sinistri**

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
  - a) sinistri denunciati;
  - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
  - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
  - d) sinistri senza seguito;
  - e) sinistri respinti;
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo con il massimo di Euro 2.000,00.
5. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
6. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, e a seguito dello svincolo della garanzia definitiva, l'applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o regolazione dei premi, con corrispondente trattenuta dal pagamento.

#### **1.12 Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

#### **1.13 Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **1.14 – Codice di comportamento**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia Romagna", approvato con DDG n. 8/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpa /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali ([www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)).

3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

## 2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

### 2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, le spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dagli Assicurati indicati nella scheda tecnica o nell'allegato di polizza a tutela dei propri interessi a seguito di atti o fatti o omissioni delle persone fisiche assicurate, in qualsiasi modo connessi all'espletamento del rispettivo mandato o del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio svolti per conto del Contraente.

Per i menzionati soggetti le garanzie vengono prestate, nei termini previsti in polizza, sia in costanza di rapporto di servizio o mandato con il Contraente, sia nel caso di successiva cessazione del mandato o del servizio, per mancata rielezione o rinomina, quiescenza o dimissioni.

Le spese comprese nell'assicurazione sono:

- le spese, i diritti e gli onorari, per l'intervento del legale incaricato;
- le spese sostenute per il visto di congruità del competente ordine professionale;
- gli onorari e le competenze dei periti e consulenti tecnici di parte;
- gli oneri per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio (CTU) e/o verificatore;
- le spese per l'IVA relative all'attività di avvocati e consulenti tecnici, qualora il contraente non sia autorizzato alla detrazione dell'imposta;
- le spese relative alla procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione;
- le spese relative alla negoziazione assistita;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti a transazione autorizzata dalla Società;
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici.

### Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

### 2.2 Prestazioni garantite

Nei limiti dei massimali previsti nel frontespizio di polizza e nella sezione 4, le garanzie sono operanti:

1. per la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione per fatti o atti o omissioni in qualsiasi modo connessi all'espletamento del mandato o servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio, compresi - a parziale deroga di quanto stabilito alla norma 2.3 "Esclusioni" - i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
2. per la difesa penale per delitto doloso per qualsiasi tipo di reato contestato, subordinatamente al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
  - proscioglimento o assoluzione con sentenza passata in giudicato;

- derubricazione a reato colposo;
- archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa ed è inoltre esclusa la definizione del procedimento con l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento).

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'Assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti previsti dalla norma Anticipo indennizzi, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo, la Società richiederà agli stessi il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio, in deroga alla lettera f) della successiva norma 2.3 Esclusioni.

Si comprendono, a parziale deroga di quanto stabilito alla lett. b) della norma 2.3 Esclusioni, i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.

3. per le spese di resistenza per azioni di responsabilità o pretese avanti al Giudice Ordinario o al T.A.R. o al Consiglio di Stato o altra sede giurisdizionale. La presente assicurazione opererà esclusivamente a integrazione e in eccedenza di ciò che è dovuto, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, dall'assicuratore della responsabilità civile, per effetto della specifica clausola contrattuale della polizza di responsabilità civile stipulata dall'Assicurato.

Limitatamente alle azioni avanti il Giudice Ordinario o altra sede giurisdizionale civile, nel caso di inoperatività della predetta copertura di responsabilità civile la presente assicurazione deve intendersi operante a primo rischio.

4. Per le spese a carico dell'Assicurato Contraente dovute dallo stesso a titolo di rimborso delle parcelle legali sostenute dagli Assicurati per la difesa in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, salvo il caso in cui siano accertati a loro carico e con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo o colpa grave.

Fermo l'obbligo per l'Assicurato Contraente di denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza dell'avvio del procedimento a carico del dipendente e/o amministratore assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute, entro il limite del massimale previsto in polizza, solo quando la sentenza sia passata in giudicato.

5. per la difesa in procedimenti penali a carico delle persone fisiche assicurate, derivanti dalla circolazione stradale di veicoli, in conseguenza di incidente occorso durante l'utilizzo dei detti veicoli per ragioni di mandato o servizio svolto per conto del Contraente medesimo.
6. per l'esercizio di azioni volte ad ottenere il risarcimento di danni, materiali e non, subiti dal Contraente Assicurato - per fatti illeciti di terzi - in relazione all'esercizio dell'attività o all'utilizzazione di beni per fini istituzionali. La presente garanzia opera limitatamente alla fase giudiziale e all'eventuale fase di mediazione prevista dall'ordinamento giuridico, con esclusione di quella stragiudiziale.
7. In caso di costituzione di parte civile da parte del Contraente in un procedimento penale aperto a carico di uno o più Persone Fisiche, le garanzie di cui alla presente clausola si intenderanno operanti esclusivamente a favore del Contraente stesso. Nessuna spesa legale potrà essere riconosciuta in questo caso a favore delle Persone Fisiche nei cui confronti viene esercitata l'azione civile nel processo penale.
8. per la tutela dei diritti degli Assicurati nel caso in cui debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.

Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.

Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a euro 1.000.

A titolo esemplificativo e non limitativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- *Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)* in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- *D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 679/2016 nonché successive modifiche ed integrazioni*, in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali;
- *Decreto Legislativo n. 193/07* in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
- *Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente)* in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni;
- Legge 06.11.2012 n° 190 Anticorruzione.

### **2.3 Esclusioni**

L'assicurazione non è operante:

- a) nei casi in cui, a giudizio del Contraente, si configuri un conflitto di interessi fra questi e l'Assicurato;
- b) per controversie in materia fiscale/tributaria e in materia amministrativa, fatta eccezione per le fattispecie specificatamente previste alla norma 2.2 Prestazioni garantite;
- c) per fatti conseguenti a tumulti e sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, terremoto, sciopero e serrate nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per controversie insorte fra le persone fisiche assicurate;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere, fatta eccezione per le fattispecie specificatamente previste alla norma 2.2 Prestazioni garantite;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto diversamente previsto alla norma 2.2 Prestazioni garantite.

### **2.4 Estensione territoriale delle garanzie**

Per tutte le coperture, la garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa.

### **2.5 Delimitazione temporale della garanzia**

La garanzia viene prestata per i sinistri insorti nel periodo di efficacia dell'assicurazione. L'insorgenza del sinistro è il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge. La copertura assicurativa vale:

- a. per le controversie insorte nel periodo di efficacia della presente polizza, quindi compresi i fatti o atti o omissioni insorti non oltre 5 (cinque) anni prima della data di effetto del presente contratto, con esclusione dei casi pregressi conosciuti precedentemente alla stipula dello stesso.

Ai fini dell'assicurazione per i procedimenti penali la conoscenza del sinistro e non l'insorgenza deve intendersi la notifica dell'informazione di garanzia, la citazione o presentazione a teste con assistenza del difensore ovvero l'esercizio dell'azione penale.

Agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia - in ordine a comportamenti degli Assicurati -

e di non essere a conoscenza di situazioni, che possano far supporre, già al momento della sottoscrizione del contratto, il sorgere di una controversia che impegni la garanzia assicurativa;

- b. per i sinistri di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza entro 5 anni dalla cessazione della presente polizza ovvero dalla cessazione del mandato (amministratori) o del rapporto di dipendenza, fatta eccezione per i dipendenti licenziati per giusta causa, a condizione che si riferiscano ad atti o fatti insorti nel periodo di efficacia della presente polizza.

Qualora il sinistro si protragga attraverso diversi atti successivi, lo stesso si considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Relativamente ai sinistri denunciati ai sensi della precedente lett. b), i massimali indicati in polizza rappresentano la massima esposizione della Società per uno o più sinistri denunciati nei periodi della garanzia c.d. "ultrattività", purché in ogni caso siano riconducibili a fatti o atti commessi nel periodo di efficacia della presente polizza.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o rinvii a giudizio o i procedimenti a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

## **2.6 Massimali assicurati**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza dei massimali indicati nella Sezione 4, fatti salvi eventuali sotto limiti diversi previsti per le singole prestazioni o garanzie.

## **2.8 Legittimazione**

La Società dà e prende atto che:

- la presente assicurazione viene stipulata dal Contraente anche a favore degli Assicurati nella stessa indicati, con il loro espresso consenso;
- il Contraente adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione ed esercita o può esercitare consequenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli Assicurati, con il consenso degli Assicurati stessi che si intende espressamente prestato nei confronti della Società sin dalla stipula dell'Assicurazione, anche se non formalmente documentato e/o manifestato.

## SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

### 3.1 Denuncia del sinistro e scelta del Legale

L'Assicurato e/o il Contraente deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato e/o il Contraente dovrà far pervenire alla Società (o all'agenzia cui è assegnato il contratto o al broker incaricato dal contraente per la gestione ed esecuzione della presente polizza) la notizia di ogni atto a lui notificato, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per l'esercizio dei propri diritti di difesa. Il ritardo di oltre due anni, comporterà la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 II° comma del Codice Civile.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi per il seguito giudiziale nel caso in cui l'eventuale tentativo di bonario componimento della controversia non sia andato a buon fine secondo quanto previsto dall'art. 3.2 Gestione del sinistro.

Se l'Assicurato sceglie un legale che non esercita nel Distretto di Corte d'Appello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, la Società garantirà gli onorari di tale legale e - con il limite di **Euro 5.000,00** - quelli dell'eventuale domiciliatario, questi ultimi da intendersi compresi nel massimale assicurato per caso assicurativo e per anno e non in aggiunta al medesimo.

Se l'Assicurato non fornisce indicazione del legale scelto, la Società lo invita a fornirli e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale dovrà fornirgli informazione completa e veritiera su tutti i fatti ed indicare i mezzi di prova nonché la documentazione necessaria.

La Società prende atto che l'Assicurato può avvalersi della facoltà di sostituire il legale precedentemente indicato per la gestione della controversia, purché la data di decorrenza dell'incarico al nuovo legale sia successiva alla data di cessazione del precedente incarico.

### 3.2 Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento, se l'impugnazione presenta possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale e per la responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo deve essere preventivamente concordato con la Società; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Società per la trattazione della pratica, salvo i casi di comprovata urgenza, con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare, i quali verranno ratificati dalla Società verificate l'urgenza e la congruità dell'operazione. In ogni caso, la Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

### 3.3 Pagamento dell'indennizzo

La Società liquiderà all'Assicurato dopo aver valutato la sussistenza della garanzia e su presentazione di regolare parcella - o nota pro forma - tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito, entro trenta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione, oppure comunica all'Assicurato eventuali riserve o contestazioni, nel qual caso il termine suddetto decorre dalla data dell'accordo sull'indennizzo.

Tutte le somme comunque ottenute, per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato.

Spetta viceversa alla Società - nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile - quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari, in favore dell'Assicurato.

Le spese legali e peritali sono a carico della Società anche se pattuite transattivamente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore.

Per quanto riguarda l'esecuzione forzata di un titolo, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente alle spese inerenti i primi due tentativi.

Gli atti di quietanza dovranno essere espressamente sottoscritti dal Contraente.

### **3.4 Anticipo indennizzi**

In caso di sinistro la Società s'impegna a concedere rimborsi per anticipazioni effettuate in corso di controversia, a condizione che si riferiscano all'anticipazione del "Fondo spese" richiesto dal legale incaricato e ad attività effettivamente svolte, dietro presentazione di regolare fattura o nota pro forma.

L'anticipo verrà riconosciuto entro il limite del massimale assicurato per sinistro, anche nel caso di coinvolgimento di più Assicurati nel sinistro medesimo.

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità degli anticipi riconosciuti.

Limitatamente al punto 2. della norma 2.2 Prestazioni garantite, l'anticipo sarà limitato a Euro 10.000,00 per ciascun sinistro e ciò anche nel caso di coinvolgimento di più Assicurati nel sinistro medesimo.

In relazione agli anticipi riconosciuti dalla Società, il Contraente visterà per conoscenza l'atto di quietanza dell'Assicurato, con l'impegno di quest'ultimo a rimborsare alla Società stessa gli importi da questa anticipati, qualora sia accertata, con sentenza definitiva, una delle ipotesi di esclusione dalla copertura assicurativa previste dal contratto.

Limitatamente a procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa (**punto 4.** della norma 2.2 Prestazioni garantite), resta confermato che **la Società rimborserà le spese sostenute**, entro il limite del massimale previsto in polizza, **solo ad intervenuta sentenza definitiva di proscioglimento o assoluzione dell'Assicurato.**

## **SEZIONE 4 - MASSIMALI - SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO**

### **Art. 4.1 Massimali assicurati**

**Euro 75.000,00** per persona, con il limite di **Euro 150.000,00** per evento e **€ 300.000,00** per anno assicurativo periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero dei sinistri e degli Assicurati coinvolti.

### **Art. 4.2 Franchigia**

La polizza non prevede franchigia.

<b>SCHEDA DI POLIZZA</b>
--------------------------

Costituente parte integrante della polizza tutela legale n° .....

**Contraente:** **ARPAE Emilia Romagna**  
**Via Po, 5**  
**40139 - Bologna**  
**C.F. 04290860370**

**durata del contratto:** **anni 3, con**  
**effetto dal:** \_\_\_\_\_  
**scadenza il:** \_\_\_\_\_  
**frazionamento:** **Annuale**

**Assicurati:**

- a) il Contraente
- b) gli Amministratori;
- c) Dirigenti, i Responsabili di Incarichi di Funzione (IF)
- d) tutti gli altri Dipendenti.

**Elementi per il conteggio del premio annuo lordo**

Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione è determinato forfetariamente e non soggetto a regolazione

**Scomposizione del premio**

<b>Premio annuo imponibile</b>	Euro .....
<b>Imposte</b>	Euro .....
<b>TOTALE</b>	Euro .....

La Società

Il Contraente

-----  
-----

**ARPAE EMILIA ROMAGNA**

**LOTTO 7**

**Capitolato tecnico dell'assicurazione**

**RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE**

**Decorrenza ore 24.00 del 31/10/2022**

**Scadenza ore 24.00 del \_\_\_\_\_**

# **POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

## **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

### **Assicurazione**

il contratto di assicurazione.

### **Polizza**

il documento che prova l'assicurazione.

### **Contraente**

il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

### **Assicurato**

il Contraente, quale unico soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

### **Pubblica Amministrazione**

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente o Società o Organismo di Diritto Pubblico la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

### **Dipendente**

qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato e quindi sia a questo collegata da un rapporto di impiego o servizio.

- rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL e non INAIL);
- rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso.

### **Amministratore**

qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso.

### **Dipendente Legale**

qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato.

### **Dipendente Tecnico**

qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che - in qualità di Dipendente dell'Assicurato - predispone e sottoscrive il progetto ovvero è incaricato della sua verifica e validazione, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera o svolge attività di Responsabile Unico del Procedimento o attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento o qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore, per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.

**Assicuratori/Società/Compagnia**

l'impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.

**Sinistro**

il ricevimento di una Richiesta di risarcimento per la quale è prestata l'Assicurazione.

**Richiesta di risarcimento**

- domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva;
- azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell'amministrazione quale civilmente responsabile;
- qualsiasi comunicazione scritta pervenuta all'Assicurato che contenga una richiesta di risarcimento dei danni.

Ai fini dell'assicurazione le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento.

**Danno**

qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

**Danni Materiali**

il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

**Perdite Patrimoniali**

il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali, compresi i danni biologici, esistenziali e morali.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Indennizzo o Risarcimento**

la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

**Massimale**

la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

**Periodo di Assicurazione**

il periodo di durata dell'assicurazione indicato nella Scheda di Polizza nonché le eventuali proroghe.

**Periodo di Efficacia**

il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata in Polizza e la data di scadenza del Periodo di Assicurazione.

**Responsabilità Civile**

la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte dei propri Dipendenti e Amministratori delle loro funzioni e attività ai sensi dell'art. 28 della Costituzione, nonché dell'art. 2043 e successivi articoli del C.C., per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione di interessi legittimi derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

**Responsabilità Amministrativa**

la responsabilità gravante sul Dipendente o Amministratore, che - avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica

Amministrazione - abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato o ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.

**Responsabilità Amministrativa - Contabile**

la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sul Dipendente o Amministratore quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

**Retribuzioni lorde**

l'ammontare delle retribuzioni corrisposte dal Contraente ai Dipendenti, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali a carico di tali soggetti, nonché le remunerazioni erogate agli amministratori e al segretario.

**Scheda di Polizza**

il documento unito alla polizza per formarne parte integrante e recante, in sintesi, i riferimenti principali dell'assicurazione.

**Broker**

Assiteca BSA srl - Sede Legale in Modena, Viale Giardini 474/M - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

## **SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.

### **Art. 2 - Variazioni del rischio**

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione delle variazioni modificative della natura dell'Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell'intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 CC e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 3 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato, a parziale deroga del disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, è esonerato dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

### **Art. 4 - Pagamento del Premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi saranno corrisposti direttamente alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, tuttavia non è esclusa la possibilità che siano corrisposti anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Tale disposizione contrattuale è altresì operante sia per tutti i pagamenti posteriori alla fase di aggiudicazione e stipula del contratto, sia per i pagamenti di rate, appendici e/o regolazioni premio successive, scaturenti dal medesimo contratto assicurativo.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

#### **Art. 5 - Regolazione del premio**

Il premio offerto dalla Società è da intendersi quale premio forfettario.

Non è pertanto prevista alcuna regolazione del premio alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.

#### **Art. 6 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui il proprio ufficio competente per la gestione delle assicurazioni ne ha avuto conoscenza.

Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

#### **Art. 8 - Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata nella determina di aggiudicazione e comunque non prima del 31.10.2022 e non avrà durata iniziale inferiore a 2 anni e 6 mesi, con data di scadenza allineata ai restanti contratti in gara e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

L'Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

Il Contraente, a seguito di disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (Art 1. C. 13 L 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario nel caso in cui la Società non sia disposta ad una nuova rinegoziazione delle condizioni contrattuali. Altresì con la possibilità di esercitare il potere di recesso ai sensi dell'Art. 109 D.Lgs 50/2016.

#### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

#### **Art. 10 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.

#### **Art. 11 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 12 - Forma delle comunicazioni**, fermo restando quando previsto dal successivo art. 16, tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

#### **Art. 13 - Produzione di informazioni sui sinistri**

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
  - a) sinistri denunciati;
  - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
  - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
  - d) sinistri senza seguito;
  - e) sinistri respinti;
  - f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo con il massimo di Euro 2.000,00.
5. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
6. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, e a seguito dello svincolo della garanzia definitiva, l'applicazione delle eventuali penali venga effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o regolazione dei premi, con corrispondente trattenuta dal pagamento.

#### **Art. 14 - Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

#### **Art. 15 - Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende

data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;

- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

#### **Art. 16 - Clausola Broker**

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. Il pagamento dei premi dovuti agli assicuratori, viene effettuato dal Contraente agli assicuratori stessi; tuttavia il pagamento dei premi qualora venga effettuato su indicazione del contraente tramite il Broker sopra designato, resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.
4. I premi eventualmente incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 6,00%

#### **Art. 17 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

#### **Art. 17 bis- Codice di comportamento**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia Romagna", approvato con DDG n. 8/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n.

62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell’amministrazione.

2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpa /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali ([www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it) ).

3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

## **SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione è operante per i rischi della Responsabilità Civile derivante al Contraente nello svolgimento delle proprie attività e competenze istituzionali, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. L'assicurazione è, inoltre, operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, attribuite, consentite e delegate all'Ente contraente, ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.

In particolare, alle condizioni e nei termini stabiliti dalle norme che disciplinano la presente polizza, l'assicurazione terrà indenne l'Assicurato, quale Ente della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:

- a) l'Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti in rapporto di impiego ovvero di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati e/o Amministratori;
- b) l'Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del Dipendente in rapporto di impiego ovvero di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati o dell'Amministratore responsabile per colpa grave;
- c) l'Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danno erariale, nei confronti di uno o più dei Dipendenti in rapporto di impiego ovvero di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati e/o Amministratori e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del Dipendente in rapporto di impiego ovvero di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati o Amministratore responsabile;
- d) l'Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato, ovvero abbia patito un pregiudizio economico, conseguentemente ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici e dei Dipendenti Legali di cui al successivo art. 34, che devono pertanto, entrambe le categorie, intendersi compresi nell'assicurazione;

restando inteso tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata, con sentenza definitiva del tribunale competente, la sussistenza della Responsabilità Civile dell'Assicurato per fatto commesso da uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori, oppure la sussistenza della Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile, a carico di uno o più degli anzidetti soggetti, accertata con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

La garanzia di cui sopra comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

**Art. 19 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi**

L'Assicurazione di cui all'Art. 18 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

**Art. 20 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale**

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

**Art. 21 - Limiti di Indennizzo - Franchigia**

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali stabiliti nella Sezione 3 per ciascun sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero dei sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo.

In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti nello stesso sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo nella Sezione 3 indipendentemente dal numero dei Dipendenti o Amministratori coinvolti.

Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'articolo 23 che segue.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia fissa per singolo Sinistro indicata nella Sezione 3.

**Art. 22 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'Assicurazione non vale per le perdite patrimoniali derivanti da:

- a. danni materiali di qualsiasi tipo, salvo quanto precisato all'ultimo comma dell' Art. 18 che precede e al successivo Art. 31 (Estensione D.Lgs. n. 81/2008) e fatta altresì eccezione per i danni conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici che devono pertanto intendersi compresi nell'assicurazione;
- b. stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni, nonché pagamento e/o mancato ovvero tardivo pagamento di premi;
- c. azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti o Amministratori, accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- d. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; presenza ed effetti - diretti e indiretti - di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo, salvo quanto precisato all'Art. 35;
- e. possesso, custodia o uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs n. 209/2005 – titolo X;
- f. responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente o Amministratore per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile salvo quanto previsto, nell'interesse esclusivo dell'Assicurato Contraente, al precedente Art. 18;
- g. richieste di risarcimento, come definite in polizza, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- h. richieste di risarcimento, come definite in polizza, antecedenti alla data di effetto del presente contratto, derivanti da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto o riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti nella stessa controversia. In caso di proroga/rinnovo, con lo stesso assicuratore la presente esclusione ha efficacia dalla data di effetto del contratto prorogato/rinnovato;
- i. sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;

- j. direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

#### **Art. 23 - Assicurazione “Claims made” – Retroattività illimitata**

L'assicurazione è operante per le Richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società durante il Periodo di Assicurazione, conseguenti a Eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed antecedentemente alla data di stipula del presente contratto (retroattività illimitata).

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche, che configurino un Sinistro già al momento della stipulazione della presente assicurazione.

#### **Art. 24 – Ultrattività della garanzia**

L'assicurazione è operante per le Richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società entro i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione del contratto, purché derivanti da Eventi dannosi verificatisi nel Periodo di efficacia dell'assicurazione.

Il massimale annuo aggregato indicato nella Sezione 3 rappresenta l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i sinistri pertinenti all'intera durata del periodo di ultrattività della garanzia.

Qualora risulti che i danni relativi a un sinistro rientrante nella garanzia postuma sono effettivamente risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall'assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale sinistro.

#### **Art. 25 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

#### **Art. 26 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di Dipendenti e Amministratori dell'Assicurato le cui funzioni risultino assicurate con il presente contratto.

#### **Art. 27 - Vincolo di solidarietà**

L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con soggetti diversi da Dipendenti e Amministratori, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

#### **Art. 28 - Attività di rappresentanza**

Si precisa che l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento derivanti da incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti e/o Amministratori dell'Assicurato in rappresentanza e su mandato dell'Assicurato in altri organi collegiali.

Nel caso di distacco temporaneo di personale dipendente del Contraente presso altro Ente appartenente della Pubblica Amministrazione, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni.

#### **Art. 29 - Sinistri in serie**

In caso di Sinistri in serie, ossia per richieste di risarcimento riconducibili al medesimo atto o fatto originario che abbia coinvolto più soggetti danneggiati, la data della prima denuncia agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi sinistri, ancorchè notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.

## **Art. 30 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali**

### **a) Vertenze di responsabilità civile**

La Società assume la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Resta in ogni caso ferma in capo all'Assicurato la possibilità di avvalersi del proprio Servizio interno di Avvocatura previa semplice informazione alla Società per il tramite del Broker.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio motivato dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere per motivi di necessità di difesa e processuali.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

### **b) Vertenze al T.A.R.**

Fermo quanto previsto alla lett. a) del presente articolo e in particolare la possibilità in capo all'Assicurato di avvalersi del proprio Servizio interno di Avvocatura, la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell'Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.

## **Art. 31 - Estensione D.Lgs. 81/2008**

Sempre che i soggetti incaricati dall'Assicurato, siano in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si siano sottoposti all'addestramento previsto dalla legge, la copertura assicurativa, ferme le altre condizioni di polizza, è operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Dirigente" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la presente estensione di copertura è pienamente operante anche nel caso di Dipendenti o Amministratori che non abbiano seguito un idoneo corso, quando lo stesso non sia previsto dal medesimo decreto legislativo.

2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 32 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016 nonché successive modifiche ed integrazioni**

L'assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 679/2016 nonché successive modifiche ed integrazioni, per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari.

**Art. 33 - Attivazione garanzia per i Progettisti interni**

L'Assicurazione può essere estesa, su richiesta e dietro pagamento del relativo premio addizionale, alla responsabilità derivante ai dipendenti del Contraente incaricati dell'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016.

Ai fini dell'operatività dell'anzidetta estensione dell'assicurazione gli Assicuratori si impegnano a rilasciare - previo ricevimento della richiesta di cui in premessa - un distinto certificato specifico per ogni incarico redatto secondo lo Scheda Tecnica di Copertura di cui alla successiva APPENDICE 1 (assicurazione dei Progettisti interni), a conferma della validità della copertura per l'intera durata dei lavori (soggetta ad un periodo massimo di 48 mesi) e con Massimali separati per ogni progetto così coperto, sempre che il valore della singola opera oggetto di progettazione non sia superiore a euro 20.000.000,00.

Il premio relativo a tali certificati sarà calcolato in base ai tassi lordi indicati nella scheda di polizza - da applicarsi al valore delle opere - e corrisposto dal Contraente in soluzione unica anticipata, al momento del rilascio di ciascuno di essi, con l'intesa che per ogni certificato emesso è previsto il premio minimo indicato nella Scheda di Polizza.

**Art. 34 - Norma addizionale relativa all'assicurazione della responsabilità civile dell'Ente assicurato per l'attività di dipendenti legali.**

→ **Integrazione all'Oggetto dell'assicurazione**

A integrazione dell'Art. 18 "Oggetto dell'Assicurazione", l'assicurazione è estesa alla copertura della Responsabilità Civile derivante all'Ente Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni, di cui debba rispondere a norma di legge, commessi da qualsiasi Dipendente abilitato a prestare attività per l'Ente Contraente in qualità di Dipendente Legale come definito in polizza.

**Art. 35 - Ecologia ed ambiente**

A parziale deroga di quanto stabilito alla lettera d dell'art. 22 "Rischi esclusi dall'Assicurazione" Si precisa che l'Assicurazione è estesa, con esclusione dei danni materiali nel rispetto dei massimali di polizza indicati nella successiva Sezione 3, allo svolgimento delle attività di consulenza, controlli, interpretazione ed applicazione di norme e leggi in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), ovvero ad attività accessorie, complementari, e comunque connesse.

L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.

**Art. 36 - Precisazione per l'attività svolta ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e norme correlate in materia**

A semplice e migliore precisazione dell'articolo "Oggetto dell'assicurazione", l'assicurazione è operante per le perdite patrimoniali derivanti al Contraente dalla violazione, dalla errata applicazione o interpretazione del d.lgs. n. 50/2016 e di ogni altra norma correlata e/o

collegata al citato decreto, alle procedure di gara ed alle norme anche di natura regolamentare in materia di appalti e contratti pubblici. La presente estensione di garanzia, pertanto, comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, le disposizioni modificative al codice dei contratti introdotte dalla normativa in materia di semplificazione (es. legge n. 120/2020) e, per l'effetto, quindi espressamente quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del citato d.lgs. n. 50/2016, come integrato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del d.l. 76/2020.

La presente garanzia comprende, altresì, l'attività di commissario di gara dipendente del Contraente, nonché i danni derivanti al Contraente dall'attività esperita da un commissario esterno al Contraente, fermi gli eventuali obblighi assicurativi personali stabiliti dalla legge per i commissari esterni e la possibilità di rivalsa dell'Ente Contraente e della Società nei confronti di tale commissario esterno.

Relativamente al presente articolo devono in ogni caso intendersi sempre esclusi i danni materiali e gli importi che il Contraente sia tenuto a pagare quale propria prestazione contrattuale e le penali contrattuali.

### **Art. 37 - Sanctions Clause**

Resta stabilito che la Società non sarà obbligata a garantire copertura alcuna o al pagamento di sinistro alcuno, ancorché indennizzabile a termini di polizza, qualora così facendo si esponesse a certe e dimostrabili sanzioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi, regolamenti o direttive dell'Unione Europea, Regno Unito e Stati Uniti d'America.

In ogni caso, in caso di conflitto tra fonti normative disciplinanti il regime di sanzioni tra Stati, resta stabilita la supremazia del diritto europeo e l'applicazione del Regolamento (CE) n. 2271/96 (cd. Regolamento di blocco) e del Regolamento (UE) n. 267/2012.

### SEZIONE 3. MASSIMALI - SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO

#### Art. 38 - Massimali assicurati

- euro 5.000.000,00 per sinistro;
- euro 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo;
- euro 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento.

#### Art. 39 - Franchigia

- euro 5.000,00 per sinistro

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le Parti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 4 - Pagamento del premio**
- Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**
- Art. 8 - Durata del contratto**
- Art. 16 - Clausola broker**
- Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari**
- Art. 23 - Assicurazione "claims made" - Retroattività**
- Art. 24 - Ultrattività della garanzia**
- Art. 26 - Persone non considerate terzi.**

La Società

Il Contraente

.....  
.....

**APPENDICE 1**

**SCHEDA TECNICA  
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE  
DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante del Certificato di Assicurazione e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui all'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

<b>Contraente (Stazione Appaltante):</b>	<b>Codice Fiscale/Partita IVA:</b>

<b>Indirizzo e numero civico:</b>	<b>Città:</b>	<b>CAP:</b>	<b>Provincia:</b>

<b>Data di affidamento della progettazione:</b>	<b>Costo complessivo previsto per l'opera:</b>

<b>Descrizione dell'Opera:</b>	<b>Luogo di esecuzione dell'Opera:</b>

<b>Data prevista di avvio dei lavori di realizzazione:</b>	<b>Data prevista di termine dei lavori di realizzazione:</b>

<b>Assicurato/i (Dipendente/i Pubblico/i incaricato/i della progettazione):</b>

<b>Massimale: Euro .....</b>

<b>Franchigia/Scoperto: Nessuna</b>

**Data:**

**Il Contraente**

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE  
DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE  
(ART. 24 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016 )**

**DEFINIZIONI**

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

**Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

**Polizza**

Il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.

**Certificato**

Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.

**Contraente**

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

**Assicurato**

La persona fisica indicata nella Scheda Tecnica.

**Assicuratori**

L'Impresa di Assicurazione.

**Danno**

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

**Danno Materiale**

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

**Perdita Patrimoniale**

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

**Indennizzo**

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

**Massimale**

L'importo massimo dell'Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.

**Franchigia**

L'importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.

**Progettista**

Il dipendente della Stazione Appaltante di cui all'Art. 24 D.Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione dell'Opera.

**Stazione Appaltante**

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore di cui all'Art. 3 lettere a), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016.

**Opera**

L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta nella Scheda Tecnica.

**Luogo di esecuzione delle Opere**

Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato nella Scheda Tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di progettazione oggetto dell'Assicurazione.

**Broker**

Assiteca BSA srl Iscrizione R.U.I. n. B163861 – Ufficio di Bologna - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### **Art. 1 - Dichiarazioni**

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica;
- b) l'attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.), unicamente in caso di dolo.

### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

### **Art. 3 - Pagamento del Premio**

L'Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'Assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato.

### **Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione**

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

### **Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente**

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

### **Art. 6 - Scadenza dell'Assicurazione**

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti.

### **Art. 7 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 8 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

### **Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 10 - Calcolo dei Premi**

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i tassi previsti, in base alla durata dei Certificati.

### **Art. 11 – Clausola broker**

5. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
6. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
7. Il pagamento dei premi dovuti agli assicuratori, viene effettuato dal Contraente agli assicuratori stessi; tuttavia il pagamento dei premi qualora venga effettuato su indicazione del contraente tramite il Broker sopra designato, resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.
8. I premi eventualmente incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.  
La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 6,00%

### **Art. 12 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

<p style="text-align: center;"><b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE</b></p>
--

**Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione**

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'Opera indicata in ciascuna Scheda Tecnica, comprese le nuove spese di progettazione e/o i maggiori costi sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori od omissioni nella redazione del progetto da parte dell'Assicurato o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

**Art. 14 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"**

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità della Polizza, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza della Polizza.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza della Polizza, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza della Polizza.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

**Art. 15 - Massimale**

La presente assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale di **euro 1.000.000,00** per sinistro. È fatta eccezione per quanto riguarda i maggiori costi per varianti e le nuove spese di progettazione che la Stazione Appaltante debba sostenere in conseguenza di errori od omissioni nella redazione del progetto e per i quali la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al **10%** del costo di costruzione dell'Opera progettata.

**Art. 16 - Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

**Art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

- a) Opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
- d) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- e) errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza della Polizza;
- g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

#### **Art. 18 - Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

#### **Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali**

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in Polizza, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

<b>DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE</b>
-------------------------------------

**Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Interno:**

- Art. 1 - Dichiarazioni**
- Art. 11 - Clausola Broker**
- Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"**
- Art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**
- Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali**

**Data**

---

**Il Contraente**

---

<b>SCHEDA DI POLIZZA</b>
--------------------------

Costituente parte integrante della polizza responsabilità patrimoniale dell'Ente n°  
.....

**Contraente:** **ARPAE Emilia Romagna**  
**Via Po, 5**  
**40139 - Bologna**  
**C.F. 04290860370**

**durata del contratto:** **anni 2 e mesi 6 con**  
**effetto dal:** **31/10/2022**

**scadenza il:** \_\_\_\_\_  
**frazionamento:** **Annuale**

**Elementi per il conteggio del premio**

Il premio annuo lordo dell'assicurazione è determinato forfetariamente e non soggetto a regolazione in:

**Scomposizione del premio**

<b>Premio annuo imponibile</b>	<b>euro .....00</b>
<b>Imposte</b>	<b>euro .....00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>euro .....00</b>

**Elementi per il conteggio del premio relativo alla garanzia della R.C. del Progettista dipendente ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (APPENDICE 1)**

- per durata lavori fino a 12 mesi                      tasso 0,50 pro mille
- per durata lavori da 12 a 24 mesi                      tasso 0,90 pro mille
- per durata lavori da 24 a 36 mesi                      tasso 1,30 pro mille
- per durata lavori da 36 a 48 mesi                      tasso 1,70 pro mille

Valore massimo di ogni singola opera:                      **euro 20.000.000,00**

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.

Premio minimo per singolo certificato emesso:                      **euro .....00**

La Società

Il Contraente

-----  
-----

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 1 di 34

Procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi assicurativi in favore di Arpae Emilia-Romagna con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 2 di 34

## PREMESSE

Con determina a contrarre n. ...del ..., questa Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi assicurativi suddivisi nei sette lotti di seguito elencati.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito SATER o Piattaforma) accessibile all'indirizzo

<https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti>

e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio riguarda o le sedi Arpae dislocate nel territorio della regione Emilia-Romagna [codice NUTS ITH5.]

Numero Lotto	Descrizione	CIG	CUI
1	All risks beni immobili e mobili	9036441304	S04290860370202000003
2	RCT/O	9036490B71	S04290860370202000003
3	Sez. A) RCA / ARD auto Ente Sez. B) Auto GEV	9036514F3E	S04290860370202000003
4	ARD veicoli privati utilizzati per servizio	9036535097	S04290860370202100001
5	Infortuni	9036555118	S04290860370202000003
6	Tutela Legale	9036634249	
7	RC Patrimoniale	90366607BC	S04290860370202100001

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è la dott.ssa Elena Bortolotti [ebortolotti@arpae.it](mailto:ebortolotti@arpae.it).

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 3 di 34

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare; la registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.arpae.it/it/bandi-gara/bandi-di-servizi> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 4 di 34

## 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## 1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico, secondo le modalità stabilite da SATER.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center al numero verde 800 810 799 tel. +39 089 9712796 oppure inviando un'email al seguente indirizzo [info.intercenter@regione.emilia-romagna.it](mailto:info.intercenter@regione.emilia-romagna.it).

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 5 di 34

presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bandi di gara GUUE e GURI;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolati speciali di polizza, riportanti le condizioni di garanzia richieste, che dovranno regolare le future polizze per coperture assicurative relativi ai lotti:
  - 1 (allegato 1A), All risks
  - 2 (allegato 1B), RCT/O
  - 3 (allegato 1C) e (allegato 1D), RCA auto Arpae e auto Gev
  - 4 (allegato 1 E), Kasko
  - 5 (allegato 1F), Infortuni
  - 6 (allegato 1G), Tutela legale
  - 7 (allegato 1H), RCP
4. Domanda di partecipazione;
5. DGUE strutturato per la procedura (l'operatore economico e l'eventuale ausiliaria dovranno compilare il modello presente su SATER. In caso di RTI lo dovranno compilare su SATER sia la mandataria che le mandanti) ;
6. Modulo di accettazione del capitolato e offerta tecnica lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rispettivamente (Allegati 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G)
7. Modulo di offerta economica lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rispettivamente (Allegati 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G)
8. Statistiche sinistri;
9. Report analisi dei rischi contenente informazioni utili a quotare il rischio.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.arpae.it>

### 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 6 di 34

6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> e sul sito istituzionale <https://www.arpae.it/it/bandi-gara/bandi-di-servizi> Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### 2.3 COMUNICAZIONI

Le ditte sono tenute ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, presso il quale eleggono domicilio, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2-bis e 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Arpae e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. Le richieste di accesso agli atti e le relative risposte sono effettuate attraverso il Sistema secondo le modalità indicate nelle guide all'utilizzo della piattaforma SATER "Richiesta di accesso agli atti" accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate ad Arpae; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Numero Lotto	Descrizione	CPV	Importo a base di gara per durata contratto
1	All risks beni immobili e mobili	66515000-3	249.000,00
2	RCT/O	66516000-0	60.000,00
3	Sez. A) RCA / ARD auto Ente Sez. B) Auto GEV	66514110-0	390.000,00
4	ARD veicoli privati utilizzati per servizio	66514110-0	11.250,00
5	Infortunati	66512100-3	30.000,00
6	Tutela Legale	66513100-0	90.000,00
7	RC Patrimoniale	66516500-5	70.000,00

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 7 di 34

<b>Totale complessivo a base di gara</b>	<b>900.250,00</b>
--	-------------------

L'importo a base di gara è comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 0,00.

Non sussiste la necessità di predisporre un Documento di Valutazione dei Rischi, in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26 comma 3- bis del D.Lgs. n.81/2008, non essendo state rilevate interferenze.

L'appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante.

### 3.1 DURATA

Alla data di indizione della presente procedura tutti i contratti, ad esclusione di quelli relativi alle polizze ARD veicoli privati utilizzati per servizio e RC Patrimoniale, sono in scadenza alla data del 28/02/2022 e saranno prorogati per un periodo utile all'affidamento del servizio; i lotti dell'appalto ad essi relativi conserveranno comunque una durata iniziale di 3 anni; i restanti contratti, la cui scadenza è prevista al 31/10/2022, per mantenere allineata la scadenza con le restanti polizze, avranno durata non inferiore a 2 anni e 6 mesi con scadenza da determinarsi in fase di aggiudicazione.

### 3.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare i contratti, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni, per un importo di **euro 611.000,00**, comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni al fine di consentire l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni per un importo di **euro 152.750,00**.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo della facoltà di rinnovo e della proroga di 180 giorni, è pari a **euro 1.664.000,00**, comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale. ed è così suddiviso nei diversi lotti :

n.		Descrizione	Importo triennale
Lotto 1	1	Polizza All Risk	249.000,00
	A - VALORE A BASE D'ASTA LOTTO 1		249.000,00
	2	Proroga tecnica ex art. 106 co.11 per 6 mesi	41.500,00
	3	Rinnovi espressi (come da bando ANAC n.1/2017) per la durata di ulteriori due anni	166.000,00

	B - IMPORTO ALTRE VOCI LOTTO 1 =somma[2:3]		207.500,00
	C - VALORE STIMATO DELL'APPALTO Lotto 1 =somma[A:B]		456.500,00
Lotto 2	4	Polizza RCT/O	60.000,00
	D -VALORE A BASE D'ASTA LOTTO 2		60.000,00
	5	Proroga tecnica ex art. 106 co.11 per 6 mesi	10.000,00
	6	Rinnovi espressi (come da bando ANAC n.1/2017) per la durata di ulteriori due anni	40.000,00
	E - IMPORTO ALTRE VOCI LOTTO 2 =somma[5:6]		60.000,00
	F - VALORE STIMATO DELL'APPALTO Lotto 2		110.000,00
Lotto 3	7	Polizza R.C.Auto	390.000,00
	G- VALORE A BASE D'ASTA LOTTO 3		390.000,00
	8	Proroga tecnica ex art. 106 co.11 per 6 mesi	65.000,00
	9	Rinnovi espressi (come da bando ANAC n.1/2017) per la durata ulteriori due anni	260.000,00
	H - IMPORTO ALTRE VOCI LOTTO 3 =somma[8:9]		325.000,00
	I - VALORE STIMATO DELL'APPALTO Lotto 3 =somma[G:H]		715.000,00
Lotto 4	10	Polizza Assicurazione veicoli privati utilizzati per servizio	11.250,00
	L- VALORE A BASE D'ASTA LOTTO 4		11.250,00

	11	Proroga tecnica ex art. 106 co.11 per 6 mesi	2.250,00
	12	Rinnovi espressi (come da bando ANAC n.1/2017) per la durata ulteriori due anni	9.000,00
	M - IMPORTO ALTRE VOCI LOTTO 4 =somma[11:12]		11.250,00
	N - VALORE STIMATO DELL'APPALTO Lotto 4 =somma[L:M]		22.500,00
Lotto 5	13	Polizza Infortuni	30.000,00
	O- VALORE A BASE D'ASTA LOTTO 5		30.000,00
	14	Proroga tecnica ex art. 106 co.11 per 6 mesi	5.000,00
	15	Rinnovi espressi (come da bando ANAC n.1/2017) per la durata ulteriori due anni	20.000,00
	P - IMPORTO ALTRE VOCI LOTTO 5 =somma[14:15]		25.000,00
	Q - VALORE STIMATO DELL'APPALTO Lotto 5 =somma[O:P]		55.000,00
Lotto 6	16	Polizza Tutela legale	90.000,00
	R- VALORE A BASE D'ASTA LOTTO 6		90.000,00
	17	Proroga tecnica ex art. 106 co.11 per 6 mesi	15.000,00
	18	Rinnovi espressi (come da bando ANAC n.1/2017) per la durata ulteriori due anni	60.000,00
	S - IMPORTO ALTRE VOCI LOTTO 6 =somma[17:18]		75.000,00
	T - VALORE STIMATO DELL'APPALTO Lotto 6 =somma[R:S]		165.000,00

	Disciplinare di gara		Allegato 2
			pagina 10 di 34

Lotto 7	19	Polizza RC Patrimoniale	70.000,00
	R- VALORE A BASE D'ASTA LOTTO 7		70.000,00
	20	Proroga tecnica ex art. 106 co.11 per 6 mesi	14.000,00
	21	Rinnovi espressi (come da bando ANAC n.1/2017) per la durata ulteriori due anni	56.000,00
	S - IMPORTO ALTRE VOCI LOTTO 7 =somma[20:21]		70.000,00
	T - VALORE STIMATO DELL'APPALTO Lotto 7 =somma[R:S]		140.000,00
	U - VALORE STIMATO COMPLESSIVO DELL'APPALTO =somma[C:F:I:N:Q:T]		1.664.000,00

#### 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 11 di 34

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare per lotti diversi nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziati esecutori diversi per ogni lotto. I medesimi consorziati esecutori e gli operatori economici raggruppati possono partecipare ad altri lotti da soli o in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi con altri operatori.

Il concorrente che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI, sempre nella medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare consorziati esecutori diversi, ma questi ultimi non possono partecipare in altra forma ad altri lotti pena la loro esclusione e quella del consorzio da tutti i lotti.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 12 di 34

conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

**COASSICURAZIONE (precisazioni):**

Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara – una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%.

In caso di coassicurazione, dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, a emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri e a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, salvi e impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.

## 5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 13 di 34

## 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) Possesso dell'**autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private**, con riferimento al ramo oggetto dell'offerta in base al D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato Italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente deve possedere nel triennio 2018/2019/2020 una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a euro 50.000.000,00, ridotto a euro 5.000.000,00 per il solo Lotto Tutela legale. Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all'art. 83, comma 5, d.lgs. n. 50/2016.

In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.

Mezzo di prova: bilanci o gli estratti di bilancio degli anni (2018/2019/2020). Le imprese di assicurazione estere possono comprovare i requisiti di capacità economico e finanziaria anche tramite la presentazione dei bilanci redatti e pubblicati secondo la legislazione del proprio Paese di origine.

In caso di RTI, i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero.

Ove le informazioni sulla raccolta premi non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti devono essere rapportati al periodo di attività.

## 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nel triennio 2018/2019/2020 almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni.

Mezzo di prova: l'elenco dei servizi svolti nel triennio in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui è presentata offerta con indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza, durata delle coperture e destinatari (contraenti) pubblici.

In caso di RTI o coassicurazione, il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla capogruppo o dalla delegataria.

Le imprese di assicurazione estere possono comprovare lo svolgimento dei servizi analoghi tramite l'elenco dichiarativo di cui all'Allegato XVII del d.lgs. 50/2016, fornendo, a comprova di quanto dichiarato, il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal committente pubblico o la dichiarazione sostitutiva rilasciata da quello privato, in lingua italiana o in lingua originale con traduzione giurata in lingua italiana.

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 14 di 34

#### 6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito dell'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private di cui al punto 6.1 lett. b deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, in coassicurazione o GEIE.

#### 6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito dell'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private di cui al punto 6.1 lett. b deve essere posseduto da tutte le imprese consorziate.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

#### 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942,

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 15 di 34

n. 267. Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base di ciascun lotto per cui si presenta l'offerta ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice e, precisamente, degli importi riportati nello schema successivo, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice. In caso di partecipazione a più lotti sono prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

Lotto	Oggetto	Totale base d'asta	Garanzia Provvisoria 2%
1	All risks beni immobili e mobili	249.000,00	4.980.00

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 16 di 34

2	RCT/O	60.000,00	1,200.00
3	RCA / ARD auto Ente	390.000,00	7,800.00
4	ARD veicoli privati utilizzati per servizio	11.200,00	225.00
5	Infortuni	30.000,00	600.00
6	Tutela Legale	90.000,00	1,800.00
7	RC Patrimoniale	70.000,00	1,400.00

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato presso BANCA UNICREDIT Iban IT 25 N 020008 02435 000003175646, indicando la causale: "Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi da Arpae Lotto:\_\_\_".;

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non->

[legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf) <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 17 di 34

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;

c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 18 di 34

di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 10. SOPRALLUOGO

Articolo non operante.

## 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 1121 del 29 dicembre 2020 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1121-del-29-dicembre-2020>.

Il contributo è dovuto per i seguenti lotti per i quali si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero Lotto	Descrizione	CIG	Importo contributo ANAC
1	All risks beni immobili e mobili	9036441204	35,00
2	RCT/O	9036490B71	Non previsto
3	RCA / ARD auto Ente	9036514F3E	70,00
4	ARD veicoli privati utilizzati per servizio	9036535097	Non previsto
5	Infortuni	9036555118	Non previsto
6	Tutela Legale	9036634249	20,00
7	RC Patrimoniale	90366607BC	Non previsto

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 19 di 34

## 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la relativa documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 28/3/2022 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione la capacità stabilita nella documentazione a corredo del funzionamento della Piattaforma SATER. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i seguenti formati pdf, p7m e zip.

### 12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;
- C – Offerta economica una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 20 di 34

riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 21 di 34

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

## 14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto sulla Piattaforma

<https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti>

la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2. DGUE;
3. ricevuta attestazione pagamento marca da bollo;
4. garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
5. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC se dovuto;
6. PASSoe;
7. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
8. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6.

### 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 4.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;coassicurazione; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 22 di 34

- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara fatte salve le varianti inserite nelle schede tecniche ;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato con delibera 8/2017 reperibile sul sito <https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità approvato con delibera n. 39 del 25/2/2016 reperibile sul sito <https://apps.arpae.it/REST//media/61b71ffa6e91d8b41ccaa127>. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o coassicurazione, o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o la coassicurazione o il consorzio o il gruppo;
  - nel caso di aggregazioni di retisti:
    - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
    - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
    - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 23 di 34

assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## 14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato per ciascun lotto per cui si presenta offerta:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

## 14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 24 di 34

445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### 14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

#### 14.5 CAMPIONI

Non applicabile

#### 14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, coassicurazioni o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 25 di 34

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Dichiarazione di accettazione del capitolato speciale di polizza o di proposta varianti.
- b) Modulo di offerta tecnica (allegati 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G).

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 26 di 34

È facoltà del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara, mediante la compilazione del corrispondente allegato 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G relativo al lotto cui si partecipa.

## 16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, a pena di esclusione, viene predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara (allegato 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G) compilando tutte le informazioni richieste.

Il confronto fra le offerte economiche verrà effettuato sul valore del premio annuo lordo che andrà caricato sulla piattaforma. **Solo per il lotto 7 (RC Patrimoniale)** andrà altresì compilato il campo relativo al premio minimo lordo relativo al singolo certificato per l'assicurazione della R.C. del Progettista dipendente in cui è richiesta un'offerta al ribasso sul premio di Euro 500,00 per certificato.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;  
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	<b>100</b>

### 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri tabellari, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto, come specificato nelle corrispondenti schede tecniche allegato 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G.

### 17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito secondo i punteggi predefiniti negli allegati allegato 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G – Modulo Offerta Tecnica del singolo lotto.

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 27 di 34

Per la determinazione del punteggio attribuito all'offerta tecnica, verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

### 17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio economico verrà attribuito come segue:

All'offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 30 punti.

Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

$$30 * ( \text{Ribasso Offerto} / \text{Massimo Ribasso Offerto} )$$

Relativamente al solo lotto 7) RC Patrimoniale il punteggio economico sarà attribuito mediante utilizzo della medesima formula e suddiviso in **25 Punti** per la componente del premio della polizza e in **5 punti** per la componente del premio minimo dell'assicurazione della RC del Progettista.

### 17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio finale sommando il punteggio tecnico finale con il punteggio economico.

## 18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 28/3/2022 alle ore 14:00.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 28 di 34

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/>

La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

## 20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

## 21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche relativamente a ciascun singolo lotto sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 20.

La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 29 di 34

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

## 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi di commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 30 di 34

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata. L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni, dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 31 di 34

affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le seguenti modalità :

- pagamento tramite bollettino pagopa emesso dalla stazione appaltante.

L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 6.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo importo a base di gara del lotto aggiudicato .

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## 24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## 25. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

L'Ente dichiara di aver affidato, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca BSA srl, con sede legale in Modena Via Giardini 474/M, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 163861, Broker incaricato ai sensi del D.lgs. n. 209/2005. I contratti verranno gestiti dalla sede di Bologna.

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti esclusivamente per conto della contraente da Assiteca BSA srl.

Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato alla Compagnia.

In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, a esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al:

- Lotto n.3: 2,0% del premio imponibile;

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 32 di 34

- Lotti n.1, 2, 4, 5, 6, 7: 6,0% del premio imponibile

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice.

## 26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza .

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general>

## 27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità descritte alla seguente pagina del sito istituzionale Arpae:

<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/attivita-e-procedimenti/altri-procedimenti-gestionali/dettaglio-accesso-agli-atti-e-documenti-amministrativi>

## 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bologna.

## 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali .

### **Finalità del trattamento**

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dalla Committente, si segnala che:

- i dati forniti dall'operatore vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche del soggetto, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla procedura, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 33 di 34

- i dati forniti dall'operatore vengono acquisiti dalla Committente ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

#### **Natura del conferimento**

L'operatore è tenuto a fornire i dati, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere l'operatore alla presente iniziativa o la sua esclusione dalla stessa ovvero la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

#### **Dati sensibili e giudiziari**

Di norma i dati forniti dall'operatore non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (cd. "dati sensibili"). Il trattamento dei "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (cd. "dati giudiziari"), invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla procedura e dell'aggiudicazione.

#### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Committente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

#### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere:

- trattati dal personale che cura la presente procedura o da quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza
- od assistenza. in ordine alla presente procedura, anche per l'eventuale tutela in giudizio o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad altri operatori che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo dell'operatore e il prezzo dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet [www.arpae.it](http://www.arpae.it)

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), l'operatore prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [www.arpae.it](http://www.arpae.it), sezione "amministrazione trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

#### **Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.(D.Lgs. 196/2003).

#### **Diritti dell'interessato**

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dall'operatore alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la

	Disciplinare di gara	Allegato 2
		pagina 34 di 34

limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

**Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati**

Titolare del trattamento è Arpae con sede legale in Via Po, 5 a Bologna.

Per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti, Arpae potrà essere contattata ai seguenti indirizzi:

- Responsabile della protezione dei dati: [dpo@arpae.it](mailto:dpo@arpae.it)

**Consenso al trattamento dei dati personali**

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore dell'operatore prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano come sopra definito.

L'operatore si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte di Arpae per le finalità sopra descritte.

La Responsabile del servizio Acquisti e Patrimonio  
(dott.ssa Elena Bortolotti)

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

# FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

## Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

### Informazioni sulla pubblicazione

*Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:*

GU UE S Numero:

Data

Pagina

Numero dell'avviso nella GU S:

*Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:*

*Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale):*

### Identità del committente

\*Denominazione

\*Paese

\*Codice Fiscale

### Informazioni sulla procedura di appalto

\*Titolo

\*Breve descrizione dell'appalto

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (ove esistente):

CIG

CUP (ove previsto)

Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

## Parte II: Informazioni sull'operatore economico

### A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

#### Dati Identificativi

\*Nome/denominazione:

Partita IVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale (es. Codice Fiscale), se richiesto e applicabile

#### Indirizzo postale:

\*Via e numero civico

\*Città

\*Paese

Indirizzo Internet o sito web (ove esistente):

#### Persone di contatto: (Ripetere se necessario) #1

\*Persona di contatto:

\*Telefono:

\*PEC o e-mail:

\*L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media?  *si*  *no*

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?  *si*  *no*  *Non applicabile*

\*L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?  *si*  *no*

*Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:*

Elenco Lotti

### B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

*Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario*

#### Legali rappresentanti #1

\*Nome:

\*Cognome:

\*Data di nascita:

\*Luogo di nascita:

Via e numero civico:

E-mail:

Codice postale:

Telefono:

Città:

Posizione/Titolo ad agire:

Paese:

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):

## C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?

si

no

*In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III e dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.*

## D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice - Subappalto)

*(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).*

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

si

no

## PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

### A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

- Partecipazione a un'organizzazione criminale;
- Corruzione;
- Frode;
- Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo;
- Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani;
- Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

\*I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile

si

no

un periodo di esclusione stabilito direttamente  
nella sentenza ovvero desumibile ai sensi  
dell'art. 80 comma 10?

## B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

---

### *Pagamento di imposte, tasse (Art. 80 comma 4 del Codice)*

\*L'operatore economico ha violato obblighi  
relativi al pagamento di imposte o tasse, sia  
nel paese dove è stabilito sia nello Stato  
membro dell'amministrazione aggiudicatrice o  
dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese  
di stabilimento?

*si*  *no*

La documentazione pertinente relativa al pagamento  
di imposte o tasse è disponibile elettronicamente?

*si*  *no*

### *Pagamento di contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4 del Codice)*

\*L'operatore economico ha violato obblighi  
relativi al pagamento di contributi  
previdenziali, sia nel paese dove è stabilito  
sia nello Stato membro dell'amministrazione  
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se  
diverso dal paese di stabilimento?

*si*  *no*

La documentazione pertinente relativa al pagamento  
di contributi previdenziali è disponibile  
elettronicamente?

*si*  *no*

## C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

---

*Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.*

\*L'operatore economico ha violato, per quanto  
di sua conoscenza, obblighi applicabili in  
materia di salute e sicurezza sul lavoro?

*si*  *no*

\*L'operatore economico ha violato, per quanto  
di sua conoscenza, obblighi applicabili in  
materia di diritto ambientale?

*si*  *no*

\*L'operatore economico ha violato, per quanto  
di sua conoscenza, obblighi applicabili in  
materia di diritto sociale?

*si*  *no*

\*L'operatore economico ha violato, per quanto  
di sua conoscenza, obblighi applicabili in  
materia di diritto del lavoro?

*si*  *no*

*L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice :*

\*a) fallimento

*si*  *no*

\*b) liquidazione coatta

*si*  *no*

\*c) concordato preventivo

si  no

\*d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

si  no

\*L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

si  no

\*L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

si  no

\*L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice)?

si  no

\*L'operatore economico può confermare di:  
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

si  no

\*b) non avere occultato tali informazioni?

si  no

## D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

\*Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?

si  no

*L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?*

\*1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);

si  no

\*2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);

si  no

\*3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19

si  no

\*4. l'operatore economico è tenuto alla disciplina legge 68/1999?

*si*  *no*

\*5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?

*si*  *no*

\*6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m).

*si*  *no*

\*7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?

*si*  *no*

## PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE

In merito ai criteri di selezione (sezione a o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

### a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione a della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

**Indicazione generale per tutti i criteri di selezione**

\*Soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti

*si*  *no*

*In merito ai criteri di selezione l'operatore economico dichiara che*

### A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

\*È iscritto in un registro professionale tenuto nello Stato membro di stabilimento.

*si*  *no*

\*È iscritto in un registro commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento.

*si*  *no*

### B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

**si**  **no**

## C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

### Per gli appalti di servizi: prestazione di servizi del tipo specificato

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)

**1c) Unicamente per gli appalti pubblici di servizi: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato. Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati:**

Descrizione	Importo	Data	Destinatari

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

**si**  **no**

10) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:

## PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000. Ferme restando le disposizioni degli articoli 40 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:  
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure  
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione. Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A ad accedere ai documenti complementari alle informazioni del presente documento di gara unico europeo, ai fini della suddetta procedura di appalto.

Data e Luogo

\*Data

Luogo



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI****MODULO OFFERTA ECONOMICA**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  
 (da inserire nella busta C – Offerta economica)

**LOTTO N. 1. All risks beni mobili e immobili – CIG 9036441304**

Il sottoscritto .....
nato a ..... il ..... in qualità di .....
..... con sede in .....
Via..... partita Iva .....
iscritta alla C.C.I.A.A. di .....

**OFFRE**

Premio Annuo Imponibile	€
Imposte	€
Totale premio annuo lordo <i>tale valore andrà indicato in piattaforma per il confronto tra offerte economiche</i>	€ _____
Indicazione costi	
- prestatori di lavoro	€ .....
- salute e sicurezza luoghi lavoro	€ .....

conseguente ai seguenti conteggi di premio annuo lordo:

N.	Partite	Somma Assicurata (€)	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo (€)
1	Beni immobili	36.000.000,00		
2	Fabbricati di interesse storico o artistico (ex D.Lgs n. 490/1999 e ss.mm.ii.; esenti da imposte ai sensi della L. n. 53/1983)	11.156.000,00		
3	Beni mobili / Contenuto	41.655.000,00		
4	Ricorso Terzi	3.000.000,00		
<b>TOTALE</b>		<b>91.701.000,00</b>		

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata (*barrare l’opzione che interessa*):

- in forma singola
- in raggruppamento temporaneo di impresa
- In coassicurazione

con le seguenti Società Assicuratrice e con le quote percentuali rispettivamente indicate:

	Denominazione Società	Ritenzione (%) in coassicurazione / Parte del servizio in RTI
Mandataria/Delegataria		
Mandante/Coassicuratrice		
Mandante/Coassicuratrice		
Mandante/Coassicuratrice		

SPECIFICAZIONE PARTI DEL SERVIZIO - in caso di presentazione di offerta da parte di **R.T.I.**

*N.B. INDICARE di seguito le generalità delle imprese (ragione sociale, indirizzo, C.F./P.I.) le quote di partecipazione, nonché la **parte del servizio** che sarà eseguito da ogni singola impresa (IN CASO DI R.T.I. – Raggruppamento Temporaneo di Imprese)*

1) \_\_\_\_\_

(R.T.I.) .....% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di **parte del servizio** che sarà eseguito direttamente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

(R.T.I.) .....% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di **parte del servizio** che sarà eseguito direttamente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

(R.T.I.) .....% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di **parte del servizio** che sarà eseguito direttamente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(In caso di R.T.I. non costituito)

Con la presente offerta, le imprese sopra identificate assumono l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 riguardante i raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.).

Il concorrente, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 dichiara che i **costi per i propri prestatori di lavoro** ammontano a euro ..... (euro ...../00) e che gli **oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** ammontano a euro ..... (euro ...../00).

Allegato 3A

I calcoli di cui sopra tengono conto dei seguenti elementi e fattori (*inserire breve e sintetica descrizione*):

---

---

---

Luogo, data \_\_\_\_\_

**Società Assicuratrice**

_____	(firma digitale)

***N.B.: Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l'offerta economica deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore, allegando copia di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia della procura.***

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI**

**MODULO OFFERTA ECONOMICA**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  
**(da inserire nella busta C – Offerta economica)**

**LOTTO N. 2 RCT-RCO – CIG 9036490B71**

Il sottoscritto .....
nato a ..... il ..... in qualità di .....
..... con sede in .....
Via..... partita Iva .....
iscritta alla C.C.I.A.A. di .....

**OFFRE**

Premio Annuo Imponibile	€ .....
Imposte	€ .....
Totale premio annuo lordo <i>tale valore andrà indicato in piattaforma per il confronto tra offerte economiche</i>	€ .....
Indicazione costi	
- prestatori di lavoro	€ .....
- salute e sicurezza luoghi lavoro	€ .....

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata (*barrare l’opzione che interessa*):

- in forma singola
- in raggruppamento temporaneo di impresa
- In coassicurazione

con le seguenti Società Assicuratrice e con le quote percentuali rispettivamente indicate:

	<b>Denominazione Società</b>	<b>Ritenzione (%) in coassicurazione / Parte del servizio in RTI</b>
Mandataria/Delegataria		
Mandante/Coassicuratrice		
Mandante/Coassicuratrice		
Mandante/Coassicuratrice		

SPECIFICAZIONE PARTI DEL SERVIZIO - in caso di presentazione di offerta da parte di **R.T.I.**

*N.B. INDICARE di seguito le generalità delle imprese (ragione sociale, indirizzo, C.F./P.I.) le quote di partecipazione, nonché la **parte del servizio** che sarà eseguito da ogni singola impresa (IN CASO DI R.T.I. – Raggruppamento Temporaneo di Imprese)*

1) \_\_\_\_\_

(R.T.I.) .....% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di **parte del servizio** che sarà eseguito direttamente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

(R.T.I.) .....% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di **parte del servizio** che sarà eseguito direttamente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

(R.T.I.) .....% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di **parte del servizio** che sarà eseguito direttamente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(In caso di R.T.I. non costituito)

Con la presente offerta, le imprese sopra identificate assumono l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 riguardante i raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.).

Il concorrente, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 dichiara che i **costi per i propri prestatori di lavoro** ammontano a euro ..... (euro ...../00) e che gli **oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** ammontano a euro ..... (euro ...../00).

I calcoli di cui sopra tengono conto dei seguenti elementi e fattori (*inserire breve e sintetica descrizione*):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

**Società Assicuratrice**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(firma digitale)

(firma digitale)

(firma digitale)

\_\_\_\_\_ (firma digitale)

***N.B.: Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l'offerta economica deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore, allegando copia di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia della procura.***

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi

### SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  
(da inserire nella busta "offerta economica")

**LOTTO N. 3 – Sezione A) RCA/CVT veicoli e natanti dell'Ente**

**Sezione B) RCA/CVT veicoli dell'Ente - GEV**

**CIG 9036514F3E**

Il sottoscritto .....
nato a ..... il ..... in qualità
di ..... con sede in .....
Via ..... partita Iva ..... iscritta alla C.C.I.A.A.
di .....

#### OFFRE

**Sezione A) RCA/CVT veicoli e natanti dell'Ente**

<b>PREMIO ANNUO IMPONIBILE</b>	€
<b>Imposte</b>	€
<b>Premio annuo lordo</b>	€ _____

**Sezione B) RCA/CVT veicoli dell'Ente - GEV**

<b>PREMIO ANNUO IMPONIBILE</b>	€
<b>Imposte</b>	€
<b>premio annuo lordo</b>	€ _____

<b>PREMIO ANNUO COMPLESSIVO DEL LOTTO</b>	
<b>Premio annuo lordo</b> <i>tale valore andrà indicato in piattaforma per il confronto tra offerte economiche</i>	€
<b>Indicazione costi</b>	
- prestatori di lavoro	€
- salute e sicurezza luoghi lavoro	€ .....

conseguente ai conteggi di premio annuo lordo dei singoli veicoli da indicare nell'allegato "Elenco Veicoli"

**Allegato 3C - Modello Offerta Economica Lotto 3 RCA/CVT e rischi accessori veicoli e natanti dell'Ente**

Nello schema seguente l'offerente è tenuto ad indicare: i tassi lordi per mille delle garanzie CVT (Incendio, Furto, Eventi Socio politici, Eventi atmosferici e Kasko, previste dal capitolato RCA – CVT, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di valutare la loro incidenza sul premio complessivo della polizza RCA-CVT cumulativa o, qualora non ne sia stata prevista l'operatività, l'opportunità di estendere per taluni veicoli l'assicurazione alle anzidette garanzie.

	Incendio	Furto	Eventi. Socio-p	Ev. Atmosf e naturali	Kasko
Autovetture	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>
autopromiscui	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>
Autocarri	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>
Autoveicoli ad uso speciale	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>
Motocarri	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>
Ciclomotori	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>
Motocicli	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>
Rimorchi	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>
Macchine operatrici	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>
Macchine agricole	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>
Veicoli elettrici	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>
Carrello porta imbarcazione	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>	% <sub>oo</sub>

A tal fine dichiara che l'offerta viene presentata (*barrare l'opzione che interessa*):

- in forma singola
- in raggruppamento temporaneo di impresa
- In coassicurazione

con le seguenti Società Assicuratrice e con le quote percentuali rispettivamente indicate:

	<b>Denominazione Società</b>	<b>Ritenzione (%) in coassicurazione / Parte del servizio in RTI</b>
	Mandatario/Delegataria	
	Mandante/Coassicuratrice	
	Mandante/Coassicuratrice	
	Mandante/Coassicuratrice	

SPECIFICAZIONE PARTI DEL SERVIZIO - in caso di presentazione di offerta da parte di R.T.I.

Allegato 3C - Modello Offerta Economica Lotto 3 RCA/CVT e rischi accessori veicoli e natanti dell'Ente

N.B. INDICARE di seguito le generalità delle imprese (ragione sociale, indirizzo, C.F./P.I.) le quote di partecipazione, nonché la **parte del servizio** che sarà eseguito da ogni singola impresa (IN CASO DI R.T.I. – Raggruppamento Temporaneo di Imprese)

1) \_\_\_\_\_

(R.T.I.) .....% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di **parte del servizio** che sarà eseguito direttamente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

(R.T.I.) .....% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di **parte del servizio** che sarà eseguito direttamente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

(R.T.I.) .....% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di **parte del servizio** che sarà eseguito direttamente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(In caso di R.T.I. non costituito)

Con la presente offerta, le imprese sopra identificate assumono l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 riguardante i raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.).

Il concorrente, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 dichiara che i **costi per i propri prestatori di lavoro** ammontano a euro ..... (euro ...../00) e che gli **oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** ammontano a euro ..... (euro ...../00).

I calcoli di cui sopra tengono conto dei seguenti elementi e fattori (*inserire breve e sintetica descrizione*):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Luogo, data \_\_\_\_\_

**Società Assicuratrice**

\_\_\_\_\_

(firma digitale)

Allegato 3C - Modello Offerta Economica Lotto 3 RCA/CVT e rischi accessori veicoli e  
natanti dell'Ente

---

(firma digitale)

---

(firma digitale)

---

(firma digitale)

***N.B.: Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l'offerta economica deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore, allegando copia di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia della procura.***

**ARPAE Emilia Romagna - ELENCO VEICOLI di proprietà - Allegato al capitolato tecnico dell'assicurazione RCA/ARD cumulativa**

N°	Sede settore	TIPO VEICOLO	MODELLO	TARGA	CV - Q.li - CC	PRIMA IMMATR.	BM	INC	FUR	EV.S.P.	EV.NAT	Kasko	Gancio Traino	Valore Comm.	Premio Annuo lordo
1	Parma	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	BN295SL	12	22/6/05	1								
2	Parma	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	BN296SL	12	22/6/05	1								
3	Parma	AUTOVETTURA	FIAT MULTIPLA BIPOWER	BZ266ZH	17	mar.2002	1								
4	Parma	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO NATURAL POWER	CM030ET	14	febb. 2004	1								
5	Parma	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' CARGO BIPOWER	CK506LN	o.n	febb. 2004	1								
6	Parma	AUTOVETTURA	FIAT MULTIPLA BIPOWER	CT286RM	14	febb. 2005	1								
7	Parma	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	DF500CD	14	nov.2006	1								
8	Parma	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DS789FS	14	sett. 2008	1								
9	Parma	AUTOCARRO	FIAT PANDA VAN	DS786FS	Q.li 14	1/8/08	3								
10	Parma	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	DS024FT	Q.li 30	1/10/08	4								
11	Parma	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	ED163WM	15	agos.2010	1								
12	Parma	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	ED826HZ	15	1/7/10	1								
13	Parma	AUTOCARRO	PANDA VAN	FK287EH	Qli 16	lug.2017	1								
14	Parma	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK708EH	Q.li 21	ago.2017	1								

15	Parma	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK725EH	Q.li 21	lug.2017	1										
16	Parma	AUTOV. SPEC.	FIAT IVECO	PR590459	Q.li 35	mag.2018	10										
17	Parma	AUTOCARRO	PEUGEOT	FV270XM	Q.li 35	mag.2018	12	X	X	X	X	NO		50.220,00			
18	Parma	AUTOCARRO	Doblò Cargo Combi CH1 Easy 1.3 Mj 95 CV	GG244FX	22	22/7/21	14										
19	Parma	AUTOVETTURA	VOLKSWAGEN E-UP ELETTRICA	GF067VZ	Qli 15	21/9/21	14										
20	Parma	AUTOVETTURA	Fiat Panda 0.9 Twinair Metano	GG392XR	11	27/10/21	14										
1	SAC Parma	AUTOVETTURA	Fiat Panda 0.9 Twinair Metano	GC438KD	14	28/12/20	14										
1	Parma Idro meteo	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO'	BZ870JK	19	24/6/05	1										
2	Parma Idro meteo	AUTOVETTURA	DUSTER 1.5 DCI 115CV DIESEL	GC844KY	q.LI 14	22/1/21	14										
1	Forlì Cesena	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	FO869487	Q.li 30	14/6/05	1										
2	Forlì Cesena	AUTOCARRO	RENAULT TRAFIC	AS529JB	Q.li 23	19/6/05	11										
3	Forlì Cesena	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	BT834RW	13	23/6/05	1										
4	Forlì Cesena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' CARGO	CK505LN	q.li	febbr. 2004	3										
5	Forlì Cesena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' CARGO	CK504LN	q.li	febbr. 2004	6										
6	Forlì Cesena	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT279RM	14	febbr. 2005	1										
7	Forlì Cesena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' CARGO	CS689DK	Q.li 21	1/3/05	1										
8	Forlì Cesena	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	DB143EV	14	nov.2006	1										

9	Forlì Cesena	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DK210ZY	14	ott.2007	1										
10	Forlì Cesena	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DS790FS	14	sett. 2008	1										
11	Forlì Cesena	AUTOCARRO	FIAT IVECO	ED013WR	Q.li 30	sett.2010	4										
12	Forlì Cesena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' CARGO	ED015WR	Q.li 22	sett.2010	4										
13	Forlì Cesena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' COMBI	ED834HZ	Q.li 22	1/7/10	4										
14	Forlì Cesena	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	BN314SK	12	22/6/05	1										
15	Forlì Cesena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK706EH	Qli 21	lug.2017	12										
16	Forlì Cesena	AUTOCARRO	PANDA VAN	FK292EH	Qli 16	lug.2017	9										
17	Forlì Cesena	AUTOCARRO	PANDA VAN	FK127RZ	Qli 16	lug.2017	1										
18	Forlì Cesena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK131RZ	Qli 24	lug.2017	1										
19	Forlì Cesena	AUTOVETTURA	Fiat Panda 4X4 85Cv Benzina	GCS49KD	14	26/11/20	14										
20	Forlì Cesena	AUTOVETTURA	Fiat Panda 4X4 85Cv Benzina	GCS47KD	14	26/11/20	14										
21	Forlì Cesena	AUTOVETTURA	Fiat Panda 0.9 Twinair Metano	GG390XR	11	27/10/21	14										
1	Oceanografica	AUTOVETTURA	FIAT MAREA 110 JTD	CD727WZ	19	ott.2002	1										
2	Oceanografica	AUTOCARRO	PUNTO VAN	FK565EH	Qli 16	lug.2017	1										
3	Oceanografica	AUTOCARRO	Doblò Cargo Combi CH1 Easy 1.3 Mj 95 CV	GG246FX	22	22/7/21	14										
2	Ferrara	AUTOCARRO	FORD WAGON	BZ103JZ	27	apr.2002	1										

3	Ferrara	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO' BIPOWER	CS238FC	17	ott.2004	1											
4	Ferrara	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT285RM	14	genn. 2005	1											
5	Ferrara	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO' BIPOWER	CT590YV	17	febb.2005	1											
6	Ferrara	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	DB960ET	14	nov.2006	1											
7	Ferrara	AUTOVETTURA	FIAT DOBRLO' 2a SERIE	DK205ZY	17	ott.2007	1											
8	Ferrara	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO'	DM401VJ	17	genn.2008	1											
9	Ferrara	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' COMBI	ED832HZ	Q.li 22	1/7/10	4											
10	Ferrara	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' COMBI	ED831HZ	Q.li 22	1/7/10	4											
11	Ferrara	NATANTE/Motore Marino	AMOV	BZBD1303059														
12	Ferrara	NATANTE/Motore Marino	HONDA	BARJ1402553	22 HP													
13	Ferrara	RIMORCHIO	ELLEBI	AB65310	Q.li 4,5	21/6/05	12											
14	Ferrara	NATANTE/Motore Marino	AMOV	0502F681199														
15	Ferrara	NATANTE/Motore Marino	AMOV	6H5000728														
16	Ferrara	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.1 ACTUAL	CH829HY	13	25/6/05	8											
17	Ferrara	AUTOVETTURA	FIAT GRANDE PUNTO 1.2	DR305BB	19	30/6/05	8											
18	Ferrara	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK695EH	Qli 21	lug.2017	9											
19	Ferrara	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK688EH	Qli 21	lug.2017	9											

20	Ferrara	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK696EH	Qli 21	lug.2017	9											
21	Ferrara	AUTOCARRO	ISUZU	FK437VA	Q.li 30	lug.2017	10											
22	Ferrara	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.2 4x4	FX976AD	14	nov.2019	13											
23	Ferrara	AUTOVETTURA	FITA DOBLO CARGO 1.4. METANO	GC613KD	q.LI 24	4/12/20	14											
24	Ferrara	AUTOCARRO	Doblò Cargo Combi CH1 Easy 1.3 Mj 95 CV	GG247FX	22	22/7/21	14											
25	Ferrara	AUTOVETTURA	Fiat Panda 0.9 Twinair Metano	GG391XR	11	27/10/21	14											
1	Rimini	AUTOCARRO	FIAT DUCATO 230	FT204TJ	Q.li 42	11/7/05	1											
2	Rimini	AUTOVETTURA	LAND ROVER DEFENDER SW	ZA742PK	23	giu.2002	1											
3	Rimini	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO NAT. POWER	CM800WC	14	1/3/04	1											
4	Rimini	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO' BIPOWER	CS244FC	17	ott.2004	1											
5	Rimini	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	AK302KS	Q.li 33	giug. 1996	1											
6	Rimini	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO' 1.3 MJT	DM405VJ	15	genn.2008	1											
7	Rimini	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	ED164WM	15	agos.2010	1											
8	Rimini	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	ED162WM	15	agos.2010	1											
9	Rimini	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	ED815HZ	14	1/7/10	1											
10	Rimini	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK690EH	Qli 21	lug.2017	9											
11	Rimini	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK689EH	Qli 21	lug.2017	9											

12	Rimini	AUTOCARRO	PANDA VAN	FK291EH	Q.li 16	lug.2017	1										
13	Rimini	AUTOV. SPEC.	FIAT DUCATO	CH849WY	Q.li 35	lug.2003	10										
14	Rimini	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	GC550KD		26/11/20	14										
15	Rimini	AUTOVETTURA	VOLKSWAGEN E-UP ELETTRICA	GF031VZ	Q.li 15	21/9/21	14										
1	Ravenna	AUTOCARRO USO SPEC	Ducato GRAN VOLUME	BS127YY	Q.li 35	25/6/05	11										
2	Ravenna	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' CARGO	FP715ZP	ca	febr. 2004	3										
3	Ravenna	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT283RM	14	febr.2005	4										
4	Ravenna	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DK209ZY	14	ott.2007	7										
5	Ravenna	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	DL977VS	Q.li 21	nov.2007	5										
6	Ravenna	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO'	DM402VJ	17	genn.2008	4										
7	Ravenna	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	DV930GY	Q.li 30	1/2/09	4										
8	Ravenna	AUTOCARRO	FIAT PANDA	EA445EY	Q.li 15	genn.2010	11										
9	Ravenna	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' COMBI	ED835HZ	Q.li 22	1/7/10	4										
10	Ravenna	AUTOVETTURA	FIAT PANDA DYNAMIC	ED819HZ	14	1/7/10	3										
11	Ravenna	AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE	FIAT DUCATO	AW782DC	35	20/6/05	1										
12	Ravenna	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK707EH	Q.li 21	lug.2017	1										
13	Ravenna	AUTOCARRO	PUNTO VAN	FK564EH	Q.li 16	lug.2017	9										

14	Ravenna	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO' 1.6	GA810FY	17	febr.2020	13										
15	Ravenna	AUTOCARRO C-PRO	FIAT PANDA VAN	GB095WK	Q.LI 15	lug.2010	13										
16	Ravenna	AUTOVETTURA	FITA DOBLO CARGO 1.4. METANO	GC614KD	q.LI 24	4/12/20	14										
17	Ravenna	AUTOVETTURA	Fiat Panda 4X4 85Cv Benzina	GC561KD	14	26/11/20	14										
18	Ravenna	AUTOVETTURA	Fiat Panda 4X4 85Cv Benzina	GC548KD	14	26/11/20	14										
19	Ravenna	AUTOCARRO	Doblò Cargo Combi CH1 Easy 1.3 Mj 95 CV	GG248FX	22	22/7/21	14										
1	Reggio Emilia	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CR719KE	14	ott.2004	1										
2	Reggio Emilia	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT272RM	14	febb.2005	1										
3	Reggio Emilia	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT273RM	14	febb.2005	1										
4	Reggio Emilia	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT274RM	14	febb.2005	1										
5	Reggio Emilia	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' BIPOWER	CS688DK	Q.li 21	1/3/05	1										
6	Reggio Emilia	AUTOVETTURA	FIAT PANDA YOUNG	CC834BT	13	ago.2002	3										
7	Reggio Emilia	AUTOVETTURA	FIAT PANDA YOUNG	CC833BT	13	ago.2002	1										
8	Reggio Emilia	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DK206ZY	14	ott.2007	4										
9	Reggio Emilia	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DK208ZY	14	ott.2007	1										
10	Reggio Emilia	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO'	DM404VJ	17	genn.2008	4										
11	Reggio Emilia	AUTOCARRO	FIAT PANDA VAN	DS787FS	Qli 14	ago.2008	3										
12	Reggio Emilia	AUTOCARRO	FIAT PANDA VAN	DS788FS	Q.li 14	1/8/08	3										

13	Reggio Emilia	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	DS023FT	Q.li 30	1/10/08	3										
14	Reggio Emilia	AUTOCARRO	FIAT PANDA	EA443EY	Q.li 15	genn.2010	5										
15	Reggio Emilia	AUTOCARRO	FIAT PANDA VAN	ED828HZ	Q.li 15	1/7/10	7										
16	Reggio Emilia	AUTOCARRO	FIAT PANDA VAN	ED829HZ	Q.li 15	1/7/10	4										
17	Reggio Emilia	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	ED014WR	Q.li 30	sett.2010	7										
18	Reggio Emilia	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK685EH	Qli 21	lug.2017	9										
19	Reggio Emilia	AUTOCARRO	PUNTO VAN	FK563EH	Qli 16	lug.2017	9										
20	Reggio Emilia	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK683EH	Qli 21	lug.2017	9										
21	Reggio Emilia	autoveicolo uso speciale	IVECO -35	EA352BX	Qli 35	mar.2012	13	X	X	X	X	NO	NO	69.052,00			
22	Reggio Emilia	AUTOCARRO	Doblò Cargo Combi CH1 Easy 1.3 Mj 95 CV	GG250FX	22	22/7/21	14										
1	Piacenza	AUTOVETTURA	FIAT MULTIPLA	BX220YM	17	23/6/05	1										
2	Piacenza	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4x4	BT828RW	13	23/6/05	1										
4	Piacenza	AUTOCARRO	LAND ROVER	ZA154WK	Q.li 34	nov.2010	4										
5	Piacenza	AUTOCARRO CONTO PR	RENAULT MASTER	CD775WD	Q.li 35	nov.2003	11										
6	Piacenza	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO NATURAL POWER	CM967ES	14	febb.2004	1										
7	Piacenza	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO' BIPOWER	CS234FC	17	ott.2004	1										

8	Piacenza	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	DB248EV	14	nov.2006	1										
9	Piacenza	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DK207ZY	14	ott.2007	1										
10	Piacenza	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DW244CB	14	giu.2009	3										
11	Piacenza	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' COMBI	ED833HZ	Q.li 34	1/7/10	12							SI			
12	Piacenza	AUTOVETTURA	FIAT PANDA DYNAMIC	ED818HZ	14	1/7/10	3										
13	Piacenza	RIMORCHIO	TECNOCARAVAN	XA844EE	Q.li 13	8/7/05	12										
14	Piacenza	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK684EH	Qli 21	lug.2017	1										
15	Piacenza	AUTOCARRO	PANDA VAN	FK286EH	Qli 16	lug.2017	1										
16	Piacenza	AUTOCARRO	PUNTO VAN	FK566EH	Qli 16	lug.2017	9										
17	Piacenza	AUTOV. SPEC.	FIAT DUCATO	AH879DZ	Q.li 35	lug.1996	10										
18	Piacenza	AUTOCARRO	FIAT 263 WXR1B	FM302EH	Q.li 35	gen.2018	11							SI			
19	Piacenza	AUTOCARRO	Doblò Cargo Combi CH1 Easy 1.3 Mj 95 CV	GG245FX	22	22/7/21	14										
20	Piacenza	AUTOVETTURA	Fiat Panda 0.9 Twinair Metano	GC437KD	14	28/12/20	14										
21	Piacenza	AUTOVETTURA	Fiat Panda 0.9 Twinair Metano	GC436KD	14	28/12/20	14										
22	Piacenza	AUTOVETTURA	Fiat Panda 0.9 Twinair Metano	GG393XR	11	27/10/21	14										
1	Modena	AUTOVETTURA	LAND ROVER	ZA717LW	23	dic.2001	1										
2	Modena	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	BN315SK	13	23/6/05	1										

3	Modena	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	CM029ET	14	febb.2004	1										
4	Modena	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	CM824WC	14	1/3/04	1										
5	Modena	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT284RM	14	febr. 2005	1										
7	Modena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	DL975VS	Qli 21	nov.2007	2										
8	Modena	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	DV931GY	Qli 30	feb.2009	7										
9	Modena	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a Serie	DW246CB	14	giu.2009	3										
10	Modena	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	ED825HZ	15	1/7/10	1										
11	Modena	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	EH113WN	Q.li 30	apr.2011	5										
12	Modena	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT280RM	14	genn. 2005	1										
13	Modena	AUTOVETTURA	FIAT NUOVA PANDA	CL602BE	13	26/6/05	2										
14	Modena	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	DR782PR	Qli 30	30/6/05	1										
15	Modena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK686EH	Qli 21	lug.2017	1										
16	Modena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK687EH	Qli 21	lug.2017	1										
17	Modena	AUTOCARRO	PANDA VAN	FK288EH	Qli 16	lug.2017	1										
18	Modena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FP475CP	Q.LI 35	10/7/05	13										
19	Modena	AUTOCARRO	Doblò Cargo Combi CH1 Easy 1.3 Mj 95 CV	GG908FW	22	22/7/21	14										
20	Modena	AUTOVETTURA	Fiat Panda 0.9 Twinair Metano	GC434KD	14	28/12/20	14										
21	Modena	AUTOVETTURA	Fiat Panda1.2 GPL	GD680NF	14	18/12/20	14										

22	Modena	AUTOVETTURA	Fiat Panda 4X4 85Cv Benzina	GC560KD	14	26/11/20	14										
23	Modena	AUTOVETTURA	Fiat Panda 4X4 85Cv Benzina	GC559KD	14	26/11/20	14										
24	Modena	AUTOVETTURA	Fiat Panda 4X4 85Cv Benzina	GD945NF	14	18/2/21	14										
25	Modena	AUTOVETTURA	VOLKSWAGEN E-UP ELETTRICA	GF057VZ	Q.li 15	21/9/21	14										
1	SAC Modena	AUTOVETTURA	Fiat Panda 0.9 Twinair Metano	GC433KD	14	28/12/20	14										
1	Bologna Triachini	AUTOCARRO	FORD TRANSIT	BF572XB	Q.li 35	21/6/05	11										
2	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	PORTER PIAGGIO ELETTRICO	BW605TY	8	nov.2001	1										
4	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	LAND ROVER	ZA716LW	23	dic.2001	1								SI		
5	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT278RM	14	febbr. 2005	1										
6	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT277RM	14	febbr. 2005	3										
7	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO' BIPOWER	CS236FC	17	ott.2004	1										
8	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DK200ZY	14	ott.2007	4										
9	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DK201ZY	14	ott.2007	1										
10	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	DF501CD	14	nov.2006	1										
11	Bologna Triachini	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	DL976VS	Q.li 21	nov.2007	2										
12	Bologna Triachini	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	DS853FS	Q.li 30	sett. 2008	3										
13	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a Serie	DW245CB	14	giu.2009	3										
14	Bologna Triachini	AUTOVEICOLO SPECIALE	FIAT IVECO	DY160BP	Q.li 52	dic.2009	10	x	x	x	x						37.494,90

15	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	ED824HZ	15	lug.2010	1										
16	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	FIAT PANDA DYNAMIC	ED814HZ	14	lug.2010	1										
17	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	FIAT PANDA DYNAMIC	ED813HZ	14	lug.2010	1										
18	Bologna Triachini	AUTOVEICOLO SPECIALE	FIAT IVECO DAILY 50C14G/P	DF266ZA	Q.li 52	apr.2007	5	x	x	x	x					36.016,65	
19	Bologna Triachini	CARRELLO PORTAIMBARC	CRESCI	AF88094	Q.li 6,50	giu.2011											
20	Bologna Triachini	NATANTE/Motore Marino	MERCURY	0R403386		POT. DIC. 7,30											
21	Bologna Triachini	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK693EH	Qli 21	lug.2017	1										
22	Bologna Triachini	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK694EH	Qli 21	lug.2017	9										
23	Bologna Triachini	AUTOCARRO	PANDA VAN	FK290EH	Qli 16	lug.2017	9										
24	Bologna Triachini	AUTOCARRO	PANDA VAN	FK289EH	Qli 16	lug.2017	1										
25	Bologna Triachini	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FR196GT	Q.li 35	lug.2018	10										
26	Bologna Triachini	AUTOCARRO	Doblò Cargo Combi CH1 Easy 1.3 Mj 95 CV	GG907FW	22	22/7/21	14										
27	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	Panda 4X4 85Cv Benzina	GC633KH	14	12/11/20	14										
28	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	Panda 4X4 85Cv Benzina	GC693KH	14	12/11/20	14										
29	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	Fiat Panda 4X4 85Cv Benzina	GC558KD	14	26/11/20	14										
30	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	Fiat Fiorino Cargo	GC743KH	Qli 17	12/11/20	14										

31	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	Fiat Panda 4X4 85Cv Benzina	GC557KD	14	26/11/20	14										
32	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	Fiat Panda 0.9 Twinair Metano	GC435KD	14	28/12/20	14										
33	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	VOLKSWAGEN E-UP ELETTRICA	GF072VZ	Ql.i 15	21/9/21	14										
1	Bologna Via Po	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a Serie	DW243CB	14	giu.2009	1										
2	Bologna Via Po	AUTOVETTURA	TOYOTA YARIS HYBRID	GA372BM	16	magg.2020	13										
4	Bologna Via Po	AUTOVETTURA	VOLKSWAGEN ID.4 ELETTRICA	GF055VZ	Ql.i 24	21/9/21	14										
1	Bologna Dir. Tecnica	AUTOCARRO	PUNTO VAN	FK567EH	Qli 16	lug.2017	1										
2	Bologna Dir. Tecnica	AUTOCARRO	PUNTO VAN	FK572EH	Qli 16	lug.2017	9										
1	Bologna Idro Meteo	AUTOVETTURA	PIAGGIO PORTER CLASS	CB940HX	8	giu.2002	1										
2	Bologna Idro Meteo	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	DS060TC	Q.li 21	1/10/08	6										
3	Bologna Idro Meteo	AUTOVETTURA	LAND ROVER DEFENDER SW	ZA743PK	23	magg.2002	1										
4	Bologna Idro Meteo	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK691EH	Qli 21	lug.2017	1										
5	Bologna Idro Meteo	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK692EH	Qli 21	lug.2017	9										
6	Bologna Idro Meteo	AUTOVETTURA	DUSTER 1.5 DCI 115CV DIESEL	GC830KY	q.LI 14	22/1/21	14										
7	Bologna Idro Meteo	AUTOCARRO	Fiat Doblò	GG454XT	Qli 24	15/11/21	14										

**ARPAE Emilia Romagna - ELENCO VEICOLI (GEV) - Allegato al capitolato tecnico dell'assicurazione RCA/ARD cumulativa**

N°.	TARGA/ telaio	TIPO VEICOLO	USO	Descrizione veicolo	B/M	Alimentazione	Valore Veicolo	Incendio e Furto	Eventi Socio-pol.	Eventi atm.	Kasko	Premio annuo lordo
1	GA354BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO	
2	GA355BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO	
3	GA356BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO	
4	GA357BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO	
5	GA358BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO	
6	GA359BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO	
7	GA360BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO	
8	GA361BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO	
9	GA362BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO	
10	GA363BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO	
11	GA364BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO	
12	GA365BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO	
13	GA366BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO	
14	GA367BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO	
15	GA368BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO	
16	GA369BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO	
17	GA371BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.221,00	X	X	X	NO	
18	GD752NF	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.700,00	X	X	X	NO	

19	GD753NF	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.700,00	X	X	X	NO	
20	GD754NF	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.700,00	X	X	X	NO	
21	GD756NF	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.700,00	X	X	X	NO	
22	GD759NF	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.700,00	X	X	X	NO	
23	GD760NF	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.700,00	X	X	X	NO	
24	GD761NF	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.700,00	X	X	X	NO	
25	GD763NF	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.700,00	X	X	X	NO	
26	GD764NF	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	14	GPL	9.700,00	X	X	X	NO	

Premio annuo lordo complessivo .....€.....

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI**

**MODULO OFFERTA ECONOMICA**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  
**(da inserire nella busta C – Offerta economica)**

**LOTTO N. 4 Auto Rischi diversi per i danni ai veicoli utilizzati per missioni  
 CIG 9036535097**

Il sottoscritto .....
nato a ..... il ..... in qualità di .....
..... con sede in .....
Via..... partita Iva .....
iscritta alla C.C.I.A.A. di .....

**OFFRE**

Premio Annuo Imponibile	€
Imposte	€
Totale premio annuo lordo <i>tale valore andrà indicato in piattaforma per il confronto tra offerte economiche</i>	€ _____
Indicazione costi	
- prestatori di lavoro	€ .....
- salute e sicurezza luoghi lavoro	€ .....

conseguente ai seguenti conteggi di premio annuo lordo:

Preventivo percorrenza annua	Premio lordo unitario (€)	Premio lordo annuo anticipato (€)
<b>Km. 30.000</b>	<b>euro _____ per Km</b>	<b>euro _____</b>

	Denominazione Società	Ritenzione (%) in coassicurazione / Parte del servizio in RTI
Mandatario/Delegataria		
Mandante/Coassicuratrice		
Mandante/Coassicuratrice		
Mandante/Coassicuratrice		

SPECIFICAZIONE PARTI DEL SERVIZIO - in caso di presentazione di offerta da parte di R.T.I.

*N.B. INDICARE di seguito le generalità delle imprese (ragione sociale, indirizzo, C.F./P.I.) le quote di partecipazione, nonché la **parte del servizio** che sarà eseguito da ogni singola impresa (IN CASO DI R.T.I. – Raggruppamento Temporaneo di Imprese)*

1) \_\_\_\_\_

(R.T.I.) .....% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di **parte del servizio** che sarà eseguito direttamente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

(R.T.I.) .....% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di **parte del servizio** che sarà eseguito direttamente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

(R.T.I.) .....% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di **parte del servizio** che sarà eseguito direttamente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(In caso di R.T.I. non costituito)

Con la presente offerta, le imprese sopra identificate assumono l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 riguardante i raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.).

Il concorrente, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 dichiara che i **costi per i propri prestatori di lavoro** ammontano a euro ..... (euro ...../00) e che gli **oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** ammontano a euro ..... (euro ...../00).

I calcoli di cui sopra tengono conto dei seguenti elementi e fattori (*inserire breve e sintetica descrizione*):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Luogo, data \_\_\_\_\_

**Società Assicuratrice**

\_\_\_\_\_

(firma digitale)

---

(firma digitale)

---

(firma digitale)

---

(firma digitale)

***N.B.: Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l'offerta economica deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore, allegando copia di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia della procura.***

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI**

**MODULO OFFERTA ECONOMICA**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  
**(da inserire nella busta C – Offerta economica)**

**LOTTO N. 5. Infortuni cumulativa – CIG 9036555118**

Il sottoscritto .....
nato a ..... il ..... in qualità di .....
..... con sede in .....
Via..... partita Iva .....
iscritta alla C.C.I.A.A. di .....

**OFFRE**

Premio Annuo Imponibile	€
Imposte	€
Totale premio annuo lordo <i>tale valore andrà indicato in piattaforma per il confronto tra offerte economiche</i>	€ _____
Indicazione costi	
- prestatori di lavoro	€ .....
- salute e sicurezza luoghi lavoro	€ .....

conseguente ai seguenti conteggi di premio annuo lordo:

Sezione/Assicurati	Parametro	Premio lordo annuo unitario (€)	Riepilogo premi lordi annui (€)
Sezione A – Dipendenti e altri soggetti	a) Preventivo percorrenza = Km. 30.000 b) numero iniziale dei mezzi di trasporto = 240	a)..... b).....	Euro.....= (a+b),
Sezione B – Rischio Volo	N° 50 VOLI	...	
<b>PREMIO ANNUO TOTALE</b>			

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata (*barrare l’opzione che interessa*):

- in forma singola
- in raggruppamento temporaneo di impresa
- In coassicurazione

con le seguenti Società Assicuratrice e con le quote percentuali rispettivamente indicate:

	<b>Denominazione Società</b>	<b>Ritenzione (%) in coassicurazione / Parte del servizio in RTI</b>
Mandatario/Delegataria		
Mandante/Coassicuratrice		
Mandante/Coassicuratrice		
Mandante/Coassicuratrice		

SPECIFICAZIONE PARTI DEL SERVIZIO - in caso di presentazione di offerta da parte di **R.T.I.**

*N.B. INDICARE di seguito le generalità delle imprese (ragione sociale, indirizzo, C.F./P.I.) le quote di partecipazione, nonché la **parte del servizio** che sarà eseguito da ogni singola impresa (IN CASO DI R.T.I. – Raggruppamento Temporaneo di Imprese)*

1) \_\_\_\_\_

(R.T.I.) .....% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di **parte del servizio** che sarà eseguito direttamente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

(R.T.I.) .....% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di **parte del servizio** che sarà eseguito direttamente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

(R.T.I.) .....% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di **parte del servizio** che sarà eseguito direttamente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(In caso di R.T.I. non costituito)

Con la presente offerta, le imprese sopra identificate assumono l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 riguardante i raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.).

Il concorrente, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 dichiara che i **costi per i propri prestatori di lavoro** ammontano a euro ..... (euro ...../00) e che gli **oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e**

**sicurezza sui luoghi di lavoro** ammontano a euro ..... (euro ...../00).

I calcoli di cui sopra tengono conto dei seguenti elementi e fattori (*inserire breve e sintetica descrizione*):

---

---

---

Luogo, data \_\_\_\_\_

**Società Assicuratrice**

_____	(firma digitale)

***N.B.: Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l'offerta economica deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore, allegando copia di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia della procura.***

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI**

**MODULO OFFERTA ECONOMICA**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  
**(da inserire nella busta C – Offerta economica)**

**LOTTO N. 6 Tutela legale – CIG 9036634249**

Il sottoscritto .....
nato a ..... il ..... in qualità di .....
..... con sede in .....
Via..... partita Iva .....
iscritta alla C.C.I.A.A. di .....

**OFFRE**

Premio Annuo Imponibile	€
Imposte	€
Totale premio annuo lordo <i>tale valore andrà indicato in piattaforma per il confronto tra offerte economiche</i>	€ _____
Indicazione costi	
- prestatori di lavoro	€ .....
- salute e sicurezza luoghi lavoro	€ .....

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata (*barrare l’opzione che interessa*):

- in forma singola
- in raggruppamento temporaneo di impresa
- In coassicurazione

con le seguenti Società Assicuratrice e con le quote percentuali rispettivamente indicate:

	<b>Denominazione Società</b>	<b>Ritenzione (%) in coassicurazione / Parte del servizio in RTI</b>
Mandatario/Delegataria		
Mandante/Coassicuratrice		
Mandante/Coassicuratrice		
Mandante/Coassicuratrice		

SPECIFICAZIONE PARTI DEL SERVIZIO - in caso di presentazione di offerta da parte di **R.T.I.**

*N.B. INDICARE di seguito le generalità delle imprese (ragione sociale, indirizzo, C.F./P.I.) le quote di partecipazione, nonché la **parte del servizio** che sarà eseguito da ogni singola impresa (IN CASO DI R.T.I. – Raggruppamento Temporaneo di Imprese)*

1) \_\_\_\_\_

(R.T.I.) .....% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di **parte del servizio** che sarà eseguito direttamente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

(R.T.I.) .....% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di **parte del servizio** che sarà eseguito direttamente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

(R.T.I.) .....% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di **parte del servizio** che sarà eseguito direttamente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(In caso di R.T.I. non costituito)

Con la presente offerta, le imprese sopra identificate assumono l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 riguardante i raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.).

Il concorrente, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 dichiara che i **costi per i propri prestatori di lavoro** ammontano a euro ..... (euro ...../00) e che gli **oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** ammontano a euro ..... (euro ...../00).

I calcoli di cui sopra tengono conto dei seguenti elementi e fattori (*inserire breve e sintetica descrizione*):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Luogo, data \_\_\_\_\_

**Società Assicuratrice**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(firma digitale)

(firma digitale)

(firma digitale)

(firma digitale)

***N.B.: Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l'offerta economica deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore, allegando copia di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia della procura.***

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI**

**MODULO OFFERTA ECONOMICA**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  
 (da inserire nella busta C – Offerta economica)

**LOTTO N. 7 Responsabilità Patrimoniale – CIG 90366607BC**

Il sottoscritto .....
nato a ..... il ..... in qualità di .....
..... con sede in .....
Via..... partita Iva .....
iscritta alla C.C.I.A.A. di .....

**OFFRE**

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
Totale premio annuo lordo <i>tale valore andrà indicato in piattaforma per il confronto tra offerte economiche</i>	€ _____
Indicazione costi	
- prestatori di lavoro	€ .....
- salute e sicurezza luoghi lavoro	€ .....

**INOLTRE OFFRE IN RIBASSO AL PREMIO DI € 500,00 PER CERTIFICATO**

<b>Premio minimo LORDO relativo al singolo certificato per l’assicurazione della R.C. del Progettista dipendente ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (APPENDICE 1)</b>	€ _____
---	---------

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata (*barrare l’opzione che interessa*):

- in forma singola
- in raggruppamento temporaneo di impresa
- In coassicurazione

con le seguenti Società Assicuratrice e con le quote percentuali rispettivamente indicate:

	<b>Denominazione Società</b>	<b>Ritenzione (%) in coassicurazione / Parte del servizio in RTI</b>
Mandatario/Delegataria		
Mandante/Coassicuratrice		
Mandante/Coassicuratrice		
Mandante/Coassicuratrice		

SPECIFICAZIONE PARTI DEL SERVIZIO - in caso di presentazione di offerta da parte di **R.T.I.**

*N.B. INDICARE di seguito le generalità delle imprese (ragione sociale, indirizzo, C.F./P.I.) le quote di partecipazione, nonché la **parte del servizio** che sarà eseguito da ogni singola impresa (IN CASO DI R.T.I. – Raggruppamento Temporaneo di Imprese)*

1) \_\_\_\_\_

(R.T.I.) .....% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di **parte del servizio** che sarà eseguito direttamente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

(R.T.I.) .....% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di **parte del servizio** che sarà eseguito direttamente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

(R.T.I.) .....% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di **parte del servizio** che sarà eseguito direttamente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(In caso di R.T.I. non costituito)

Con la presente offerta, le imprese sopra identificate assumono l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 riguardante i raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.).

Il concorrente, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 dichiara che i **costi per i propri prestatori di lavoro** ammontano a euro ..... (euro ...../00) e che gli **oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** ammontano a euro ..... (euro ...../00).

I calcoli di cui sopra tengono conto dei seguenti elementi e fattori (*inserire breve e sintetica descrizione*):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Allegato 3G

Luogo, data \_\_\_\_\_

**Società Assicuratrice**

\_\_\_\_\_

(firma digitale)

\_\_\_\_\_

(firma digitale)

\_\_\_\_\_

(firma digitale)

\_\_\_\_\_

(firma digitale)

***N.B.: Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l'offerta economica deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore, allegando copia di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia della procura.***

	<b>Report analisi dei rischi</b>	Allegato 9
		pagina 1 di 8

Il presente documento si prefigge lo scopo di fornire alcune indicazioni ed informazioni di carattere tecnico e conoscitivo riguardo:

- Descrizione di carattere generale dell'Ente;
- Elementi caratterizzanti il rischio e la consistenza del patrimonio;
- agli Assicuratori che negli ultimi 5 anni hanno garantito e garantiscono ogni singolo rischio oggetto di gara;
- Confronto tra i capitolati e le polizze attualmente in vigore;
- Riferimento alla sinistrosità storica registrata nell'ultimo quinquennio (per i dati analitici si rimanda al file excel quale allegato facente parte della documentazione di gara).

L'**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna** (Arpae) è stata istituita con legge regionale n.13/2015 ed è operativa dal **primo gennaio 2016**. Integra le funzioni di **Arpa** (istituita con la legge regionale n.44 del 1995) e dei Servizi ambiente delle **Province**. Arpae è strutturata in più sedi per unità territoriale, per garantire un presidio diretto sul territorio.

Arpae esercita attività di autorizzazione, concessione, monitoraggio dello stato ambientale, vigilanza e controllo e analisi e aggiunge, alle attività di tutela ambientale, quelle rivolte al campo dell'energia,.

L'Agenzia favorisce la sostenibilità delle attività umane che influiscono sull'ambiente, sulla salute, sulla sicurezza del territorio, sia attraverso i controlli previsti dalle norme, sia attraverso attività di prevenzione nel rilascio delle autorizzazioni ambientali e concessioni, studi, progetti, comunicazione ambientale.

Arpae svolge attività nell'osservazione, previsione, ricerca e sviluppo in campo meteorologico e climatologico, svolge importanti studi di ricerca nell'ambito dei temi epidemiologici e tossicologici connessi al complesso binomio ambiente-salute.

Arpae è parte del Sistema nazionale di prevenzione dell'ambiente (Snpa), costituito da Ispra e dalle Agenzie ambientali regionali e delle province autonome.

### **Il Personale – struttura organizzativa**

Arpae opera sul territorio regionale attraverso quattro Aree Prevenzione ambientale, quattro Aree Autorizzazioni e Concessioni, due Strutture tematiche (Idro-Meteo-Clima e Daphne)

Dipendenti Arpae n.	1237
Collaboratori/lavoratori interinali n.	28
	<b>RETRIBUZIONI LORDE</b>
Comparto	€ 35.189.101,60
Dirigenza	€ 8.375.826,03
Direttori	€ 357.703,98

	<b>Report analisi dei rischi</b>	Allegato 9
		pagina 2 di 8

Borse di studio	€ 52.162,03
Personale in distacco	€ 1.689.448,96
<b>TOTALE RETRIBUZIONI</b>	<b>€ 45.664.270,60</b>
Lavoratori interinali	€ 1.291.246,00

### Il Patrimonio

Il patrimonio di Arpae Emilia Romagna è costituito da Fabbricati di proprietà indicati alla relativa partita di polizza e di seguito elencati per le rispettive ubicazioni il cui valore complessivo è indicato "a nuovo" e fabbricati di terzi e di cui ne ha uso e godimento e la cui assicurazione è prestata dai rispettivi proprietari e pertanto non assicurati dalla polizza di Arpae.

I fabbricati di terzi costituiscono pertanto sedi presso le quali Arpae svolge la propria attività e presso le quali sono ubicati beni mobili, attrezzature impianti meccanici elettrici e elettronici posti sia all'interno che all'esterno ed il cui valore contribuisce a determinare la somma indicata nella specifica partita Contenuto.

Costituiscono fabbricati assicurati tutte le strutture dislocate nel territorio di competenza in cui Arpae svolge la sua attività costituite da impianti di monitoraggio ambientale.

Riportiamo di seguito l'elenco delle Ubicazioni di Proprietà e separatamente quelle relative agli immobili di terzi.

<b>IMMOBILI ARPAE</b>			
<b>Ubicazione</b>	<b>Valore di ricostruzione</b>	<b>Immobili storici (vincolati)</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>
<b>Bagnacavallo</b>	595.105,06		
<b>Bologna Via Rocchi 19 (accesso secondario via Triachini, 17)</b>		7.143.932,66	
<b>Cesena Via Moretti, 43</b>	496.348,40		
<b>Ferrara Via Bologna 534</b>	6.222.998,27		
<b>Forlì Via Salinatore, 20</b>	5.041.880,09		
<b>Modena Via Fontanelli, 23</b>		4.011.615,15	
<b>Parma Via Spalato, 4</b>	3.547.971,88		
<b>Piacenza Via XXI Aprile 48</b>	5.525.189,19		
<b>Ravenna Via Alberoni 17/19</b>	4.994.585,91		
<b>Reggio Emilia Via Amendola, 2</b>	6.831.363,56		
<b>S.Pietro Capofiume</b>	901.635,46		
	<b>34.157.077,82</b>	<b>11.155.547,81</b>	<b>45.312.625,64</b>

	<b>Report analisi dei rischi</b>	Allegato 9
		pagina 3 di 8

Il patrimonio contempla anche cabine di monitoraggio ambientale per un valore unitario di circa 30.000,00 c.a. e per complessive € 1.800.000,00.

Per completezza riportiamo l'elenco dei fabbricati in uso e godimento di Arpae ed assicurati dai rispettivi proprietari.

ELENCO BENI IMMOBILI DI TERZI OCCUPATI DA ARPAE		
AREA	COMUNE	SEDE E INDIRIZZO
<b>Centro</b>	Ferrara (FE)	<b>Laboratorio Multisito di Ferrara</b> Via Bologna, 534
	Goro (FE)	<b>Sede di Goro Distretto Daphne unità "Sacca di Goro"</b> Via Corpo delle capitanerie di Porto, 2
	Carpi (MO)	<b>Distretto Territoriale di Carpi</b> Via Cattani sud, 61
	Maranello (MO)	<b>Distretto Territoriale di Maranello</b> Via Vittorio Veneto, 9
	Modena (MO)	<b>Sede Sac di Modena e CTR Ambiente, prevenzione e salute</b> Via Giardini, 472 scala L
	Pavullo nel Frignano (MO)	<b>Distretto territoriale di Pavullo</b> Via Giardini, 34
<b>Est</b>	Faenza (RA)	<b>Distretto territoriale di Faenza</b> Via Baliatico, 3
	Lugo (RA)	<b>Distretto territoriale di Lugo</b> Corso Garibaldi, 16
	Ravenna (RA)	<b>Sede Sac di Ravenna</b> Piazza Caduti per la libertà, 2
	Ravenna (RA)	<b>Sede Demanio Idrico di Ravenna</b> Piazza Caduti per la libertà, 9
	Cesenatico (FC)	<b>Sede oceanografica Daphne</b> Via Vespucci, 2
	Forlì (FC)	<b>Sede Sac di Forlì</b> Piazza Morgagni, 9
	Rimini (RN)	<b>Sede Sac e Apa di Rimini</b> Via Settembrini, 17/D
	Bologna (BO)	<b>Sede CTR Ambiente, prevenzione e salute</b> Viale Filopanti, 20-22
	Bologna (BO)	<b>Sede Dir. Gen. Di Bologna</b> Via Po, 5
Bologna (BO)	<b>Sede Dir. Tec. di Bologna</b> Largo Caduti del Lavoro, 6	
Bologna (BO)	<b>Sede Sac di Bologna</b> Via San Felice, 55	
Bologna (BO)	<b>Sede Simc e Sistemi informativi di Bologna</b> Viale Silvani, 6	
Casalecchio di Reno (BO)	<b>Distretto Territoriale di Casalecchio di Reno</b> Galleria Ronzani, 7/39	
Castel di Casio (BO)	<b>Distretto Territoriale di Castel di Casio</b> Via Berzantina, 30/10	
Imola (BO)	<b>Distretto Territoriale di Imola</b> Via Caterina Sforza, 3 Pad. 8	
San Giorgio di Piano (BO)	<b>Distretto Territoriale di San Giorgio di Piano</b> Via Fariselli, 5	
San Giovanni in Persiceto (BO)	<b>Distretto territoriale di San Giovanni in Persiceto</b> Circonvallazione Dante, 12/D	
<b>Ovest</b>	Borgonovo Val Tidone (PC)	<b>Distretto di Borgonovo Val Tidone</b> via Arcelli snc
	Fiorenzuola d'Arda (PC)	<b>Distretto di Fiorenzuola d'Arda</b> Via San Rocco, 39
	Fidenza (PR)	<b>Distretto territoriale di Fidenza</b> Via XXIV Maggio, 28/B
	Parma (PR)	<b>Sede Apa di Parma</b> via Spalato, 2
	Parma (PR)	<b>Sede Sac di Parma</b> Piazza della Pace, 1

	Parma (PR)	<b>Sede Simc di Parma</b> Via Garibaldi ,75
	Castenovo ne' Monti (RE)	<b>Distretto di Castelnovo ne' Monti</b> Via Roma, 26
	Novellara (RE)	<b>Distretto Territoriale di Novellara</b> Via Costituzione, 10/B
	Gattatico (RE)	<b>Radar di Gattatico</b> Via F.lli Cervi, 9
	Reggio Emilia (RE)	<b>Sede Sac Reggio Emilia</b> Piazza Gioberti, 4
	Scandiano (RE)	<b>Distretto di Scandiano</b> Viale Martiri della Libertà 8

Le cabine di monitoraggio dislocate sul territorio e le relative attrezzature costituiscono parte del patrimonio assicurato alla voce contenuto del capitolato di gara e sono distribuite come da tabelle di seguito riportate.

Rete Aria	Valore di acquisto iva esclusa	BO	FC	FE	M O	PC	PR	RA	RE	RN	TOTALE iva inclusa
PM doppio canale	€ 35.000,00	2		1		1		3	1		€ 341.600,00
PM mono canale	€ 21.000,00	13	8	6	9	5	7	3	8	8	€ 1.716.540,00
NOX	€ 13.000,00	8	6	6	7	6	5	6	6	6	€ 888.160,00
CO	€ 12.000,00	3	2	2	3	2	2	2	2	2	€ 292.800,00
BTX	€ 21.000,00	2	2	2	2	1	2	2	2	2	€ 435.540,00
SO2	€ 12.000,00	1		1	1	1	1	2	1		€ 117.120,00
O3	€ 10.000,00	5	4	5	5	5	4	5	5	5	€ 524.600,00
Campionatore PM	€ 11.000,00	12	5	1	2	1	4	1	1	2	€ 389.180,00
OPC	€ 25.000,00	2									€ 61.000,00
TEMP/UR	€ 400,00		1	1	1	1	1	1	1	1	€ 3.904,00
RSG	€ 400,00					1		1		1	€ 1.464,00
VV/DV	€ 500,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	€ 5.490,00
PRES	€ 400,00			1	1	1	1	1		1	€ 2.928,00
PLV	€ 400,00	1			1	1			1	1	€ 2.440,00
<b>TOTALE</b>											<b>€ 4.782.766,00</b>

RETE METEO	Stazioni/Tipologia	Numero	Prezzo unitario	Totali	ESTERNO	INTERNO
STIMA	meteo completa 2	6	15.000,00	90.000,00		
Vaisala	meteo completa 2	21	25.000,00	525.000,00		
STIMA	agrometeo	1	6.000,00	6.000,00		
Vaisala	<b>agrometeo</b>	<b>36</b>	<b>15.000,00</b>	<b>540.000,00</b>		
	<b>Totale</b>	<b>64</b>		<b>1.161.000,00</b>		

Marca	Impianti/Stazioni mobili	Numero	Prezzo unitario	Totale		
VAISALA	Autosonda a San Pietro Capofiume - strumentazione interna	1	350.000,00	350.000,00		350.000,00
ETG	Boa a Cesenatico	1	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
SERVIZI TERRITORIO	Anemometro sonico mobile	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Radar San Pietro Capofiume	Apparati interni	1	600.000,00	600.000,00		600.000,00
Radar San Pietro Capofiume	Antenna esterna	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Radar Gattatico	Apparati interni	1	600.000,00	600.000,00		600.000,00
Radar Gattatico	Antenna esterna	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Radar San Pietro Capofiume	Accessori interni gruppo UPS	1	20.000,00	20.000,00		20.000,00
Radar San Pietro Capofiume	Accessori esterni – gruppo elettrogeno	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Radar Gattatico	Accessori interni gruppo UPS	1	20.000,00	20.000,00		20.000,00
Radar Gattatico	Accessori esterni – gruppo elettrogeno	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Sede SIMC Bologna	Accessori esterni – gruppo elettrogeno	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	Totale ARPAE impianti/stazioni mobili			2.795.000,00	1.205.000,00	1.590.000,00
	Totale ARPAE stazioni				1.161.000,00	
	<b>Totale ARPAE complessivo (stazioni + impianti stazioni mobili)</b>			<b>3.956.000,00</b>	<b>2.366.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>

**Informazioni sul portafoglio assicurativo:**

Polizza/Ramo	Compagnia di assicurazioni	Premio Annuo	Scadenza
Elettronica	GENERALI ITALIA SPA	41.086,00	28/02/2022
Incendio Enti vincolati	GENERALI ITALIA SPA	7.691,00	28/02/2022
Incendio Generale	GENERALI ITALIA SPA	24.478,00	28/02/2022
Furto	GENERALI ITALIA SPA	2.650,00	28/02/2022

	<b>Report analisi dei rischi</b>	Allegato 9
		pagina 6 di 8

RC T + O	GENERALI ITALIA SPA	17.493,00	28/02/2022
Auto Flotte RCA + CVT (GEV)	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	12.272,00	28/02/2022
Auto Flotte RCA	AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA	104.113,62	28/02/2022
Auto Flotte CVT	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	4.903,22	31/10/2022
Infortuni Collettive	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	12.200,00	28/02/2022
Tutela Legale	ITAS MUTUA	16.800,00	28/02/2022
RC Patrimoniale	XL INSURANCE COMPANY SE	19.998,00	31/10/2022

I contratti in scadenza alla data del 28/02/2022 saranno prorogati per un periodo utile all'affidamento del servizio, ed i lotti dell'appalto ad essi relativi conserveranno comunque una durata iniziale di 3 anni; i restanti contratti per mantenere allineata la scadenza, avranno durata non inferiore a 2 anni e 6 mesi con scadenza da determinarsi in fase di aggiudicazione.

### **Lotto 1) All Risks - Tutela del Patrimonio**

Il capitolato di assicurazione è strutturato in forma All Risks garantisce somme sostanzialmente analoghe alle coperture attualmente in corso e condizioni equiparabili. Le coperture in scadenza sebbene originatesi da un unico capitolato suddiviso in sezioni (All risks beni + All Risks Elettronica + Assicurazione Furto restanti beni mobili) sono di fatto state suddivise in contratti separati seppur collegati e dipendenti tra loro.

Le somme assicurate indicate nelle rispettive partite, sono l'evoluzione dei valori assicurativi aggiornati annualmente in sede di regolazione ed indicizzati al valore a nuovo.

La Massima Unità di Rischio (MUR) è costituita dal Fabbricato di Bologna in Via Rocchi del valore complessivo (Fabbricato + contenuto) di € 13.000.000,00 circa.

La statistica dei sinistri, riportata in un documento separato, presenta una storicità molto favorevole con un S/P medio nei 5 anni di circa il 20%.

### **Lotto 2) Assicurazione RCT/O**

Il capitolato di assicurazione della responsabilità civile è per condizioni tecniche allineato all'attuale copertura che prevede i seguenti elementi caratteristici:

- € 5.5 milioni per sinistro per la garanzia RCT
  - € 5.5 milioni per persona danneggiata per morte e lesioni
  - € 5,5 milioni per danni a cose
  - € 5,5 milioni per sinistro RCO, con il limite di
  - € 2,5 milioni per prestatore d'opera infortunato
- Ed un massimale per entrambe le sezioni RCT e RCO di € 10.000.000,00 per sinistro.

Franchigia frontale di euro 1.000,00

La statistica sinistri non rileva particolari criticità con un S/P medio negli ultimi 5 anni di circa il 25%.

	<b>Report analisi dei rischi</b>	Allegato 9
		pagina 7 di 8

### **Lotto 3) Assicurazione RCA**

I capitolati di assicurazione della responsabilità civile Auto sono per condizioni tecniche allineati alle attuali coperture assicurative.

La scelta di mantenere separati i veicoli costituenti il parco auto di ARPAE da quelli denominati GEV (veicoli in uso alle Guardie Ecologiche Volontarie) è determinato unicamente dalla necessità di mantenere una contabilità chiara dei costi assicurativi afferenti a queste ultime.

### **Lotto 4) ARD veicoli privati usati per servizio**

Il capitolato del presente lotto è strutturato per tutelare i medesimi rischi attualmente garantiti dalla polizza in scadenza mantenendo invariata la somma assicurata nel capitolato base.

Si segnala tuttavia che gli elementi variabili rappresentati dai Chilometri percorsi dai dipendenti si è sensibilmente ridotto rispetto alla polizza in corso.

### **Lotto 5) Assicurazione Infortuni**

Il capitolato del presente lotto garantisce le medesime partite previste nella polizza in corso mantenendo invariate le somme assicurate.

Si segnala tuttavia che gli elementi variabili rappresentati dai Chilometri percorsi dai dipendenti e dal numero di voli si è sensibilmente ridotto rispetto alla polizza in corso e pertanto il premio posta a base di gara riparametrato ai dati variabili aggiornati.

### **Lotto 6) Assicurazione Tutela Legale**

Il capitolato del presente lotto nella sua formulazione base, ha un ambito di copertura equivalente alla polizza in scadenza; tuttavia i massimali a base di gara prevedono somme inferiori a quelle oggi assicurate al fine di consentire alle compagnie di valutare il miglior equilibrio tra massimale e premio. A tal fine è stato predisposto un premio a base di gara più elevato rispetto al premio corrente per consentire la copertura di tutte le varianti migliorative previste nella scheda tecnica d'offerta.

Analogamente al testo base del capitolato, anche la polizza in scadenza prevede meccanismi di garanzia retroattiva e postuma.

### **Lotto 7) Assicurazione RC Patrimoniale**

Il Capitolato predisposto è da ritenersi allineato alle attuali condizioni di garanzia e recepisce nella sua formulazione l'esclusione delle "OFAC".

In aggiunta rispetto al capitolato in corso è stata prevista la sezione relativa all'assicurazione della RC del progettista interno, con quotazione separata del premio minimo del singolo certificato assicurativo.

In considerazione dell'evoluzione del mercato per l'assicurazione del presente rischio che ha portato ad un incremento dei premi, è stato incrementato il premio a base gara nonostante la situazione

	<b>Report analisi dei rischi</b>	Allegato 9
		pagina 8 di 8

sinistri per l'ente sia tale per cui non vi sono state liquidazione di danni a terzi e molti sinistri sono stati chiusi senza seguito.

## 8. statistiche sinistri.xlsx

<b>Report sinistri danni al patrimonio 01/01/2017 - 31/12/2021</b>			
<b>data sinistro</b>	<b>importo riserva/liquidato</b>	<b>stato sinistro</b>	<b>tipo danno</b>
5/10/2017	1,184.00 €	chiuso	fenomeno elettrico
8/11/2017	1,296.00 €	pagato	acqua condotta
8/21/2017	100.00 €	chiuso	guasti ladri
10/4/2017	1,745.00 €	chiuso	furto apparecchiature elettroniche
10/4/2017	300.00 €	chiuso	guasti ladri
	€ 1.150,00		
11/21/2017	acconto	pendente	acqua condotta
5/9/2018	350.00 €	pagato	atto vandalico
6/27/2018	1,324.00 €	pagato	danneggiamento accidentale
7/3/2018	3,871.00 €	pagato	evento atmosferico
7/16/2018	1,480.00 €	pagato	evento atmosferico
8/22/2018	- €	annullato	guasti ladri
6/22/2019	5,897.00 €	pagato	evento atmosferico (grandine)
6/8/2020	5,520.00 €	pagato	acqua condotta
8/2/2020	2,400.00 €	pendente	evento atmosferico
12/1/2020	5,000.00 €	pendente	fenomeno elettrico
12/5/2020	3,000.00 €	pendente	fenomeno elettrico
12/7/2020	23,800.00 €	pendente	fenomeno elettrico
5/17/2021	- €	Chiuso	Furto
5/23/2021	- €	Chiuso	atto vandalico
6/7/2021	500.00 €	pendente	fenomeno elettrico
10/19/2021	7,000.00 €	pendente	furto apparecchiature elettroniche

**I sinistri liquidati sono al netto della Franchigia, i pendenti sono al lordo dell'eventuale franchigia**

<b>Report sinistri RCT/O 01/01/2017 - 31/12/2021</b>		
<b>data sinistro</b>	<b>importo riserva/liquidato</b>	<b>stato sinistro</b>
11/30/2017	€ 0	annullato
11/7/2017	€ 0	annullato
8/21/2017	€ 0	annullato
6/29/2017	€ 0	annullato

8. statistiche sinistri.xlsx

10/22/2018	€ 430	liquidato
12/31/2019	€ 7,700	liquidato
12/11/2017	€ 0	annullato
2/24/2020	€ 7,500	liquidato
7/9/2020	€ 3,100	pendente

**I sinistri liquidati sono al netto della Franchigia, i pendenti sono al lordo dell'eventuale franchigia**

Report sinistri INFORTUNI 01/01/2017 - 31/12/2021		
importo		
data sinistro	riserva/liquidato	stato sinistro
24/10/2019	- €	Chiuso

Report sinistri ARD VEICOLI PRIVATI 01/01/2017 - 31/12/2021		
data sinistro	importo riserva/liquid:	stato sinistro
		Nessun sinistro

Report sinistri TUTELA LEGALE 01/01/2017 - 31/12/2021		
data sinistro	Riservato	Pagato
11/20/2017	-	26,555.98
3/8/2018	-	1,268.70
10/4/2018	7,396.19	-
10/20/2018	2,396.19	5,000.00
10/3/2018	2,396.19	5,000.00
4/24/2019	-	2,669.24
4/15/2019	3,600.00	-
9/1/2017	2,396.19	5,000.00
7/15/2019	-	1,189.18
3/10/2021		

Claim Incident Date	Claim Notice Date	Claim Description	Claim Status	Claim Closed Date	Indemn Resrv	Indemnity paid	Total Incurred Net
10/9/2020	2/4/2021	Ricorso per ottemperanza al TAR Emilia Romagna contro altro Ente Locale e Assicurato	Open	TBD	TBD	TBD	TBD
8/13/2019	10/15/2021	RICORSO AVANTI IL TAR PER ANNULLAMENTO DI DIFFIDE E PROVVEDIMENTI EMESSI DALL'ASSICURATO NEI CONFRONTI DELLA DITTA... E RICHIESTA DANNI	Open	TBD	TBD	TBD	TBD

## 8. statistiche sinistri.xlsx

7/19/2021	11/12/2021	Ricorso al TAR per il rigetto dell'autorizzazione alla costruzione di un impianto per la produzione	Open	TBD	TBD	TBD	TBD
8/16/2019	4/21/2020	Archiviazione, da parte di SAC Arpae, di una sanzione amministrativa ambientale dell'importo di € 1.050,70	Closed	7/31/2020	0	0	0
5/18/2020	7/23/2020	Procedimenti legali relativi alla cancellazione di atto amministrativo	Closed	5/13/2021	0	0	0
6/5/2020	8/3/2020	Procedimenti legali relativi all'annullamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	Open	TBD	TBD	TBD	TBD
3/26/2020	11/5/2020	Procedimento legale relativo all'annullamento della decisione esecutiva di revoca dell'autorizzazione ambientale	Reopened	2/8/2021	TBD	TBD	TBD
5/8/2019	10/3/2019	Ricorso al TAR Bologna, richieste di risarcimento danni relative ad un diniego di Autorizzazione Unica Ambientale riguardante un impianto	Closed	7/21/2021	0	0	0
8/13/2019	11/11/2019	Caso del tribunale amministrativo	Closed	12/9/2020	0	0	0
10/23/2019	11/13/2019	Procedimento contro l'assicurato al TAR	Closed	9/9/2020	0	0	0
1/24/2019	6/16/2020	ARPAE è stata notificata con un procedimento del Tribunale Amministrativo, nessun danno reclamato; il Tribunale si è pronunciato contro l'assicurato senza concedere un risarcimento, ma ritenendo il reclamo dell'attore azionabile davanti a un tribunale civile.	Closed	6/28/2021	0	0	0
					0	0	0
1/26/2018	4/26/2018	Appello di TP al Tribunale Amministrativo	Closed	10/19/2020	0	0	0
1/8/2018	4/27/2018	Contenzioso pendente presso il Tribunale Amministrativo (T.A.R.) per un atto illecito dell'Assicurato	Closed	9/24/2020	0	0	0
4/11/2018	7/9/2018	Ricorso per l'annullamento del provvedimento emesso da Arpae	Closed	9/20/2021	0	0	0
10/3/2018	10/20/2018	Procedimento penale	Closed	8/2/2019	0	0	0
					0	0	0
11/2/2016	12/5/2016	Procedimenti contro l'assicurato relativi a questioni ambientali	Closed	4/29/2019	0	0	0
12/6/2016	1/28/2017	Procedimenti contro l'assicurato relativi a questioni ambientali	Closed	12/10/2018	0	0	0
12/22/2016	3/15/2017	Citazione contro l'assicurato per i danni ambientali subiti dal ricorrente	Closed	6/21/2017	0	0	0
					0	0	0
TBD= To be determined (da determinare)							

## 8. statistiche sinistri.xlsx

Report sinistri RCA								
Data Accadimento	Convenzione	Stato sinistro	Ramo Sinistro	Totale Pagato	Totale Riservato	Danno spesa	Forfait	Data pagamento
29/11/2018	CARD GESTIONARIC	CHIUSO	40 - R.C.A. (SI RC OBBLIG)	2,211.62		2,135.00	905.00	31/03/2021
27/02/2019		CHIUSO	47 - PACCHETTO A	452.50		452.50	-	11/06/2019
12/11/2018		CHIUSO	47 - PACCHETTO A	231.80		231.80	-	02/04/2019
04/03/2019	CARD DEBITORE	CHIUSO	40 - R.C.A. (SI RC OBBLIG)	1,810.00		1,810.00	-	31/05/2019
27/03/2019		CHIUSO	47 - PACCHETTO A	135.00		135.00	-	06/05/2019
17/04/2019	NO CARD	SENZA SEGUITO	40 - R.C.A. (SI RC OBBLIG)	-		-	-	01/01/0001
02/05/2019		CHIUSO	47 - PACCHETTO A	146.40		146.40	-	31/07/2019
15/05/2019		CHIUSO	47 - PACCHETTO A	491.00		491.00	-	11/06/2019
17/06/2019		CHIUSO	47 - PACCHETTO A	570.00		570.00	-	01/07/2019
25/06/2019		CHIUSO	47 - PACCHETTO A	200.00		200.00	-	30/07/2019
04/07/2019		CHIUSO	47 - PACCHETTO A	446.00		446.00	-	30/07/2019
07/06/2019		CHIUSO	47 - PACCHETTO A	98.00		98.00	-	21/02/2020
19/08/2019	CARD DEBITORE	CHIUSO	40 - R.C.A. (SI RC OBBLIG)	1,810.00		1,810.00	-	31/10/2019
04/10/2019		CHIUSO	47 - PACCHETTO A	472.00		472.00	-	18/10/2019
24/10/2019	CARD GESTIONARIC	APERTO	40 - R.C.A. (SI RC OBBLIG)	3,401.15	2,900.00	3,358.45	1,810.00	21/01/2021
14/10/2019	CARD GESTIONARIC	CHIUSO	40 - R.C.A. (SI RC OBBLIG)	1,037.70		995.00	1,810.00	29/05/2020
27/11/2019		CHIUSO	35 - CRISTALLI AUTO - CVT	417.00		417.00	-	11/12/2019
27/11/2019	CARD DEBITORE	SENZA SEGUITO	40 - R.C.A. (SI RC OBBLIG)	-		-	-	01/01/0001
10/12/2019	CARD DEBITORE	CHIUSO	40 - R.C.A. (SI RC OBBLIG)	1,810.00		1,810.00	-	31/01/2020
27/11/2019		CHIUSO	35 - CRISTALLI AUTO - CVT	423.00		423.00	-	16/12/2019
13/02/2020		CHIUSO	35 - CRISTALLI AUTO - CVT	99.00		99.00	-	02/03/2020
13/02/2020	CARD GESTIONARIC	CHIUSO	40 - R.C.A. (SI RC OBBLIG)	1,750.00		1,700.00	1,830.00	29/05/2020
25/02/2020	CARD DEBITORE	CHIUSO	40 - R.C.A. (SI RC OBBLIG)	1,830.00		1,830.00	-	31/03/2020
18/02/2020		CHIUSO	35 - CRISTALLI AUTO - CVT	560.00		560.00	-	21/04/2020
10/02/2020		CHIUSO	35 - CRISTALLI AUTO - CVT	164.70		164.70	-	05/08/2020
04/06/2020	CARD GESTIONARIC	CHIUSO	40 - R.C.A. (SI RC OBBLIG)	1,385.75		1,470.00	1,830.00	30/04/2021
08/06/2020		CHIUSO	35 - CRISTALLI AUTO - CVT	452.00		452.00	-	10/06/2020
22/05/2020		CHIUSO	35 - CRISTALLI AUTO - CVT	128.10		128.10	-	07/07/2020
27/05/2020	CARD GESTIONARIC	CHIUSO	40 - R.C.A. (SI RC OBBLIG)	210.90		156.00	1,830.00	31/12/2020
22/07/2020	CARD GESTIONARIC	CHIUSO	40 - R.C.A. (SI RC OBBLIG)	1,415.00		1,415.00	-	09/06/2021
27/08/2020		CHIUSO	40 - R.C.A. (SI RC OBBLIG)	493.70		390.00	-	30/11/2020
01/09/2020		CHIUSO	35 - CRISTALLI AUTO - CVT	99.00		99.00	-	15/09/2020
01/10/2019	NO CARD	SENZA SEGUITO	40 - R.C.A. (SI RC OBBLIG)	-		-	-	01/01/0001
19/10/2020		CHIUSO	35 - CRISTALLI AUTO - CVT	490.00		490.00	-	23/10/2020
29/01/2021	CARD DEBITORE	CHIUSO	40 - R.C.A. (SI RC OBBLIG)	1,860.00		1,860.00	-	28/02/2021
08/02/2021	CARD GESTIONARIC	CHIUSO	40 - R.C.A. (SI RC OBBLIG)	1,050.02		1,000.00	1,860.00	31/05/2021
28/01/2021		SENZA SEGUITO	40 - R.C.A. (SI RC OBBLIG)	-		-	-	01/01/0001

## 8. statistiche sinistri.xlsx

18/03/2021		CHIUSO	35 - CRISTALLI AUTO - CVT	105.00	105.00	-	25/03/2021
20/04/2021	CARD DEBITORE	CHIUSO	40 - R.C.A. (SI RC OBBLIG)	1,860.00	1,860.00	-	31/05/2021
23/04/2021		CHIUSO	35 - CRISTALLI AUTO - CVT	522.00	522.00	-	05/05/2021
23/04/2021		CHIUSO	35 - CRISTALLI AUTO - CVT	230.00	230.00	-	05/05/2021
22/04/2021		CHIUSO	35 - CRISTALLI AUTO - CVT	511.00	511.00	-	06/05/2021
23/04/2021		CHIUSO	35 - CRISTALLI AUTO - CVT	250.00	250.00	-	06/05/2021
09/03/2021		CHIUSO	35 - CRISTALLI AUTO - CVT	122.00	122.00	-	06/05/2021
23/04/2021		CHIUSO	35 - CRISTALLI AUTO - CVT	291.60	291.60	-	13/05/2021
26/04/2021		CHIUSO	35 - CRISTALLI AUTO - CVT	458.00	458.00	-	13/05/2021
26/04/2021		CHIUSO	35 - CRISTALLI AUTO - CVT	464.00	464.00	-	01/06/2021
03/05/2021		CHIUSO	35 - CRISTALLI AUTO - CVT	179.00	179.00	-	17/06/2021

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CAPITOLATO E INDICAZIONI OPZIONI  
MIGLIORATIVE**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

(da inserire nella documentazione – "offerta tecnica")

CIG 9036441304

**Oggetto:** Offerta tecnica per l'affidamento dei servizi assicurativi – **Lotto n. 1** – All Risks Beni immobili e mobili

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell'impresa offerente

**DICHIARA**

di accettare integralmente **senza alcuna riserva, né restrizione** tutte le clausole e le condizioni previste dal Capitolato Speciale

**N.B. All'integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione (assenza di opzione per qualsiasi Offerta) sono assegnati punti 0 ( zero).**

**Varianti: punteggio massimo 70 punti – Barrare l'opzione prescelta**

Offerta n. 1		
Opzioni	Sezione 4 Limiti, franchigie e scoperti - Franchigia Frontale per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente indicato	Punteggio
Base di gara	€ 1.500,00	0
<input type="checkbox"/> Offerta A	€ 1.000,00	5
<input type="checkbox"/> Offerta B	€ 500,00	10

<b>Offerta n. 2</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>Art. 27 – Virus Informatici</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	<i>Garanzia non Concessa</i>	<i>0</i>
<input type="checkbox"/> Offerta A	<p>Garanzia Concessa:                      A parziale deroga dell'art. 2 "Esclusioni" punto n) della Sezione 2, le parti convengono di ritenere valide le garanzie tutte riferite alla ricostituzione degli archivi e programmi informatici, qualora la medesima si rendesse necessaria per perdite e/o danni dovuti alla presenza di "Virus", sia che essi siano stati introdotti dolosamente, involontariamente o per fatto accidentale:</p> <p><b>Sezione 4 – Art. 1 Limiti di indennizzo Franchigie</b>                      Limite d'indennizzi € 100.000 – franchigia Frontale</p>	8

<b>Offerta n. 3</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>Sezione 4 Limiti, franchigie e scoperti - Furto Somma Assicurata.</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	<i>Furto € 250.000,00 Limite Furto Beni € 200.000,00</i>	<i>0</i>
<input type="checkbox"/> Offerta A	<i>Furto € 300.000,00 Limite Furto Beni € 250.000,00</i>	4
<input type="checkbox"/> Offerta B	<i>2 Furto € 350.000,00 Limite Furto Beni € 300.000,00</i>	8

<b>Offerta n. 4</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>Sezione 4 Limiti, franchigie e scoperti - Terremoto <u>Massimale</u></b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	<i>50% della somma assicurata per singola ubicazione con il max di 5.000.000,00 di euro per sinistri/anno</i>	<i>0</i>
<input type="checkbox"/> Offerta A	<i>50% della somma assicurata per singola ubicazione con il max di 7.000.000,00 di euro per sinistri/anno</i>	6
<input type="checkbox"/> Offerta B	<i>50% della somma assicurata per singola ubicazione con il max di 10.000.000,00 di euro per sinistri/anno</i>	15

<b>Offerta n. 5</b>		
---------------------	--	--

Allegato 2A - Modello Offerta Tecnica Lotto 1 All Risks

Opzioni	<b>Sezione 4 Limiti, franchigie e scoperti - Inondazioni alluvioni, <u>Massimale</u>.</b>	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>50% della somma assicurata per singola ubicazione con il max di 3.000.000,00 di euro per sinistri/anno</i>	<i>0</i>
<input type="checkbox"/> Offerta A	50% della somma assicurata per singola ubicazione con il max di 4.000.000,00 di euro per sinistri/anno	3
<input type="checkbox"/> Offerta B	50% della somma assicurata per singola ubicazione con il max di 5.000.000,00 di euro per sinistri/anno	6

<b>Offerta n. 6</b>		
Opzioni	<b>Sezione 4 Limiti, franchigie e scoperti - Cedimento, smottamento e franamento del terreno, <u>Massimale</u></b>	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>€ 500.000,00</i>	<i>0</i>
<input type="checkbox"/> Offerta A	€ 1.000.000,00	2
<input type="checkbox"/> Offerta B	€ 2.000.000,00	5

<b>Offerta n. 7</b>		
Opzioni	<b>Sezione 4 Limiti, franchigie e scoperti - Allagamenti <u>Massimale</u></b>	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>€ 150.000,00 per sinistro e 250.000,00 per periodo assicurativo annuo</i>	<i>0</i>
<input type="checkbox"/> Offerta A	€ 200.000,00 per sinistro e 400.000,00 per periodo assicurativo annuo	3
<input type="checkbox"/> Offerta B	€ 250.000,00 per sinistro e 500.000,00 per periodo assicurativo annuo	5

<b>Offerta n. 8</b>		
Opzioni	<b>Sezione 4 Limiti, franchigie e scoperti - Allagamenti <u>Franchigia</u></b>	Punteggio

Allegato 2A - Modello Offerta Tecnica Lotto 1 All Risks

<i>Base di gara</i>	€ 5.000,00 per sinistro	0
<input type="checkbox"/> Offerta A	€ 2.500,00 per sinistro	5

<b>Offerta n. 9</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>Sezione 4 Limiti, franchigie e scoperti - <u>Franchigia</u> per eventi Sociopolitici</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	<i>Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per sinistro</i>	0
<input type="checkbox"/> Offerta A	<i>Scoperto 10% minimo € 2.000,00 per sinistro</i>	2
<input type="checkbox"/> Offerta B	<i>Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per sinistro</i>	4

<b>Offerta n. 10</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>Sezione 4 Limiti, franchigie e scoperti - <u>Franchigia</u> per Eventi Atmosferici</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	<i>Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per sinistro</i>	0
<input type="checkbox"/> Offerta A	<i>Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per sinistro</i>	2
<input type="checkbox"/> Offerta B	<i>Scoperto 10% minimo € 1.000,00 per sinistro</i>	4

Data .....

Firma digitale

.....

**N.B. In caso di coassicurazione, di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, il presente Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto, dai rappresentanti legali di tutte le imprese partecipanti in caso contrario non verrà attribuito nessun punteggio all'offerta tecnica**

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CAPITOLATO E INDICAZIONI OPZIONI  
MIGLIORATIVE**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

**(da inserire nella busta "offerta tecnica")**

CIG 9036490B71

**Oggetto: Offerta tecnica per l'affidamento dei servizi assicurativi – Lotto n. 2 – RCT/O**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell'impresa offerente

**DICHIARA**

di accettare integralmente **senza alcuna riserva, né restrizione** tutte le clausole e le condizioni previste dal Capitolato Speciale

**N.B. All'integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione (assenza di opzione per qualsiasi variante) sono assegnati punti 0 ( zero).**

**Varianti: punteggio massimo 70 punti – Barrare l'opzione prescelta**

Variante n. 1		
Opzioni	Aumento dei massimali (Art. 4.1 + scheda di polizza)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	Per sinistro Euro 10.000.000,00, con il limite di RCT Unico 6.000.000,00 RCO 6.000.000,00/2.500.000,00	0
<input type="checkbox"/> Variante A	Per sinistro Euro 10.000.000,00, con il limite di RCT Unico 8.000.000,00 RCO 6.000.000,00/3.000.000,00	5
<input type="checkbox"/> Variante B	Per sinistro Euro 12.000.000,00, con il limite di RCT Unico 10.000.000,00 RCO 6.000.000,00/3.000.000,00	10

Allegato 2B – Modello Offerta - Tecnica Lotto 2 RCT/O

<input type="checkbox"/> Variante C	Per sinistro Euro 15.000.000,00, con il limite di RCT Unico 12.000.000,00 RCO 6.000.000,00/3.000.000,00	20
-------------------------------------	---	----

<b>Variante n. 2</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>Franchigia (articolo 2.6 del capitolato), Clausola 4.2 Scoperti, Franchigie, limiti d'indennizzo</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	<i>per ogni sinistro, Euro 1.000,00;</i>	0
<input type="checkbox"/> Variante A	<i>per ogni sinistro, Euro 500,00</i>	15

<b>Variante n. 3</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>Franchigia Danno biologico (articolo 2.1 del capitolato e tabella scoperti, franchigie, limiti di risarcimento)</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	<i>€ 2.500,00</i>	0
<input type="checkbox"/> Variante A	Nessuna	3

<b>Variante n. 4</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>Esclusione rischio derivante da asbesto e amianto (articolo 2.5 lett. p) del capitolato)</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	<i>Rischio escluso</i>	0
<input type="checkbox"/> Variante A	Rischio NON escluso	4

<b>Variante n. 5</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>Esclusione rischio derivante da terrorismo (articolo 2.5 lett. s) del capitolato)</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	<i>Rischio escluso</i>	0
<input type="checkbox"/> Variante A	Rischio NON escluso	2

<b>Variante n. 6</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>Limite risarcimento Interruzioni/sospensioni di attività di terzi (articolo 3.2 del capitolato e tabella scoperti, franchigie, limiti di risarcimento)</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	€ 500.000,00	0
<input type="checkbox"/> Variante A	€ 750.000,00	2
<input type="checkbox"/> Variante B	€ 1.000.000,00	6

<b>Variante n. 7</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>Franchigia Danni da incendio (articolo 3.6 del capitolato e tabella scoperti, franchigie, limiti di risarcimento)</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	€ 2.500,00	0
<input type="checkbox"/> Variante A	€ 1.500,00	2
<input type="checkbox"/> Variante B	€ 1.000,00	5

<b>Variante n. 8</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>Limiti risarcimento danni da Danni da cedimento o franamento del terreno (articoli 3.11 del capitolato e tabella scoperti, franchigie, limiti di risarcimento)</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	€ 500.000,00	0
<input type="checkbox"/> Variante A	€ 750.000,00	2
<input type="checkbox"/> Variante B	€ 1.000.000,00	5

<b>Variante n. 9</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>Limiti risarcimento danni da inquinamento accidentale (articoli 3.15 del capitolato e tabella scoperti, franchigie, limiti di risarcimento)</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	€ 500.000,00	0

Allegato 2B – Modello Offerta - Tecnica Lotto 2 RCT/O

<input type="checkbox"/> Variante A	€ 750.000,00	2
<input type="checkbox"/> Variante B	€ 1.000.000,00	5

Variante n. 10								
Opzioni	Art. 1.3 – Determinazione e regolazione del premio	Punteggio						
Base di gara	<p>Il premio viene calcolato applicando il tasso (comprensivo di imposte) pattuito in polizza al preventivo delle retribuzioni lorde annue corrisposte al personale, con l'intesa che il detto tasso rimane fisso per tutta la durata del contratto, fatto salvo il suo adeguamento unicamente in relazione alla eventuale modifica delle imposte sui premi assicurativi.</p> <p>Detto premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda tecnica ed è soggetto a conguaglio definitivo alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per il conteggio del premio. A tale proposito si prevede che:</p> <p>a. <b>Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio.</b> Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo delle retribuzioni lorde corrisposte al personale nel medesimo periodo affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.</p> <p>L'eventuale differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i 60 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società, inteso che l'eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.</p> <p>b. <b>Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati.</b> Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva eventualmente dovuta, la Società dovrà fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni.</p> <p>In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (premio a deposito più conguaglio).</p> <p><b>Scheda di polizza - Elementi per il conteggio del premio annuo lordo</b></p> <p>Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione è determinato in base all'elemento variabile delle Retribuzioni lorde annue (come definite in polizza).</p> <table border="1" data-bbox="443 1460 1193 1608"> <thead> <tr> <th>Retribuzioni lorde annue (euro)</th> <th>Tasso lordo pro mille</th> <th>Premio lordo (euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€ 46.000.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Retribuzioni lorde annue (euro)	Tasso lordo pro mille	Premio lordo (euro)	€ 46.000.000,00			0
Retribuzioni lorde annue (euro)	Tasso lordo pro mille	Premio lordo (euro)						
€ 46.000.000,00								
<input type="checkbox"/> Variante A	<p>Il premio offerto dalla Società è da intendersi quale premio forfettario.</p> <p><u>Non è pertanto prevista alcuna regolazione del premio</u> alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.</p> <p><b>Scheda di Polizza - Elementi per il conteggio del premio annuo lordo</b></p> <p>Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione è definito convenzionalmente in misura fissa e <u>non è pertanto soggetto a regolazione.</u></p>	5						

Data .....

Firma digitale

.....

**N.B. In caso di coassicurazione, di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, il presente Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le imprese partecipanti in caso contrario non verrà attribuito nessun punteggio all'offerta tecnica**

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CAPITOLATO E INDICAZIONI OPZIONI  
MIGLIORATIVE**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

(da inserire nella busta "offerta tecnica")

CIG 9036514F3E

**Oggetto:** Offerta tecnica per l'affidamento dei servizi assicurativi – **Lotto n. 3 Sezione A e B – RCA-CVT Veicoli Arpae e GEV**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell'impresa offerente

**DICHIARA**

di accettare integralmente **senza alcuna riserva, né restrizione** tutte le clausole e le condizioni previste dal Capitolato Speciale

**N.B. All'integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione (assenza di opzione per qualsiasi variante) sono assegnati punti 0 ( zero).**

**Varianti: punteggio massimo 70 punti – Barrare l'opzione prescelta**

Variante n. 1		
Opzioni	Aumento dei massimali (art. 6.1 del capitolato)	Punteggio
Base di gara	per ogni veicolo assicurato - € 10.000.000,00;	0
<input type="checkbox"/> Variante A	per ogni veicolo assicurato - € 15.000.000,00;	10
<input type="checkbox"/> Variante A	per ogni veicolo assicurato - € 25.000.000,00;	25

**Variante n. 2**

Allegato 2C - Modello Offerta Tecnica Lotto 3 RCA-CVT e rischi accessori veicoli dell'Ente

<b>Opzioni</b>	<b>Limite risarcimento art 3.5) Ricorso terzi</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	€ 500.000,00	0
<input type="checkbox"/> Variante A	€ 1.000.000,00	5

<b>Variante n. 3</b>		
3		
<b>Opzioni</b>	<b>Limite risarcimento Art. 3.8) Rottura Cristalli</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	€ 1.000,00 e €1.500,00 in strutture convenzionate	0
<input type="checkbox"/> Variante A	€ 1.500,00 e € 2.000,00 in strutture convenzionate	5

<b>Variante n. 4</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>Limite risarcimento Art. 3.9) Ripristino Airbag</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	€ 1.500,00	0
<input type="checkbox"/> Variante A	€ 2.000,00	5
<input type="checkbox"/> Variante B	€ 3.000,00	5

<b>Variante n. 5</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>Limite risarcimento 3.12 Traino, recupero e trasporto del veicolo</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	€ 1.000,00 e €1.500,00 in strutture convenzionate	0
<input type="checkbox"/> Variante A	€ 1.500,00 e € 2.000,00 in strutture convenzionate	5

<b>Variante n. 6</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>FRANCHIGIA per Eventi Sociopolitici Eventi Atmosferici e diversi e Kasko 4.1 e 5.1</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	€ 250,00	0
<input type="checkbox"/> Variante A	€ 100,00	15
<input type="checkbox"/> Variante B	€ 0,00	25

Data .....

Firma digitale

.....

**N.B. In caso di coassicurazione, di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, il presente Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le imprese partecipanti in caso contrario non verrà attribuito nessun punteggio all'offerta tecnica**

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CAPITOLATO E INDICAZIONI OPZIONI  
MIGLIORATIVE**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

(da inserire nella busta "offerta tecnica")

CIG 9036535097

**Oggetto:**    **Offerta tecnica per l'affidamento dei servizi assicurativi – Lotto n. 4 – CVT Danni a veicoli privati utilizzati per missioni**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell'impresa offerente

**DICHIARA**

di accettare integralmente **senza alcuna riserva, né restrizione** tutte le clausole e le condizioni previste dal Capitolato Speciale

**N.B. All'integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione (assenza di opzione per qualsiasi variante) sono assegnati punti 0 ( zero).**

**Varianti: punteggio massimo 70 punti – Barrare l'opzione prescelta**

<b>Variante n. 1</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>4. 2 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti <u>Franchigia per sinistro</u> Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente indicato</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	Franchigia € 250,00 per sinistro	0
<input type="checkbox"/> Variante A	Franchigia € 200,00 per sinistro	10
<input type="checkbox"/> Variante B	Franchigia € 150,00 per sinistro	20

<b>Variante n. 2</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>Determinazione dell'ammontare del danno (articolo 3.1 c.2 del capitolato)</b>	<b>Punteggio</b>

Allegato 2D - Modello Offerta Tecnica    Lotto 4 CVT Danni a veicoli privati utilizzati per missioni

<i>Base di gara</i>	relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale <b>fino ad un anno</b> dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite...	0
<input type="checkbox"/> Variante A	relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale <b>fino a 18 mesi</b> dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite...	2
<input type="checkbox"/> Variante B	relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale <b>fino a 24 mesi</b> dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite...	5

<b>Variante n. 3</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>Art 4.1 – Massimale</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	<i>Per sinistro € 30.000,00 a PRA</i>	<i>0</i>
<input type="checkbox"/> Variante A	Per sinistro € 40.000,00 a PRA	5
<input type="checkbox"/> Variante B	Per sinistro € 50.000,00 a PRA	15

<b>Variante n. 4</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>Art. 4.2 Limiti di indennizzo franchigie e scoperti Soccorso stradale - Elevazione limite di indennizzo</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	<i>€ 1.000,00</i>	<i>0</i>
<input type="checkbox"/> Variante A	€ 2.000,00	10

<b>Variante n. 5</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>Art. 4.2 Limiti di indennizzo franchigie e scoperti Rottura cristalli - Elevazione limite di indennizzo</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	<i>€ 1.000,00</i>	<i>0</i>
<input type="checkbox"/> Variante A	€ 2.000,00	10

<b>Variante n. 6</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>Art. 4.2 Limiti di indennizzo franchigie e scoperti Ripristino Airbag - Elevazione limite di indennizzo</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	<i>€ 1.000,00</i>	<i>0</i>
<input type="checkbox"/> Variante A	€ 2.000,00	5
<input type="checkbox"/> Variante B	€ 3.000,00	10

Data .....

Firma digitale

.....

**N.B. In caso di coassicurazione, di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, il presente Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le imprese partecipanti in caso contrario non verrà attribuito nessun punteggio all'offerta tecnica**

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CAPITOLATO E INDICAZIONI OPZIONI MIGLIORATIVE

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

(da inserire nella busta "offerta tecnica")

CIG 9036555118

**Oggetto:** Offerta tecnica per l'affidamento dei servizi assicurativi – **Lotto n. 5**– Infortuni

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell'impresa offerente

### DICHIARA

di accettare integralmente **senza alcuna riserva, né restrizione** tutte le clausole e le condizioni previste dal Capitolato Speciale

**N.B. All'integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione (assenza di opzione per qualsiasi variante) sono assegnati punti 0 ( zero).**

**Varianti: punteggio massimo 70 punti – Barrare l'opzione prescelta**

Variante n. 1		
Opzioni	Termine denuncia dei sinistri (articolo 2.9 del capitolato)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>30 giorni lavorativi dal momento della conoscenza</i>	<i>0</i>
<input type="checkbox"/> Variante A	60 giorni lavorativi dal momento della conoscenza	10

<b>Variante n. 2</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>Supervalutazione invalidità permanente Art 2. 13 dell'Invalidità permanente</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 66% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolo	0
<input type="checkbox"/> Variante A	Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolo	15

<b>Variante n. 3</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>Art 3.5 Elevazione dell'indennità assicurata in caso di morte da aggressione</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	Maggiorazione del 30%	0
<input type="checkbox"/> Variante A	Maggiorazione del 50%	10

<b>Variante n. 4</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>Art. 3.7 - Deroga ai limiti d'età</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	persone dr età superiore a 70 anni e fino a 75 anni Franchigia assoluta 5% su Invalidità permanente	0
<input type="checkbox"/> Variante A	persone dr età superiore a 75 anni e fino a 80 anni Franchigia assoluta 5% su Invalidità permanente	5
<input type="checkbox"/> Variante B	persone dr età superiore a 80 anni e fino 85 anni Franchigia assoluta 5% su Invalidità permanente	10

<b>Variante n. 5</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>Art 3.8 – Danni Estetici</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	€ 2.500,00	0
<input type="checkbox"/> Variante A	€ 5.000,00	7
<input type="checkbox"/> Variante B	€ 10.000,00	15

<b>Variante n. 6</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>Art 3.10 Spese di Rimpatrio</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	€ 5.000,00	0
<input type="checkbox"/> Variante A	€ 10.000,00	10

Data .....

Firma digitale

.....

**N.B. In caso di coassicurazione, di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, il presente Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le imprese partecipanti in caso contrario non verrà attribuito nessun punteggio all'offerta tecnica**

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CAPITOLATO E INDICAZIONI OPZIONI  
MIGLIORATIVE**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  
(da inserire nella busta "offerta tecnica")

CIG 9036634249

**Oggetto:** Offerta tecnica per l'affidamento dei servizi assicurativi – **Lotto n. 6** – Tutela legale

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell'impresa offerente

**DICHIARA**

di accettare integralmente **senza alcuna riserva, né restrizione** tutte le clausole e le condizioni previste dal Capitolato Speciale

**N.B. All'integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione (assenza di opzione per qualsiasi variante) sono assegnati punti 0 (zero).**

**Varianti: punteggio massimo 70 punti – Barrare l'opzione prescelta**

Variante n. 1		
Opzioni	2.1 Oggetto dell'assicurazione	Punteggio
Base di gara	Spese comprese nell'assicurazione come da capitolato	0
<input type="checkbox"/> Variante A	Si integra il comma comprendendo le seguenti spese <ul style="list-style-type: none"> <li>· Le spese processuali nel processo contabile;</li> <li>· le spese processuali nel processo civile (art. 91 e ss. Codice di Procedura Penale);</li> <li>· le spese processuali nel processo amministrativo (art. 26 Codice del Processo Amministrativo);</li> </ul>	5

Variante n. 2		
Opzioni	Art. 3.4 Anticipo indennizzi	Punteggio
Base di gara	l'anticipo sarà limitato a Euro 10.000,00 per ciascun sinistro	0
<input type="checkbox"/> Variante A	l'anticipo sarà limitato a Euro 20.000,00 per ciascun sinistro	5

Variante n. 3		
Opzioni	Aumento dei massimali <u>per sinistro e per anno art. 4.1</u>	Punteggio
Base di gara	Euro 75.000,00 per persona, con il limite di Euro 150.000,00 per evento e € 300.000,00 per anno assicurativo	0
<input type="checkbox"/> Variante A	Euro 100.000,00 per persona, con il limite di Euro 200.000,00 per evento e € 300.000,00 per anno assicurativo	15
<input type="checkbox"/> Variante B	Euro 100.000,00 per persona, con il limite di Euro 250.000,00 per evento e € 400.000,00 per anno assicurativo	30

Variante n. 4		
Opzioni	Art. 2.2 Prestazioni garantite punto 3)	Punteggio
Base di gara	per le spese di resistenza per azioni di responsabilità o pretese avanti al Giudice Ordinario o al T.A.R. o al Consiglio di Stato o altra sede giurisdizionale. La presente assicurazione opererà esclusivamente a integrazione e in eccedenza di ciò che è dovuto, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, dall'assicuratore della responsabilità civile, per effetto della specifica clausola contrattuale della polizza di responsabilità civile stipulata dall'Assicurato. Limitatamente alle azioni avanti il Giudice Ordinario o altra sede giurisdizionale civile, nel caso di inoperatività della predetta copertura di responsabilità civile la presente assicurazione deve intendersi operante a primo rischio.	0
<input type="checkbox"/> Variante A	Inserimento del seguente comma <b>"Per le vertenze avanti al T.A.R. o al Consiglio di Stato nel caso di inoperatività della predetta copertura di responsabilità civile, la presente assicurazione deve intendersi operante a primo rischio nel limite del massimale annuo di € 10.000,00."</b>	10

Variante n. 5		
Opzioni	Art. 2.5 Delimitazione temporale della garanzia - Punto a) validità	Punteggio
Base di gara	La copertura assicurativa vale: a. per le controversie insorte nel periodo di efficacia della presente polizza, quindi compresi i fatti o atti insorti <b>non oltre 5 (cinque) anni prima della data di effetto del presente contratto</b> , con esclusione dei casi pregressi conosciuti precedentemente alla stipula dello stesso.	0

Allegato 2F - Modello Offerta Tecnica Lotto 6 Tutela Legale

<input type="checkbox"/> Variante A	<p>La copertura assicurativa vale:</p> <p>a. per le controversie insorte nel periodo di efficacia della presente polizza, quindi compresi i fatti o atti insorti <b>non oltre 7 (sette) anni prima della data di effetto del presente contratto</b>, con esclusione dei casi pregressi conosciuti precedentemente alla stipula dello stesso</p>	5
<input type="checkbox"/> Variante B	<p>La copertura assicurativa vale:</p> <p>a. per le controversie insorte nel periodo di efficacia della presente polizza, quindi compresi i fatti o atti insorti <b>non oltre 10 (dieci) anni prima della data di effetto del presente contratto</b>, con esclusione dei casi pregressi conosciuti precedentemente alla stipula dello stesso.</p>	10

Variante n. 6		
Opzioni	Art. 2.5 Delimitazione temporale della garanzia – Punto b) validità postuma	Punteggio
Base di gara	<p>La copertura assicurativa vale:</p> <p>b. per i sinistri di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza <b>entro 5 (cinque) anni dalla cessazione della presente polizza ovvero dalla cessazione del mandato (amministratori) o del rapporto di dipendenza</b>, fatta eccezione per i dipendenti licenziati per giusta causa, a condizione che si riferiscano ad atti o fatti insorti nel periodo di efficacia della presente polizza.</p>	0
<input type="checkbox"/> Variante A	<p>La copertura assicurativa vale:</p> <p>b. per i sinistri di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza <b>entro 7 (sette) anni dalla cessazione della presente polizza ovvero dalla cessazione del mandato (amministratori) o del rapporto di dipendenza</b>, fatta eccezione per i dipendenti licenziati per giusta causa, a condizione che si riferiscano ad atti o fatti insorti nel periodo di efficacia della presente polizza</p>	5
<input type="checkbox"/> Variante B	<p>La copertura assicurativa vale:</p> <p>b. per i sinistri di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza <b>entro 10 (dieci) anni dalla cessazione della presente polizza ovvero dalla cessazione del mandato (amministratori) o del rapporto di dipendenza</b>, fatta eccezione per i dipendenti licenziati per giusta causa, a condizione che si riferiscano ad atti o fatti insorti nel periodo di efficacia della presente polizza.</p>	10

Data .....

Firma digitale

.....

**N.B. In caso di coassicurazione, di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, il presente Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le imprese partecipanti in caso contrario non verrà attribuito nessun punteggio all'offerta tecnica**

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CAPITOLATO E INDICAZIONI OPZIONI  
MIGLIORATIVE**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

(da inserire nella busta "offerta tecnica")

CIG 90366607BC

**Oggetto:** Offerta tecnica per l'affidamento dei servizi assicurativi – **Lotto n. 7** – RC Patrimoniale

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell'impresa offerente

**DICHIARA**

di accettare integralmente **senza alcuna riserva, né restrizione** tutte le clausole e le condizioni previste dal Capitolato Speciale

**N.B. All'integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione (assenza di opzione per qualsiasi variante) sono assegnati punti 0 ( zero).**

**Varianti: punteggio massimo 70 punti – Barrare l'opzione prescelta**

Variante n. 1		
Opzioni	Aumento dei massimali (Art. 38 Massimali Assicurati)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	euro 5.000.000,00 per sinistro; euro 5.000.000,00 per anno; euro 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità	0
<input type="checkbox"/> Variante A	euro 5.000.000,00 per sinistro; euro 7.500.000,00 per anno; euro 7.500.000,00 in caso di corresponsabilità	15

Allegato 2G - Modello Offerta Tecnica Lotto 7 RC Patrimoniale

<input type="checkbox"/> Variante B	<b>euro 5.000.000,00</b> per sinistro; <b>euro 10.000.000,00</b> per anno; <b>euro 10.000.000,00</b> in caso di corresponsabilità	30
-------------------------------------	---	----

<b>Variante n. 2</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>Franchigia (Art. 39 Franchigia)</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	€ 5.000,00	0
<input type="checkbox"/> Variante A	€ 4.000,00	10
<input type="checkbox"/> Variante B	€ 3.000,00	20

<b>Variante n. 3</b>		
<b>Opzioni</b>	<b>Assicurazione Progettista Interno: (Art. 15 – Massimale)</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Base di gara</i>	10% del costo di costruzione dell'Opera	0
<input type="checkbox"/> Variante A	50% del costo di costruzione dell'Opera	10
<input type="checkbox"/> Variante B	100% del costo di costruzione dell'Opera	20

Data .....

Firma digitale

.....

**N.B. In caso di coassicurazione, di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, il presente Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le imprese partecipanti in caso contrario non verrà attribuito nessun punteggio all'offerta tecnica**

Allegato 4	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	pagina 1 di 4
------------	---------------------------	---------------

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER ARPAE  
EMILIA-ROMAGNA**

Il/la sottoscritto/a

\_\_\_\_\_ Nato/a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Residente in \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei  
poteri necessari dell’impresa offerente \_\_\_\_\_ con sede in  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Prov. (\_\_) codice fiscale \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, CCNL applicato \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ codice alfanumerico \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi in oggetto

**IN QUALITA' DI**

- partecipante singola  
(in caso di coassicurazione) in qualità di
- delegataria con la seguente ritenzione % in coassicurazione \_\_\_\_\_
  - delegante con la seguente ritenzione % in coassicurazione \_\_\_\_\_

(in caso di partecipazione in forma consortile) che il concorrente partecipa alla procedura nella seguente forma:

- consorzio stabile \_\_\_\_\_
- consorzio ordinario \_\_\_\_\_
- costituito \_\_\_\_\_
- costituendo \_\_\_\_\_
- consorzio fra soc. coop. di produzione e lavoro o fra imprese artigiane

(in caso di partecipazione in RTI o consorzi costituiti o costituendi) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese e la ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del RTI/Consorzio è la seguente

1. \_\_\_\_\_ (ragione sociale, codice fiscale e sede)  
mandataria/ capogruppo \_\_\_\_\_ (descrivere attività e/o servizi)  
\_\_\_\_\_ %;

Allegato 4	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	pagina 2 di 4
------------	---------------------------	---------------

2. \_\_\_\_\_(ragione sociale, codice fiscale e sede)  
mandante/ consorziata \_\_\_\_\_ (descrivere attività e/o servizi) \_\_\_\_\_% ;
3. \_\_\_\_\_(ragione sociale, codice fiscale e sede)  
mandante/ consorziata \_\_\_\_\_ (descrivere attività e/o servizi) \_\_\_\_\_%

per i seguenti lotti:

- Lotto 1 – All risks patrimonio – CIG 9036441304
- Lotto 2 – RCT/O – CIG 9036490B71
- Lotto 3 – RCA Libro matricola – CIG 9036514F3E
- Lotto 4 – Auto Rischi Diversi– CIG 9036535097
- Lotto 5 – Infortuni – CIG 9036555118
- Lotto 6 – Tutela legale– CIG 9036634249
- Lotto 7 – Responsabilità patrimoniale – CIG 90366607BC.

#### DICHIARA

- di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole riportate nel Bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati e assumerne di conseguenza tutti gli oneri;
  - di aver compilato il DGUE che, unitamente alle ulteriori dichiarazioni che si rendono, costituisce contenuto della documentazione amministrativa;
  - che quest'impresa ha ottenuto il PASSOE, che allega alla presente dichiarazione;
  - che quest'impresa ha versato per i lotti per cui è previsto, il contributo ANAC per la partecipazione alla gara, che allega alla presente dichiarazione;
- Ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,

#### DICHIARA ALTRESI'

1. che quest'impresa non incorre nelle cause di esclusione richiamate all'art.80 comma 5 lett.c-bis), c-ter), f-bis, f-ter) del D.Lgs.50/2016;
2. che i soggetti titolari di poteri di rappresentanza, di direzione, di vigilanza, di controllo, il direttore tecnico il socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nonché gli altri soggetti oggetto dei controlli di cui all'art. 80 c.3 del D.Lgs.50 del 18 aprile 2016, sono i seguenti:

NOME	DATA e LUOGO DI NASCITA e RESIDENZA	CARICA RIVESTITA

Allegato 4	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	pagina 3 di 4
------------	---------------------------	---------------

2 bis che i soggetti di cui sopra, cessati dalla carica nell'anno antecedente il bando di gara è/sono i seguenti:

NOME	DATA e LUOGO DI NASCITA e RESIDENZA	CARICA RIVESTITA

3. che questa Impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante, nonché ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio, ha giudicato le attività realizzabili, ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
4. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
5. di accettare , senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara fatte salve le varianti inserite nelle schede tecniche ;
6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera 8/2017 reperibile sul sito <https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-generali> e si impegna, in caso di aggiudicazione , ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. di accettare il patto di integrità approvato con delibera n. 39 del 25/2/2016 reperibile sul sito <https://apps.arpae.it/REST//media/61b71ffa6e91d8b41ccaa127> ;
8. *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 8 bis *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
9. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29 del disciplinare di gara;

Allegato 4	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	pagina 4 di 4
------------	---------------------------	---------------

10. *(eventuale in caso di concordato preventivo)* : il concorrente riporta gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
11. *(eventuale in caso di coassicurazione)* che la Compagnia Delegataria ritiene una quota maggioritaria del rischio oggetto della gara, rispetto alle altre singole coassicuratrici/deleganti, pari ad almeno il 60%, mentre le singole Coassicuratrici (Deleganti) ritengono una quota pari ad almeno il 20%;
12. di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire apposita delega all'impresa sopraindicata, qualificata come Delegataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle deleganti;
13. di impegnarsi a non modificare la composizione della coassicurazione;
14. che la delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per l'intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto (salvi e impregiudicati i rapporti interni tra le società assicuratrici);

Che le Imprese coassicuratrici, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, si impegnano a:

15. riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
16. riconoscono fin d'ora valide le offerte formulate dal coassicuratore delegatario;
17. garantiscono la sottoscrizione del 100% dei rischi;
18. accettano le quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria.

---

(luogo e data)

Il/La dichiarante  
(firma digitale)

***Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi o di coassicurazione, la presente istanza dovrà essere resa da ogni singola impresa facente parte della costituenda o costituita ATI, da ogni singola consorziata e Compagnia coassicuratrice.***

N. Proposta: PDTD-2022-142 del 17/02/2022

**Centro di Responsabilità: Servizio Acquisti E Patrimonio**

**OGGETTO: Indizione di una procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, per l'affidamento, suddiviso in lotti, di servizi assicurativi.**

**PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 17/02/2022

Il Responsabile del Servizio  
Amministrazione, Bilancio e  
Controllo economico

---